



**Rapporto combinato della Svizzera
sull'attuazione
della Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa
per la protezione delle minoranze nazionali
e
della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie**

Indice

I.	Introduzione.....	4
1.	Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali e Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.....	4
2.	Rapporti periodici e rapporto combinato.....	4
3.	Processo di elaborazione del rapporto combinato e consultazione.....	4
II.	Ultimi cicli di monitoraggio: attività per migliorare la divulgazione della Convenzione-quadro e della Carta.....	6
III.	Informazioni generali.....	6
1.	Dati statistici aggiornati.....	6
a.	Metodologia generale per la raccolta dei dati/censimento.....	6
b.	Lingue nazionali e minoritarie, minoranze linguistiche nazionali.....	7
c.	Religioni e minoranze religiose nazionali.....	14
d.	Minoranze nazionali jensisch e sinti e manouche.....	15
2.	Sviluppi relativi al campo d'applicazione della Convenzione-quadro e della Carta.....	16
a.	Convenzione-quadro: i Rom.....	16
b.	La Carta: francoprovenzale, francocontese, romani.....	16
c.	Altri sviluppi.....	17
3.	Lotta contro le discriminazioni e protezione generale dei diritti umani: sviluppi.....	17
IV.	Sviluppi relativi alle lingue regionali o minoritarie e alle minoranze linguistiche nazionali.....	19
1.	L'italiano nel Cantone dei Grigioni.....	19
a.	Meccanismi di partecipazione, informazione, sensibilizzazione (riguardanti la Carta e la Convenzione-quadro in generale) e consultazione.....	19
b.	Politica, legislazione e pratica linguistiche.....	19
c.	Insegnamento.....	20
d.	Giustizia.....	21
e.	Autorità amministrative (federali, cantonali e comunali) e servizi pubblici.....	21
f.	Media nelle lingue minoritarie / tasso di rappresentanza delle minoranze in seno al «personale» dei media interessati / rappresentanza delle minoranze nei contenuti prodotti dai media.....	23
g.	Attività e infrastrutture culturali.....	24
h.	Vita economica e sociale.....	24
i.	Scambi transfrontalieri / cooperazione internazionale.....	24
j.	Lotta contro le discriminazioni.....	24
k.	Sensibilizzazione alla lingua e alla cultura italiana, tolleranza, istruzione e dialogo interculturale.....	24
l.	Libertà (di riunione pacifica, associazione, espressione, pensiero, coscienza e religione).....	24
m.	Accesso all'istruzione.....	24
2.	L'italiano nel Cantone Ticino.....	25
a.	Meccanismi di partecipazione, informazione, sensibilizzazione (riguardanti la Carta e la Convenzione-quadro in generale) e consultazione.....	25
b.	Politica, legislazione e pratica linguistiche.....	25
c.	Insegnamento.....	26
d.	Giustizia.....	26
e.	Autorità amministrative (federali, cantonali e comunali) e servizi pubblici.....	26
f.	Media nelle lingue minoritarie / tasso di rappresentanza delle minoranze in seno al «personale» dei media interessati / rappresentanza delle minoranze nei contenuti prodotti dai media.....	26
g.	Attività e infrastrutture culturali.....	26
h.	Vita economica e sociale.....	26
i.	Scambi transfrontalieri / cooperazione internazionale.....	26
j.	Lotta contro le discriminazioni.....	27
k.	Sensibilizzazione alla lingua e cultura italiana, tolleranza, istruzione e dialogo interculturale.....	27
l.	Libertà (di riunione pacifica, associazione, espressione, pensiero, coscienza e religione).....	27
m.	Accesso all'istruzione.....	27
3.	Il romancio.....	27

a.	Meccanismi di partecipazione, informazione, sensibilizzazione (riguardanti la Carta e la Convenzione-quadro in generale) e consultazione.....	27
b.	Politica, legislazione e pratica linguistiche	27
c.	Insegnamento.....	28
d.	Giustizia.....	29
e.	Autorità amministrative (federali, cantonali, comunali) e servizi pubblici	29
f.	Media nelle lingue minoritarie / tasso di rappresentanza delle minoranze in seno al «personale» dei media interessati / rappresentanza delle minoranze nei contenuti prodotti dai media.....	30
g.	Attività e infrastrutture culturali.....	31
h.	Vita economica e sociale.....	31
i.	Scambi transfrontalieri / cooperazione internazionale.....	31
j.	Lotta contro le discriminazioni	32
k.	Sensibilizzazione alla lingua e cultura romancia, tolleranza, istruzione e dialogo interculturale.....	32
l.	Libertà (di riunione pacifica, associazione, pensiero, coscienza e religione).....	32
m.	Accesso all'istruzione.....	32
4.	Il francese.....	32
a.	Meccanismi di partecipazione, informazione, sensibilizzazione (riguardanti la Carta e la Convenzione-quadro in generale) e consultazione.....	32
b.	Politica, legislazione e pratica linguistiche	32
c.	Insegnamento.....	33
d.	Giustizia.....	34
e.	Autorità amministrative (federali, cantonali, comunali) e servizi pubblici	34
f.	Media nelle lingue minoritarie / tasso di rappresentanza delle minoranze in seno al «personale» dei media interessati / rappresentanza delle minoranze nei contenuti prodotti dai media.....	35
g.	Attività e infrastrutture culturali.....	35
h.	Vita economica e sociale.....	36
i.	Scambi transfrontalieri / cooperazione internazionale.....	36
j.	Lotta contro le discriminazioni	36
k.	Sensibilizzazione alla lingua e cultura francese, tolleranza, istruzione e dialogo interculturale.....	36
l.	Libertà (di riunione pacifica, associazione, pensiero, coscienza e religione).....	36
m.	Accesso all'istruzione.....	36
5.	Il tedesco.....	36
a.	Meccanismi di partecipazione, informazione, sensibilizzazione (riguardanti la Carta e la Convenzione-quadro in generale) e consultazione.....	36
b.	Politica, legislazione e pratica linguistiche	37
c.	Insegnamento.....	38
d.	Giustizia.....	39
e.	Autorità amministrative (federali, cantonali, comunali) e servizi pubblici	39
f.	Media nelle lingue minoritarie / tasso di rappresentanza delle minoranze in seno al «personale» dei media interessati / rappresentanza delle minoranze nei contenuti prodotti dai media.....	40
g.	Attività e infrastrutture culturali.....	40
h.	Vita economica e sociale.....	41
i.	Scambi transfrontalieri / cooperazione internazionale.....	41
j.	Lotta contro le discriminazioni	41
k.	Sensibilizzazione alla lingua e cultura tedesca, tolleranza, istruzione e dialogo interculturale.....	41
l.	Libertà (di riunione pacifica, associazione, pensiero, coscienza e religione).....	41
m.	Accesso all'istruzione.....	41
6.	Altri sviluppi relativi alle minoranze linguistiche	41
a.	Adozione del messaggio sulla cultura 2021–2024.....	41
b.	Promozione degli scambi scolastici	42
c.	Promozione di progetti legati al plurilinguismo nel settore della formazione professionale.....	42
d.	Insegnamento dell'italiano e del romancio in Svizzera: promozione da parte delle autorità federali	43
e.	Evoluzione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale.....	44
f.	Il ruolo della SSR nella promozione delle lingue minoritarie in Svizzera.....	46
g.	Ricerca nel settore del plurilinguismo.....	46
h.	Insegnamento delle lingue nazionali nelle scuole.....	47

i.	Fusione di Comuni nei Grigioni.....	48
j.	Decisioni del Tribunale federale relative all'uso delle lingue.....	49
V.	Le altre minoranze nazionali a livello etnico, culturale o religioso (Convenzione-quadro).....	50
1.	Jenisch e Sinti e Manouche.....	50
a.	Jenisch, Sinti e Manouche e Rom: piano d'azione	50
b.	Messaggio sulla cultura 2021–2024	50
c.	Promozione della lingua jenisch.....	51
d.	Promozione delle arti e della cultura di Jenisch e Sinti e Manouche.....	51
e.	Lotta contro le discriminazioni nei confronti di Jenisch e Sinti e Manouche	52
f.	Aree di stazionamento per le popolazioni itineranti o semi-itineranti.....	53
g.	Libertà (di riunione pacifica, associazione, espressione, pensiero, coscienza e religione).....	58
h.	Accesso all'istruzione.....	59
i.	Scolarizzazione dei bambini di famiglie con stile di vita nomade o semi-nomade.....	59
j.	Jenisch e Sinti e Manouche: inclusione della storia e della cultura nei programmi e nei manuali scolastici	60
k.	Sensibilizzazione nei programmi scolastici alla lotta contro l'antiziganismo e alla memoria delle vittime rom, sinti e manouche e jenisch dell'Olocausto.....	61
l.	Meccanismi di partecipazione per Jenisch e Sinti e Manouche	61
2.	La minoranza ebraica	62
a.	Lotta contro le discriminazioni nei confronti della minoranza ebraica.....	62
b.	Promozione delle arti e della cultura ebraica, compresa la situazione dello yiddish	65
c.	Inclusione della storia e della cultura ebraica nei programmi scolastici e nei manuali scolastici.....	65
d.	Sensibilizzazione alla lotta contro l'antisemitismo e al giorno della Memoria nei programmi scolastici.....	66
e.	Libertà (di riunione pacifica, associazione, espressione, pensiero, coscienza e religione).....	67
f.	Accesso all'istruzione.....	68
g.	Meccanismi di partecipazione per la minoranza ebrea.....	68
VI.	Sviluppi relativi all'articolo 6 della Convenzione-quadro	69
1.	Politiche per promuovere uno spirito di tolleranza e dialogo interculturale.....	69
2.	Misure di protezione contro atti di ostilità o di violenza	70
3.	Monitoraggio della rappresentazione delle minoranze nei media	72
4.	Politiche di lotta contro il discorso e i crimini d'incitamento all'odio.....	73
5.	Strategie/politiche di integrazione.....	74
VII.	Risposte alla pandemia di COVID-19 in applicazione della Convenzione-quadro e della Carta	74
1.	Misure per affrontare le conseguenze della pandemia che concernono le popolazioni nomadi ..	74
2.	Antisemitismo e vita ebraica durante la pandemia di COVID-19.....	76
3.	Gestione della pandemia nelle lingue minoritarie: misure di comunicazione	76
4.	Misure di sostegno alle radio e televisioni regionali	76
VIII.	Riepilogo delle raccomandazioni del Comitato dei Ministri durante gli ultimi cicli e risposte delle autorità	77
1.	Ultime raccomandazioni del Comitato dei Ministri sull'attuazione della Convenzione-quadro e risposte delle autorità svizzere.....	77
2.	Ultime raccomandazioni del Comitato dei Ministri sull'attuazione della Carta e risposte delle autorità svizzere	78

I. Introduzione

1. Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali e Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

1. **La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie** (di seguito denominata: la Carta) è stata aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa nel 1992. Per la Svizzera, che l'ha ratificata nel 1997, è entrata in vigore il 1° aprile 1998.

La **Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali** (di seguito denominata: la Convenzione-quadro) è stata adottata nel 1995. Per la Svizzera, che l'ha ratificata nel 1998, è entrata in vigore il 1° febbraio 1999.

L'obiettivo principale della **Carta** è di natura culturale: ha cioè lo scopo di tutelare e promuovere le lingue regionali o minoritarie quale aspetto a rischio del patrimonio culturale europeo. Non mira invece a proteggere le minoranze linguistiche né crea diritti per i parlanti di lingue regionali o minoritarie.

I diritti delle minoranze nazionali in generale, comprese le minoranze linguistiche, sono tutelati dalla **Convenzione-quadro**.

2. Rapporti periodici e rapporto combinato

2. Finora la Svizzera ha presentato sette rapporti periodici sull'attuazione della **Carta**: l'ultimo, del dicembre 2018, copre il periodo 2016–2018. Per quanto riguarda l'attuazione della **Convenzione-quadro**, l'ultimo dei quattro rapporti presentati risale a febbraio 2017.

Nel novembre 2018 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha deciso che gli Stati partecipanti alla Carta e alla Convenzione-quadro avrebbero dovuto presentare i propri rapporti periodici entro la medesima scadenza. Poiché i campi d'applicazione della Carta e della Convenzione-quadro coincidono in ampia misura, le autorità federali competenti hanno proposto al Consiglio d'Europa di sottoporli **un rapporto combinato**. Oltre che creare sinergie tra le due convenzioni, si intendeva così permettere all'Amministrazione federale e ai Cantoni di esprimersi contemporaneamente su questioni analoghe. Il Consiglio d'Europa ha accolto la proposta ritenendola una buona pratica innovativa per rafforzare la cooperazione e la coesione tra i meccanismi di monitoraggio.

3. Processo di elaborazione del rapporto combinato e consultazione

3. Il presente rapporto combinato è stato redatto seguendo **un indice preparato dai segretariati dei comitati di esperti della Carta e della Convenzione-quadro**.

Per quanto riguarda l'Amministrazione federale, al rapporto combinato hanno lavorato congiuntamente la *Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) del DFAE*, competente per la Convenzione-quadro, e l'*Ufficio federale della cultura (UFC) del DFI*, competente per la Carta.

Gli *altri uffici e servizi federali interessati* hanno fornito i propri contributi al rapporto combinato nei mesi tra ottobre e dicembre 2020. Sono inoltre stati consultati: i Servizi linguistici della Cancelleria federale (CaF), l'Ufficio federale di statistica (UST), il Servizio per la lotta al razzismo (SLR), l'Ufficio federale di giustizia (UFG), l'Ufficio federale di polizia (fedpol), l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), la Segreteria di Stato per l'economia (SECO), la Delegata federale al plurilinguismo/Dipartimento federale delle finanze (DFF), l'Ufficio federale delle strade (USTRA), il Delegato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza/Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), nonché la Commissione federale contro il razzismo (CFR), una commissione extraparlamentare indipendente che fa capo al DFI.

Alla fine della primavera 2021 i servizi federali direttamente interessati e tutti gli uffici federali sono stati nuovamente consultati sul progetto di rapporto combinato nell'ambito della procedura di consultazione ufficiale. Le loro osservazioni sono state incorporate nel rapporto, che è stato poi presentato al Consiglio federale, ossia l'Esecutivo svizzero; quest'ultimo lo ha adottato il 1° ottobre 2021, raggiungendo così uno degli obiettivi prefissati per l'anno 2021.

4. *Tutti i 26 Cantoni* sono stati invitati a contribuire al rapporto combinato, così come alcune conferenze cantonali specializzate, tra cui la Conferenza dei governi cantonali (CdC), la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA).

Per quanto riguarda i *Comuni e le Città*, i loro pareri sono stati espressi per il tramite dell'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) e dell'Unione delle città svizzere (UCS). Essendo direttamente interessati dall'applicazione della Carta, alcuni Comuni – come Ederswiler, Bosco Gurin, Murten/Morat – sono stati consultati individualmente.

5. Gli *Jenisch e i Sinti e Manouche svizzeri, riconosciuti come minoranza nazionale secondo la Convenzione-quadro*, sono stati consultati per il tramite delle seguenti fondazioni e associazioni: «Un futuro per i nomadi svizzeri», «Radgenossenschaft der Landstrasse» (associazione mantello), «Movimento dei nomadi svizzeri», «Citoyens Nomades», «Schäft qwant», «Cooperation Jenische Kultur», «Naschet Jenische», «Jenisch-Sinti-Manouches Svizzera» e la «Missione zigana» («Missione evangelica Vita e Luce Svizzera»). Il parere dell'«Union des Associations et Représentants des Nomades Suisses» è stato sostenuto da sei fautori (organizzazioni e individui).
6. Le *comunità ebraiche*, che costituiscono una minoranza nazionale riconosciuta secondo la Convenzione-quadro, sono state consultate per il tramite della «Federazione svizzera delle comunità israelitiche» (FSCI), della «Piattaforma degli ebrei liberali della Svizzera» (PELS) e del «Coordinamento intercomunitario contro l'antisemitismo e la diffamazione» (CICAD).
7. Sono inoltre stati consultati i rappresentanti delle *minoranze linguistiche nazionali, riconosciute come minoranze nazionali secondo la Convenzione-quadro*, e i rappresentanti *delle lingue regionali o minoritarie*. I *parlanti romancio* sono stati consultati per il tramite di: «Lia Rumantscha», «Pro Idioms», «Quarta Lingua» e «Pro svizra rumantscha»; i *parlanti italiano* per il tramite di: «Pro Grigioni Italiano Pgi», «Forum per l'Italiano in Svizzera» e «Coscienza svizzera»; i *parlanti dei Cantoni bilingui di Berna e Friburgo* per il tramite di: «Bernebilingue – Amis du Jura bernois», «Conseil des affaires francophones du district bilingue de Biemme (CAF)», «Forum Partnersprachen/Langues partenaires du canton de Fribourg» e «Dachverband für Deutsch als angestammte Minderheitensprache (BADEM)»; i *parlanti francoprovenzale/francocontese* per il tramite di: «Société cantonale des patoisants fribourgeois», «Fédération des Patoisants du Canton du Jura», «Fondation pour le développement et la promotion du patois», «Associations vaudoises des amis du patois (AVAP)» e «Fédération romande et interrégionale des Patoisants». Sono poi state consultate altre *organizzazioni che si occupano di questioni linguistiche*, come l'associazione «Helvetia Latina», la fondazione «Forum du bilinguisme», l'agenzia «Movetia» e il «Forum Helveticum».
8. I rappresentanti delle minoranze nazionali e delle lingue regionali o minoritarie sono stati consultati sulla base della prima bozza del rapporto combinato redatto dall'Amministrazione federale; essendo stati consultati contemporaneamente ai servizi federali, ai Cantoni e alle Città/Comuni, non hanno potuto prendere posizione sui contributi forniti in parallelo da questi ultimi. Potranno tuttavia esprimersi al riguardo nel corso del processo di monitoraggio, in particolare durante la visita in Svizzera dei due comitati di esperti del Consiglio d'Europa.
9. Durante l'elaborazione del rapporto sono infine state consultate anche le seguenti *ONG* attive nei settori della *protezione dei diritti umani e delle minoranze, della lotta contro il razzismo e l'antisemitismo*: «humanrights.ch», «Società per i popoli minacciati Svizzera», «Società per le minoranze in Svizzera», «Fondazione contro il razzismo e l'antisemitismo (GRA)» e «Lega Internazionale contro il razzismo e l'antisemitismo (LICRA)».
10. Il presente rapporto combinato è stato redatto e tradotto *nelle quattro lingue nazionali e ufficiali svizzere, ossia l'italiano, il francese, il tedesco e il romancio*.

Il rapporto combinato, nelle sue diverse versioni linguistiche, è consultabile *sul sito della DDIP/DFAE* : <https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/diritto-internazionale-pubblico/convenzione-protezione-diritti-dell-uomo/rahmenuebereinkommen-europarat-schutz-nationaler-minderheiten.html>,

e sul *sito dell'UFC/DFI* :

<https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/sprachen-und-gesellschaft/lingue/carta-europea-delle-lingue-regionali-o-minoritarie.html>

II. Ultimi cicli di monitoraggio: attività per migliorare la divulgazione della Convenzione-quadro e della Carta

11. Il 27 novembre 2019 si è tenuta a Zurigo una conferenza sul ruolo dell'italiano e del romancio in Svizzera. Durante l'evento, organizzato congiuntamente dalla DDIP/DFAE e dall'UFC/DFI, sono state anche discusse le modalità di attuazione da parte della Svizzera degli impegni assunti con l'adesione alla Convenzione-quadro e alla Carta. Un rappresentante del segretariato della Convenzione-quadro ha presentato le ultime raccomandazioni del Comitato dei Ministri relative ai diritti dei parlanti italiano e romancio. Anche gli esperti rappresentanti la Svizzera nei comitati della Convenzione-quadro e della Carta hanno presentato alcune relazioni. In accordo con le autorità del Consiglio d'Europa, la conferenza del 27 novembre 2019 è considerata un evento di monitoraggio dei risultati del 4° ciclo per quanto riguarda la Convenzione-quadro e del 7° ciclo per quanto riguarda la Carta.
12. La DDIP/DFAE informa periodicamente il segretariato del Comitato consultivo della Convenzione-quadro sugli sviluppi a livello nazionale, cantonale o regionale che riguardano le minoranze nazionali in Svizzera. Questo flusso di informazioni si è intensificato durante la crisi causata dal COVID-19. Nella primavera del 2020 sono per esempio state fornite informazioni su come gestire la pandemia nel rispetto dei diritti delle minoranze nazionali (inclusi Jenisch e Sinti e Manouche con stile di vita itinerante). La DDIP/DFAE ha inoltre coordinato le risposte delle autorità federali al questionario preparato dal Comitato direttivo del Consiglio d'Europa sulla non discriminazione, la diversità e l'inclusione (CDADI) e riguardante l'impatto della crisi COVID-19 su gruppi o comunità specifiche, comprese le persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, i Rom e le persone con stile di vita nomade, nonché le minoranze religiose o linguistiche (per maggiori informazioni al riguardo, cfr. §228-233).

III. Informazioni generali

1. Dati statistici aggiornati

a. Metodologia generale per la raccolta dei dati/censimento

13. La **rilevazione strutturale (RS) annuale del censimento federale della popolazione** fornisce informazioni sulla popolazione in termini di *lingua* e *religione*. Qui di seguito sono riportate le domande poste alle persone intervistate nell'ambito della rilevazione.
 - Qual è la Sua lingua principale, ovvero la lingua in cui pensa e che conosce meglio?
Gli intervistati hanno potuto indicare più di una lingua principale e sono state considerate fino a tre lingue principali per persona.
 - Quale/i lingua/e parla abitualmente a casa/con i familiari?
Gli intervistati hanno potuto fornire più risposte.
 - Quale/i lingua/e parla abitualmente al lavoro/nel luogo di formazione?
Gli intervistati hanno potuto fornire più risposte.
 - A quale Chiesa o comunità religiosa appartiene?
14. Il Programma di rilevazione del censimento federale della popolazione include anche l'**Indagine sulla lingua, la religione e la cultura (ILRC)**, che l'Ufficio federale di statistica (UST) conduce dal 2014 a cadenza quinquennale. La seconda edizione è quindi stata realizzata nel 2019 e ha coinvolto 13 000 persone, che hanno risposto alle domande riportate qui di seguito.
 - Quante sono le persone che parlano regolarmente più lingue in Svizzera?
 - Al giorno d'oggi, com'è praticata la religione? In che cosa credono le persone che dichiarano di non avere alcuna confessione?
 - Quali sono le pratiche culturali della popolazione svizzera?

Queste informazioni statistiche fungono da base per l'osservazione dei cambiamenti e per analisi di approfondimento. Contribuiscono in particolare alla definizione mirata della politica del plurilinguismo, della politica culturale e dell'integrazione in Svizzera. I risultati dell'ILRC 2019 sulle *pratiche linguistiche in Svizzera*, pubblicati nel gennaio 2021, si rifanno alla nozione di «lingue di uso regolare», definite come tutte le lingue utilizzate almeno una volta alla settimana, oralmente, per iscritto o nella lettura, in diversi contesti. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/rilevazioni/esrk.assetdetail.15324911.html>

I risultati sulle *pratiche e le credenze religiose e spirituali in Svizzera* sono stati pubblicati nel dicembre 2020 : <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/rilevazioni/esrk.assetdetail.15023005.html>

La RS e l'ILRC sono indagini a campione riguardanti solo una parte della popolazione residente permanente di età pari o superiore ai 15 anni. I risultati presentano pertanto un grado d'incertezza che dipende dalla grandezza del campione, dal tasso di sondaggio e di risposta, nonché dalla dispersione della variabile d'interesse nella popolazione. L'incertezza può essere quantificata calcolando un intervallo di confidenza i cui margini sono tanto più distanti quanto più grande è l'imprecisione dei risultati. Gli istogrammi rappresentano intervalli di confidenza del 95 per cento. Nelle tabelle, gli intervalli di confidenza del 95 per cento non sono indicati come valori assoluti, ma in percentuale della stima.


b. Lingue nazionali e minoritarie, minoranze linguistiche nazionali

15. Lingue in Svizzera e loro distribuzione territoriale

A livello nazionale

Negli ultimi decenni il paesaggio linguistico in Svizzera ha subito un leggero cambiamento: tra il 1970 e il 2019 le percentuali di persone che hanno indicato il tedesco (svizzero tedesco incluso), l'italiano (dialetti ticinesi e italo-grigionesi inclusi) o il romancio come lingua/e principale/i sono leggermente diminuite (fig. 1), mentre è leggermente aumentata la quota di persone di lingua francese. Nel complesso, la percentuale delle lingue straniere in Svizzera ha continuato a crescere dal 1970. Il forte aumento registrato tra il 2000 e il 2014 è da ricondurre alla possibilità data agli intervistati dal 2010 di indicare più di una lingua principale.

Fig. 1: Popolazione residente permanente in base alla/e lingua/e principale/i, in % (1970–2019)



Nel 2010 e nel 2019 il totale supera il 100 % perché gli intervistati potevano indicare più di una lingua principale. L'intervallo di confidenza è sempre inferiore a +/- 0,2 %.

Fonti: UST – Censimento federale della popolazione (1970–2000), RS (2010–2019).

Negli anni tra il 2016 e il 2018 la ripartizione percentuale delle lingue nazionali è rimasta relativamente stabile (cfr. tabella 1). Il tedesco è sempre indicato come lingua principale da poco meno di due terzi della popolazione (63 %), mentre il francese si colloca al secondo posto (23 %). Le altre due lingue nazionali, ossia l'italiano (8,1 %) e il romancio (0,5 %), non raggiungono insieme il totale delle lingue non nazionali (22 %).

Tabella 1: Popolazione residente permanente in base alla/e lingua/e principale/i, periodi 2013–2015 e 2016–2018: dati cumulati


	2013–2015			2016–2018		
	Valori assoluti	Intervallo di confidenza: ± (in %)	Quota in %	Valori assoluti	Intervallo di confidenza: ± (in %)	Quota in %
Totale	8 035 533	–	115,6	8 291 465	–	116,5
Tedesco	5 088 255	0,1	63,3	5 184 948	0,1	62,5
Francese	1 820 486	0,2	22,7	1 897 815	0,2	22,9
Italiano	653 104	0,4	8,1	674 594	0,4	8,1
Romancio	41 858	2,3	0,5	41 985	2,3	0,5
Altre lingue	1 684 304	0,3	21,0	1 857 565	0,3	22,4

Il totale supera il 100 % perché gli intervistati potevano indicare più di una lingua principale.

Fonti: UST, RS.

Dalla metà del Novecento la percentuale delle lingue non nazionali è direttamente legata all'aumento della popolazione straniera e all'evoluzione della sua composizione. È quindi importante considerare non solo il numero di alloggi, ma anche la distribuzione delle lingue che prevalgono tra quelle straniere (cfr. fig. 2).

Fig. 2: Lingue non nazionali indicate con maggiore frequenza come lingua/e principale/i (periodi 2013–2015 e 2016–2018: dati cumulati)



Fonti: UST, RS.

Nel 2000 le lingue dell'ex-Jugoslavia e l'albanese erano ai primi posti, mentre dal 2010 il primo posto è stato conquistato dall'inglese, seguito dal portoghese. Il serbo-croato e l'albanese superano lo spagnolo. In Svizzera sono inoltre parlate molte altre lingue, ma da un numero di persone relativamente modesto.

Tabella 2: Popolazione residente permanente in base alla/e lingua/e principale/i (2016–2018: dati cumulati)

	Frequenza	Intervallo di confidenza: ± (in %)	Quota in %
Totale	8 291 465		118,6
Tedesco	5 184 948	0,1	62,5
Francese	1 897 815	0,2	22,9
Italiano	674 594	0,4	8,1
Romancio	41 985	2,3	0,5
Inglese	451 453	0,7	5,4
Portoghese	301 003	0,8	3,6
Albanese	260 097	0,9	3,1
Serbo-croato	198 910	1,1	2,4
Spagnolo	193 519	1,1	2,3
Altre lingue	630 691	0,6	7,6

Il totale supera il 100 % perché gli intervistati potevano indicare più di una lingua principale.

Fonti: UST, RS.

La quota delle lingue non nazionali è pari al 22,4 per cento in Svizzera, secondo la media dei tre anni considerati, ovvero dal 2016 al 2018 (tabella 3). Questa quota è di circa il 27 per cento nella regione francofona, del 15 per cento in quella italoфона, di oltre il 21 per cento in quella germanofona, e dell'11 per cento nella regione romanciofona. Le lingue straniere non sono quindi distribuite in modo uniforme sull'insieme del territorio svizzero. Il serbo-croato e l'albanese predominano nella regione germanofona, il portoghese è fortemente rappresentato in quella francofona, mentre lo spagnolo è distribuito più uniformemente e l'inglese si concentra nelle zone urbane di Zurigo-Zugo, di Basilea e del Lemano.

Tabella 3: Ripartizione delle lingue nazionali per regione linguistica, in % (2016–2018: dati cumulati)

	Percentuale di germanofoni	Percentuale di francofoni	Percentuale di italoфoni	Percentuale di romanciofoni	Percentuale di parlanti altre lingue
Totale	62,5	22,9	8,1	0,5	22,4
Regione germanofona	85,4	3,3	4,4	0,4	21,4
Regione francofona	5,8	83,4	4,7	0,1	26,6
Regione italoфona	10,1	4,6	88,0	0,3	15,0
Regione romanciofona	47,2	(1,2)	5,5	65,9	10,8

() Estrapolazione basata su almeno 49 osservazioni; questo risultato va interpretato con prudenza.

Il totale supera il 100 % perché gli intervistati potevano indicare più di una lingua principale.

Fonti: UST, RS.

È interessante rilevare le proporzioni delle lingue nazionali al di fuori della rispettiva regione linguistica. Nella Svizzera tedesca, dopo il tedesco, l'italiano è la lingua più sovente indicata come lingua principale. Nella Svizzera francese, invece, il tedesco è indicato più spesso dell'italiano, mentre nella Svizzera italiana il tedesco è indicato due volte più spesso del francese. Nella regione romanciofona, quasi la metà della popolazione residente indica il tedesco come lingua principale.

Cantoni bilingui di Berna, Friburgo e Vallese

In ognuno dei Cantoni bilingui, una delle due lingue cantonali continua a superare la quota del 67 per cento. I tre Cantoni bilingui presentano due zone linguistiche ben distinte, fatta eccezione per le città di Bienne/Biel (50 % tedesco, 38 % francese) e Fribourg/Freiburg (20 % tedesco, 70 % francese). I Cantoni di Friburgo e del Vallese sono prevalentemente francofoni (69 % e 68 % rispettivamente), mentre il Cantone di Berna è prevalentemente germanofono (83 %).

16. Lingue minoritarie nazionali

Italiano e dialetti ticinesi e italo-grigionesi

Su scala nazionale, circa 674 600 persone hanno indicato l'italiano come lingua principale o come una delle lingue principali (media degli anni 2016–2018, tabella 4). Gli italofoeni residenti fuori dalla regione linguistica specifica sono risultati essere più numerosi (53 %) di quelli residenti nella Svizzera italiana (47 %).


Tabella 4: Quote della popolazione residente permanente che ha indicato l'italiano come lingua principale, in base al Cantone e alla regione linguistica (2016–2018: dati cumulati)

	Frequenza	Intervallo di confidenza: ± (in %)	Quota in %
Totale	674 594	0,4	100,0
Fuori dalla regione linguistica italiana	354 899	0,8	52,6
All'interno della regione linguistica italiana	319 696	0,4	47,4
... in Ticino	306 035	0,3	45,4
... nei Grigioni	13 661	4,3	2,0

Fonti: UST, RS.

In Svizzera l'italiano non è solo una lingua nazionale, ma anche una lingua d'immigrazione: due terzi degli italofoeni hanno un passato migratorio¹. Nella Svizzera tedesca e in quella francese la maggior parte delle persone che parla regolarmente l'italiano (cioè almeno una volta alla settimana) appartiene alla seconda generazione di migranti (fig. 3). La loro quota è cioè quattro volte superiore a quella delle persone senza un passato migratorio (28 % contro il 7 % nella Svizzera tedesca; 27 % contro il 7 % nella Svizzera francese). L'uso regolare dell'italiano è anche più frequente tra i migranti di prima generazione che tra chi non ha un passato migratorio (18 % nella Svizzera tedesca e 14 % nella Svizzera francese).

Fig. 3: Persone che usano regolarmente l'italiano, in base allo statuto migratorio e alla regione linguistica, in % (2019)




Fonti: UST, ILRC 2019.

Al contrario di quanto succede per l'italiano, i dialetti ticinesi e italo-grigionesi sono utilizzati unicamente a livello regionale: solo l'1,9 per cento della popolazione di lingua italiana ha indicato di fare uso frequente di uno di questi dialetti. In Ticino e nella parte italofoena dei Grigioni la quota delle persone che li utilizzano è del 36 per cento. Il loro uso regolare è attestato soprattutto nella regione italofoena tra le persone senza passato migratorio. Si è inoltre visto che tale uso è influenzato anche dall'età: le persone sotto i 55 anni che utilizzano queste lingue regionali almeno una volta alla settimana sono infatti solo circa la metà rispetto alle persone appartenenti alla fascia d'età più anziana (75 o più; fig. 4).

¹ La popolazione con un passato migratorio comprende tutte le persone straniere, i cittadini svizzeri naturalizzati di prima e di seconda generazione e i cittadini svizzeri nativi i cui genitori sono nati all'estero (<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/07/blank/key/06.html>).

Fig. 4: Persone residenti nella Svizzera italiana che usano regolarmente un dialetto ticinese o italo-grigionese, in base all'età (2019)



() Estrapolazione basata su almeno 29 osservazioni; questo risultato va interpretato con prudenza.
 Fonti UST, ILRC 2019.

Nel Cantone Ticino, dal 2010 la quota di parlanti italiano si è stabilizzata intorno all'88 per cento (tabella 5). Circa l'11 per cento dei germanofoni vive in questo Cantone.

Tabella 5: Italiano e tedesco indicate dal 1970 come lingue principali dalla popolazione residente permanente in Ticino, di età pari o superiore ai 15 anni

	Totale	Parlanti italo-foni	IC in %	Quota in %	Parlanti germanofoni	IC in %	Quota in %
1970	180 307	151 246	-	83,9	21 819	-	12,1
1980	206 029	169 390	-	82,2	25 934	-	12,6
1990	240 959	200 994	-	83,4	24 892	-	10,3
2000	259 942	214 611	-	82,6	23 273	-	9,0
2010	281 693	246 983	0,5	87,7	31 330	4,0	11,1
2013/2015	296 300	261 801	0,3	88,4	32 413	2,4	10,9
2016/2018	301 012	266 485	0,3	88,5	31 914	2,4	10,6

Dal 2010 il totale supera il 100 % perché gli intervistati potevano indicare più di una lingua principale.
 Fonti: UST, CFP (1970–2000), RS (2010–2018).

Nel Cantone dei Grigioni le regioni Bernina e Moesa sono popolate perlopiù da italo-foni (rispettivamente (91 e 89 %), e nella regione di Maloja gli italo-foni costituiscono più di un quarto della popolazione (28 %).

Romancio

Al pari dei parlanti italo-foni, i romanciofoni risiedono prevalentemente al di fuori della regione linguistica specifica. Delle persone che hanno indicato il romancio come lingua principale, circa 27 000 vivono al di fuori della regione linguistica romanciofona (tabella 6). La maggior parte (60 %) risiede nella Svizzera tedesca (compresa la parte germanofona del Cantone dei Grigioni). Solo il 35 per cento vive nella regione linguistica romancia². In quest'ultima, il 77 per cento³ della popolazione usa uno degli idiomi romanci (sursilvan, sutsilvan, surmiran, puter e vallader) almeno una volta alla settimana. Nella Svizzera tedesca tale quota è solo dello 0,9 per cento. Il Cantone dei Grigioni conta poco più di 28 000 persone che parlano uno degli idiomi romanci, il che rappresenta il 15 per cento della popolazione cantonale.

² Le regioni linguistiche della Svizzera (<https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home.assetdetail.2546351.html>) (in francese e tedesco).

³ Estrapolazione basata su un massimo di 30 osservazioni; questo risultato va interpretato con prudenza.


Tabella 6: Quote della popolazione residente permanente che ha indicato il romancio come lingua principale, in base al Cantone e alla regione linguistica (2016–2018: dati cumulati)

	Frequenza	Intervallo di confidenza: ± (in %)	Quota in %
Totale	41 985	2,3	100,0
In Svizzera (escluso il Cantone dei Grigioni)	13 540	4,2	32,2
Comune dei Grigioni	28 444	2,8	67,7
... all'interno della regione linguistica romancia	14 782	4,0	35,2
... fuori dalla regione linguistica romancia	13 662	4,3	32,5

Fonti: UST, RS.

La piramide delle età mostra la struttura in base all'età dei parlanti romancio nel periodo 2016–2018 (fig. 5). Rispetto alla struttura in base all'età della popolazione svizzera nel suo insieme, i romanciofoni sono in media più anziani: le persone di età pari o superiore ai 65 anni rappresentano infatti il 27 per cento tra i parlanti romancio, ma sono solo il 18 per cento della popolazione svizzera. I giovani tra gli 0 e i 24 anni costituiscono il 22 per cento della popolazione di lingua romancia (26 % nella popolazione svizzera).

Fig. 5: Piramide delle età: quota della popolazione della Svizzera e dei parlanti romancio, in base al sesso (2016–2018: dati cumulati)




Fonti: UST, RS.

Nonostante le persone parlanti romancio siano poco rappresentate nell'ILRC, i dati raccolti forniscono comunque informazioni importanti sull'uso del romancio. Le persone che parlano regolarmente il romancio tendono a usare anche altre lingue; rispetto al resto della popolazione, in questo gruppo il plurilinguismo è quindi più diffuso, tanto che il 40 per cento di queste persone utilizza regolarmente una seconda lingua e addirittura il 60 per cento usa tre o più lingue⁴. Nel complesso, in Svizzera solo il 29 per cento della popolazione parla regolarmente tre o più lingue. Quasi tutte le persone che utilizzano abitualmente il romancio usano almeno una volta alla settimana anche il tedesco (98 %), lo svizzero tedesco (94 %) o

⁴ Il tedesco e lo svizzero tedesco, così come i dialetti ticinesi e italo-grigionesi, sono considerati un'unica lingua.

entrambi (93 %). Il 41 per cento parla frequentemente anche l'inglese e più di un quarto dei romanci parla regolarmente l'italiano. Poco più di un quarto della popolazione combina il romancio o con l'italiano e il tedesco o con l'italiano e lo svizzero tedesco (fig. 6).

Fig. 6: Combinazioni del romancio con altre lingue usate regolarmente (2019)



(*) Estrapolazione basata su un massimo di 29 osservazioni; questo risultato va interpretato con prudenza. Fonti: UST, ILRC 2019.*

In media, tra il 2016 e il 2018 approssimativamente due terzi (66 %) delle circa 22 430 persone residenti in modo permanente nella regione linguistica romancia hanno indicato il romancio come la loro o una delle loro lingue principali (tabella 7).

Tabella 7: Lingue principali nella regione di lingua romancia (2016–2018)

	Frequenza	Intervallo di confidenza: ± (in %)	Quota in %
Totale	22 430	3,2	100,0
Tedesco e svizzero tedesco	10 593	4,9	47,2
Francese	(273)	(33,0)	(1,2)
Italiano e dialetto ticinese o italo-grigionese	1228	16,7	5,5
Romancio	14 782	4,0	65,9
Altre lingue	2429	11,3	10,8

(*) Estrapolazione basata su un massimo di 49 osservazioni; questo risultato va interpretato con prudenza. Il totale supera il 100 % perché gli intervistati potevano indicare più di una lingua principale. Fonti: UST, RS.*

Sempre nella regione linguistica romancia circa 14 400 persone hanno dichiarato di parlare romancio a casa, il che corrisponde a una quota di quasi il 70 per cento. Circa 7700 abitanti della regione linguistica romancia, ovvero il 62 per cento del totale, hanno indicato il romancio come lingua di lavoro (tabella 8).

Tabella 8: Lingue indicate come parlate in casa e al lavoro dalla popolazione residente permanente di età pari o superiore ai 15 anni nella regione linguistica romancia (2016–2018)

	Lingua parlata in casa			Lingua parlata al lavoro		
	Frequenza	IC in %	Quota in %	Frequenza	IC in %	Quota in %
Totale	20 669	4,3	127,1	12'505	5,7	186,4
Svizzero tedesco	8980	6,7	43,4	9'019	6,7	72,1
Tedesco	1765	15,9	8,5	3'768	10,7	30,1
Francese	(151)	(55,1)	(0,7)	(360)	(34,8)	(2,9)
Dialetto italo-grigionese o ticinese	(133)	(56,8)	(0,6)	(117)	(62,3)	(0,9)
Italiano	778	24,4	3,8	2'284	14,1	18,3
Romancio	14 461	5,2	70,0	7'766	7,3	62,1

() Estrapolazione basata su un massimo di 49 osservazioni; questo risultato va interpretato con prudenza. La possibilità di indicare lo svizzero tedesco e un dialetto ticinese o italo-grigionese è stata data solo per la lingua parlata in casa e per quella parlata al lavoro. Il totale supera il 100 % perché gli intervistati potevano indicare più di una lingua principale. Fonti: UST, RS.

Lingue minoritarie non territoriali

I dati cumulati su cinque anni (2014–2018) della RS non forniscono informazioni sufficienti sulla situazione delle lingue *jenisch* (n=3) e *yiddish* (n=13) in Svizzera.

c. Religioni e minoranze religiose nazionali

17. I dati sull'appartenenza religiosa si riferiscono alla popolazione residente permanente di età pari o superiore ai 15 anni che vive in economie domestiche private. Tra il 2000 e il 2018 le quote dei cattolici romani e della comunità protestante sono diminuite (di 7,2 e 10,8 punti percentuali rispettivamente), al contrario delle quote delle comunità musulmane (+1,7 punti percentuali), di altre comunità cristiane (+1,3 punti percentuali), di altre religioni (+0,6 punti percentuali) e delle persone senza appartenenza religiosa (+16,5 punti percentuali). La quota delle comunità ebraiche è invece rimasta praticamente invariata (0,2 %).

Tabella 9: Popolazione residente permanente di età pari o superiore ai 15 anni, in base all'appartenenza religiosa, in % (1970–2018)

Appartenenza religiosa	1970	1980	1990	2000	2010	2018
Totale	4 575 416	4 950 821	5 495 018	5 868 572	6 519 253	7 084 068
Evangelici riformati (protestanti)	48,8	45,3	39,6	33,9	28,0	23,1
Cattolici romani	46,7	46,2	46,2	42,3	38,6	35,1
Altre comunità cristiane	2,0	2,2	3,4	4,3	5,5	5,6
Comunità ebraiche	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Comunità musulmane	0,2	0,7	1,6	3,6	4,5	5,3
Altre religioni	0,1	0,2	0,3	0,7	1,1	1,3
Senza appartenenza religiosa	1,2	3,9	7,5	11,4	20,1	27,9
Nessuna indicazione	0,4	1,2	1,1	3,6	2,0	1,4

I dati dal 2010 in poi provengono dalla rilevazione strutturale. L'intervallo di confidenza è sempre inferiore a +/- 0,2 %. Fonti: UST – Censimento federale della popolazione (1970–2000), RS (2010–2018).


Le comunità religiose si differenziano per diversi aspetti di ordine demografico, tra cui soprattutto la struttura per età e la componente migratoria.

Le *comunità ebraiche* presentano una struttura stabile e ben ripartita tra le varie fasce d'età. L'effetto migratorio sulle comunità ebraiche risale in effetti a un passato più remoto ed è quindi più debole. Al loro interno il 37 per cento è costituito da cittadini svizzeri senza un passato migratorio (rispetto al 61 % nella media svizzera) mentre il 32 per cento ha un passato migratorio (rispetto al 14 % nella media svizzera) e il 29 per cento è costituito da stranieri di prima generazione (contro il 22 % nella media svizzera).

Discriminazioni a causa dell'appartenenza religiosa

La domanda relativa alle discriminazioni subite a causa dell'appartenenza religiosa è stata inserita per la prima volta nell'ILRC nel 2019. L'8,2 per cento della popolazione ha dichiarato di essere stato discriminato a causa della propria appartenenza religiosa nel corso degli ultimi dodici mesi. Osservando le diverse appartenenze religiose, si evince che il 35 per cento delle persone che fanno parte delle comunità musulmane ha indicato di essere stato vittima di discriminazioni fondate sulla religione in almeno un caso concreto in Svizzera (fig. 7). Seguono le persone di altre religioni e quelle appartenenti ad altre comunità evangeliche, con rispettivamente il 26 e il 17 per cento. Tra tutti gli intervistati, anche 50 persone di fede ebraica hanno riferito un'esperienza di discriminazione. Essendo però tale numero insufficiente per raggiungere risultati statisticamente affidabili, le comunità ebraiche sono state classificate nella categoria «altre religioni».

Fig. 7: Esperienza di discriminazione religiosa negli ultimi dodici mesi in almeno un caso concreto in Svizzera, in base all'appartenenza religiosa (2019)



Fonti: UST, ILRC 2019.

d. Minoranze nazionali jenisch e sinti e manouche

18. I risultati del modulo «Diversità» dell'*Indagine sulla convivenza in Svizzera* (VeS) condotta nel 2019 dall'UST nel quadro delle **rilevazioni multitematiche Omnibus** offrono per la prima volta informazioni dettagliate sull'accettazione sociale dello stile di vita nomade. Il 67 per cento della popolazione (pari a due terzi) ritiene che questo stile di vita faccia parte della diversità svizzera, e il 56 per cento pensa che la Svizzera dovrebbe fare di più per le comunità itineranti, soprattutto in considerazione della mancanza di aree di stazionamento. Lo stile di vita nomade è piuttosto ben accettato in Svizzera: il 63 per cento della popolazione considera la cultura di queste minoranze una risorsa per il Paese. Va notato, tuttavia, che pochissimi degli intervistati hanno contatti con le due minoranze jenisch e sinti e manouche: nelle tre regioni linguistiche principali solo il dieci per cento ha affermato di aver avuto contatti con qualcuno appartenente all'una o all'altra comunità, perlomeno a sua conoscenza. In generale, si può quindi affermare che la popolazione non è molto informata su queste minoranze, ma sarebbe interessata a conoscerle meglio. Tre quarti degli intervistati auspicano cioè un'informazione supplementare sulla storia e la cultura degli Jenisch e dei Sinti e Manouche in Svizzera.

L'indagine dell'UST è stata condotta su un campione di 3000 persone di età compresa tra i 15 e gli 88 anni, selezionate secondo il principio aleatorio dal registro di campionamento. La rilevazione è stata realizzata con un metodo misto, nel senso che i partecipanti potevano scegliere tra un questionario online e un'intervista telefonica. Il rapporto preparato dal SLR fornisce una lettura dei dati statistici raccolti, i risultati delle interviste condotte prima dell'indagine e le valutazioni dei rappresentanti delle minoranze interessate. Per maggiori informazioni :

www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/frb/resoconto-periodico-e-monitoraggio/inchiesta.html

2. Sviluppi relativi al campo d'applicazione della Convenzione-quadro e della Carta

Stato delle domande di riconoscimento di nuove minoranze nazionali o di nuove lingue regionali/minoritarie o di nuove lingue non territoriali

a. Convenzione-quadro: i Rom

Convenzione-quadro: art. 3

Raccomandazione del Comitato consultivo della Convenzione-quadro (Quarto parere, n. 31)

«Il Comitato consultivo incoraggia le autorità federali a mantenere un approccio inclusivo per quanto concerne il campo d'applicazione della Convenzione-quadro, invitandole inoltre a riesaminare i criteri di residenza di lunga durata e di nazionalità affinché le persone appartenenti a minoranze nazionali possano beneficiare di questi diritti articolo per articolo. Il Comitato esorta altresì le autorità a rispondere in tempi ragionevoli alle richieste di riconoscimento come minoranza nazionale che vengono loro sottoposte».

19. Nei commenti del dicembre 2018 sul Quarto parere sulla Svizzera del Comitato consultivo della Convenzione-quadro il Consiglio federale ha già avuto modo di spiegare la decisione adottata il 1° giugno 2018, secondo la quale i Rom non sono riconosciuti come minoranza nazionale svizzera. Tale decisione si basa sulla constatazione che, secondo la dichiarazione interpretativa emanata dalla Svizzera contestualmente alla ratifica della Convenzione-quadro, i criteri per il riconoscimento non sarebbero soddisfatti. Il Consiglio federale ha tuttavia precisato che i Rom sono parte integrante della società svizzera e ha sottolineato l'importanza di proteggerli contro fenomeni di razzismo e discriminazione.

I Rom godono degli stessi diritti degli altri cittadini svizzeri, compreso il diritto di vivere la propria cultura e di parlare la propria lingua. La Confederazione sostiene già progetti per promuovere la lingua e la cultura dei Rom.

b. La Carta: francoprovenzale, francocontese, romani

Carta: art. 1

Francoprovenzale e francocontese

Raccomandazione n. 3 del Comitato dei Ministri in merito alla Carta

«Il Comitato dei Ministri raccomanda alla Svizzera di precisare se il francoprovenzale e il giurassiano possano essere considerati lingue a pieno titolo, ammissibili alla protezione sancita nell'articolo 7 paragrafi da 1 a 4».

Raccomandazione del Comitato di esperti della Carta (§ 12–17 del rapporto del Comitato di esperti)

*«Il Comitato di esperti chiede alle autorità svizzere di precisare se il **francoprovenzale e il giurassiano** possano essere considerati lingue a pieno titolo, ammissibili alla protezione sancita nell'articolo 7 paragrafi da 1 a 4».*

20. Nel quadro dell'adozione del Settimo rapporto d'attuazione, il Consiglio federale ha riconosciuto il francoprovenzale e il francocontese come lingue regionali o minoritarie ai sensi dell'articolo 7 della Carta. Questo riconoscimento è stato fatto d'intesa con i Cantoni interessati (Friburgo, Giura, Vallese e Vaud) e con la Conferenza intercantonale dell'istruzione pubblica della Svizzera romanda e del Ticino (CIIP). La promozione di queste lingue rientra in effetti nell'ambito di competenza della Confederazione e dei Cantoni.

La Carta lascia agli Stati partecipanti un certo margine d'apprezzamento nell'attuazione degli obiettivi che si impegnano a perseguire e non crea diritti individuali per i parlanti di lingue regionali o minoritarie, poiché le sue disposizioni non sono direttamente applicabili. La Confederazione e i Cantoni hanno tracciato il quadro del riconoscimento stabilendo che l'impegno dei Cantoni si inserirà nelle loro rispettive politiche di promozione culturale, fermo restando che i Cantoni non sono tenuti a mettere in atto nuove iniziative specifiche e che le loro attività in questo ambito saranno sussidiarie a quelle di associazioni e organismi privati.

Raccomandazione n. 4 del Comitato dei Ministri in merito alla Carta

«Il Comitato dei Ministri raccomanda alla Svizzera di riconsiderare la propria posizione ufficiale e, d'intesa con gli interessati, di riconoscere il **romani** come lingua non territoriale ai sensi della Carta».

Raccomandazione del Comitato di esperti della Carta (§ 18 del rapporto del Comitato di esperti)

«Il Comitato di esperti invita le autorità svizzere a riconsiderare la propria decisione e a indicare nel loro prossimo rapporto periodico il **romani** come lingua non territoriale tradizionalmente presente in Svizzera».

21. In Svizzera i Rom non sono considerati una minoranza nazionale (§ 19). La loro lingua, il romani, non è – ai sensi di quanto previsto nella Carta – tradizionalmente usata in Svizzera e non può quindi essere riconosciuta come lingua non territoriale.

I *Sinti e Manouche*, che insieme agli Jenisch sono stati riconosciuti come minoranza nazionale ai sensi della Convenzione-quadro sotto il termine generico di «nomadi», parlano il «sintitikes», una variante del romani, limitandone l'uso all'ambiente familiare, come nel caso dello jenisch. La mostra itinerante sui Sinti "Sinti, deine unbekannten Nachbarn" / "Sinti, i tuoi vicini sconosciuti") un'iniziativa lanciata dai Sinti stessi nel 2018 e organizzata in stretta collaborazione con i rappresentanti di questa minoranza, ha pubblicamente illustrato, su diversi pannelli espositivi, per la prima volta in Svizzera la lingua dei Sinti.

Nel 2018 l'UFC ha commissionato uno studio per esaminare la situazione e la diffusione del sintitikes in Svizzera. Fermo restando che non sussistono dati quantitativi esatti sui Sinti e Manouche che vivono in Svizzera né su quante persone parlino il sintitikes, lo studio giunge alla conclusione che i parlanti non vogliono far conoscere e trasmettere la propria lingua, considerandola il loro «più grande tesoro», il loro «segreto». Giustificano questo atteggiamento vedendo in esso una forma di protezione. In questo senso la situazione del sintitikes non è paragonabile a quella dello jenisch e, per le ragioni esposte, il riconoscimento del sintitikes come lingua non territoriale non è all'ordine del giorno.

c. Altri sviluppi

22. Quattro postulati identici depositati nel giugno 2019 (19.3668 Regula Rytz, 19.3670 Lohr, 19.3672 Romano e 19.3684 Reynard) incaricano il Consiglio federale di presentare in un rapporto **le possibilità di riconoscimento giuridico delle tre lingue dei segni svizzere**, ossia la «langue des signes française», la «Deutschschweizer Gebärdensprache» e la «lingua dei segni italiana». In vista della preparazione del rapporto, il Consiglio federale ha consultato la Federazione svizzera dei sordi (SGB–FSS) e ha poi stilato una panoramica dei problemi delle persone con disabilità uditiva e delle loro esigenze in materia di formazione e promozione linguistica, accesso all'informazione, parità di accesso al mercato del lavoro e accesso senza barriere alle cure mediche. Il rapporto del Consiglio federale ha passato in rassegna le diverse forme di riconoscimento delle lingue dei segni.

3. Lotta contro le discriminazioni e protezione generale dei diritti umani: sviluppi

Raccomandazione del Comitato dei Ministri in merito alla Convenzione-quadro

«Intensificare gli sforzi delle autorità **federali** per sensibilizzare il grande pubblico alla **legislazione in vigore contro le discriminazioni** e per riesaminare la possibilità di adottare una **legislazione federale generale contro le discriminazioni**».

23. La mancanza di una legislazione globale contro le discriminazioni è in linea con la tradizione monistica e con il sistema federalista della Svizzera. Il nostro Paese persegue *un approccio* in base al quale il divieto di discriminazione è codificato in modo *settoriale*, il che consente di fornire la risposta istituzionale più appropriata a ogni ambito specifico (uguaglianza di genere, uguaglianza delle persone con disabilità ecc.). Il Consiglio federale, così come il Parlamento federale, continuano a ritenere che gli strumenti giuridici esistenti offrano una protezione efficace contro le discriminazioni. Ritengono tuttavia che occorra migliorare la conoscenza di questi strumenti e facilitare ulteriormente l'accesso alla giustizia.

In collaborazione con alcuni parlamentari e organizzazioni della società civile, nel 2021 *la Commissione federale contro il razzismo (CFR)* prevede di riavviare la discussione sulle possibilità e le condizioni per migliorare la protezione contro le discriminazioni nel diritto civile. La CFR ha commissionato all'Istituto svizzero di diritto comparato uno studio sulla protezione contro le discriminazioni prevista dal diritto civile

di altri Paesi europei. Si prevede che questo studio comparativo sia completato e pubblicato nell'autunno del 2021. La CFR deciderà su questa base come procedere con il progetto.

Raccomandazione del Comitato dei Ministri in merito alla Convenzione-quadro

«Creare il prima possibile un'istituzione nazionale per i diritti umani conforme ai Principi di Parigi, garantendone soprattutto l'autonomia istituzionale e finanziaria, la piena capacità di promuovere e proteggere i diritti umani e un ampio mandato».

24. Il 13 dicembre 2019 il Governo svizzero ha adottato il progetto per la creazione di un' *istituzione nazionale per i diritti umani* (INDU) e ha esteso fino alla fine del 2022 il mandato del progetto pilota (Centro di competenza svizzero per i diritti umani, CSDU). Il disegno di legge è stato presentato al Parlamento, che lo sta esaminando. L'obiettivo è che la nuova istituzione sia operativa nel 2022/2023. Il Consiglio federale è quindi pronto a sostituire il CSDU con un'INDU permanente, avente la forma giuridica di un ente di diritto pubblico. Questo modello tiene debitamente conto dei risultati della consultazione pubblica del 2017 e dei Principi di Parigi. Si prevede di incorporare le disposizioni sull'INDU nella legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo. Secondo la proposta del Consiglio federale, l'INDU sarà indipendente, garantirà una rappresentanza pluralista delle forze sociali interessate e beneficerà del sostegno finanziario della Confederazione. Un obiettivo è che i Cantoni sostengano i costi delle infrastrutture. L'INDU dovrebbe avere un ampio mandato di promozione e protezione dei diritti umani. Sulla base delle esperienze del progetto pilota, i compiti dell'INDU saranno definiti come segue: informazione e documentazione; ricerca; consulenza; promozione del dialogo e della cooperazione; educazione e sensibilizzazione ai diritti umani; scambi a livello internazionale. Secondo il progetto, l'INDU non svolgerà invece compiti amministrativi, non fungerà da mediatore e non si occuperà di casi individuali.

Raccomandazione del Comitato dei Ministri in merito alla Convenzione-quadro

«Creare istituzioni del difensore civico («ombudsperson institutions») a livello federale e cantonale».

25. Entrambe le Camere federali hanno accettato nel 2020 una mozione (19.3633 Noser Ruedi) che incarica l'Esecutivo di presentare un progetto di base legale per l'istituzione a livello nazionale di un *difensore civico dei diritti dell'infanzia*. Questa struttura dovrà essere indipendente dall'Amministrazione federale e facilmente accessibile ai bambini, ai giovani sotto i 18 anni e alle persone ad essi vicine. Il suo ruolo sarà di informare e consigliare i minori sui loro diritti, in modo da garantire loro l'accesso alla giustizia. Se necessario, fungerà da intermediaria tra i minori e gli organi statali e potrà formulare raccomandazioni.
26. Nel *Cantone di Zugo* il difensore civico, operativo dal 1° gennaio 2011, non osserva un aumento dei reclami riguardanti le minoranze.

Nel Cantone di Zurigo è stato istituito un difensore civico nel 1977 attraverso una modifica della legge sull'organizzazione giudiziaria («Verwaltungsrechtspflegegesetz») e nel 2005 è stato incorporato nella Costituzione cantonale.

Nel Cantone di Argovia il gruppo PPD ha depositato una mozione (19.65) il 27 agosto 2019, con la quale chiede l'istituzione di un difensore civico. Sono in corso i lavori per elaborare la base legale necessaria e si prevede che il difensore civico potrà iniziare le sue attività per la metà del 2023.

Il *Cantone del Vallese* sta valutando la possibilità di istituire un difensore civico cantonale il cui ruolo sarebbe quello di rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti dei servizi pubblici cantonali agendo come un intermediario neutrale. Questa figura potrebbe quindi svolgere un ruolo importante a livello di informazione, facilitare i contatti prima che le decisioni vengano prese, identificare le difficoltà prima che raggiungano un punto critico, disinnescare i conflitti e contribuire così a sgravare le autorità amministrative e giudiziarie da ricorsi e denunce superflui. I compiti e le competenze del difensore civico cantonale dovrebbero essere definiti nel 2021, in vista dell'entrata in servizio nel 2022.

Da marzo 2019 il *Cantone di Ginevra* ha istituito un ufficio del difensore civico («Bureau de médiation administrative») per trattare le controversie tra l'amministrazione e i cittadini in modo extragiudiziale. Inoltre, alla fine di gennaio 2021 il Parlamento cantonale ha accolto all'unanimità una mozione riguardante l'istituzione di un osservatorio cantonale e di centri di ascolto contro le discriminazioni («Pour un observatoire cantonal et des centres d'écoute contre les discriminations»). Per dare seguito a questa mozione, si dovranno creare centri di ascolto simili a quello che esiste già per il razzismo e per altre forme di discriminazione, in particolare quelle basate su sesso, genere, disabilità ecc.

Il *Cantone di Neuchâtel* dichiara di non avere attualmente un'istituzione di mediazione indipendente dall'amministrazione cantonale nel campo della lotta contro le discriminazioni e della protezione generale dei diritti umani, precisando tuttavia che esistono altre possibilità di mediazione. Tra queste, in primo luogo un servizio per la coesione multiculturale («Service de la cohésion multiculturelle», COSM), responsabile dell'attuazione di misure e servizi nel campo dell'integrazione interculturale e della lotta contro la discriminazione e il razzismo. Il COSM garantisce una funzione di mediazione tra le autorità da una parte e le comunità migranti e i *gruppi di persone con stile di vita nomade* dall'altra. Inoltre, il centro di consulenza istituito dal COSM offre servizi personalizzati, confidenziali e gratuiti in materia di discriminazione e razzismo, tra cui consulenza, informazione, supporto amministrativo e mediazione.

IV. Sviluppi relativi alle lingue regionali o minoritarie e alle minoranze linguistiche nazionali

1. L'italiano nel Cantone dei Grigioni

a. Meccanismi di partecipazione, informazione, sensibilizzazione (riguardanti la Carta e la Convenzione-quadro in generale) e consultazione

27. Come già menzionato cfr. § 4 e § 7), i Cantoni italo-foni e le varie organizzazioni di difesa degli interessi dei parlanti italiano sono stati *consultati o associati all'elaborazione del presente rapporto*.

Nel novembre del 2019 l'Amministrazione federale (DDIP/DFAE e UFC/DFI) ha organizzato un evento di monitoraggio sull'attuazione della Convenzione-quadro e della Carta (cfr. § 11) incentrato sul ruolo dell'italiano e del romancio in Svizzera.

b. Politica, legislazione e pratica linguistiche

Convenzione-quadro: art. 5, 9, 10, 11, 12, 16

Carta: art. 7.1.a, b, c, d, e

28. In virtù degli articoli 21 e 22 della legge sulle lingue, la Confederazione stanziava al Cantone dei Grigioni un contributo finanziario annuo di circa 5,2 milioni di franchi per misure destinate a salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana. A essere sovvenzionate sono le misure cantonali di carattere generale (insegnamento, traduzione, pubblicazioni, produzione di materiale didattico nelle lingue minoritarie ecc.), attività sovregionali di organizzazioni e istituzioni («Pro Grigioni», «Lia Rumantscha»), nonché attività editoriali retoromance («Chasa Editura rumantscha») e la promozione della lingua romancia nei media («Fundaziun Medias Rumantschas»). I contributi stanziati sono gestiti attraverso un contratto di prestazione con il Cantone dei Grigioni (attualmente, per il periodo 2021–2024).

Nel 2018 la Confederazione ha commissionato una valutazione esterna per stabilire l'impatto del suo sostegno finanziario alle lingue italiana e romancia nel Cantone dei Grigioni (rapporto di valutazione del Centro per la democrazia di Aarau («Zentrum für Demokratie»), disponibile qui: https://www.bak.admin.ch/dam/bak/de/dokumente/sprachen_und_kulturelleminderheiten/berichte/2019-04-25_BAK_Evaluationsbericht_ZDA.pdf.download.pdf/2019-04-25_BAK_Evaluationsbericht_ZDA.pdf).

Con questa valutazione il Consiglio federale risponde anche al postulato 15.4117 «Allegra, lunga vita al romancio e all'italiano!», nel quale la consigliera nazionale Semadeni chiede un rapporto sulla situazione di queste due lingue minoritarie.

Dalla valutazione emerge che l'italiano rimane in gran misura la lingua ufficiale, lavorativa e quotidiana incontrastata nella sua regione tradizionale di diffusione nel Cantone dei Grigioni. La sfida principale per l'italiano consiste nel rapporto tra i parlanti da un lato e le autorità cantonali e le imprese parastatali dall'altro, e quindi nelle difficoltà che si frappongono al suo assurgere a lingua ufficiale alla pari in tutto il sistema statale del Cantone.

La raccomandazione più importante scaturita dalla valutazione per quanto riguarda l'italiano è quindi quella di rafforzare il plurilinguismo nell'amministrazione cantonale. Poiché molti degli italo-foni che vivono nei Grigioni sono monolingui, urge aumentare l'accettazione e l'uso dell'italiano nell'amministrazione cantonale e nelle imprese parastatali. I dipendenti di lingua tedesca dell'amministrazione dovrebbero migliorare la loro conoscenza dell'italiano, mentre i candidati di lingua italiana non dovrebbero essere svantaggiati

perché non sanno il tedesco. Ogni servizio dell'amministrazione dovrebbe impiegare dipendenti delle tre lingue ufficiali, in modo da garantire la comunicazione orale e scritta in tutte e tre le lingue.

29. All'inizio del 2021 il Governo del Cantone dei Grigioni ha deciso di istituire il servizio di coordinamento denominato «Amministrazione plurilingue», inteso a fornire sia un sostegno ai servizi dell'amministrazione cantonale nel mettere in atto quanto prescritto dalla legislazione sulle lingue, sia consulenza ai Comuni riguardo a questioni correlate all'attuazione della legge sulle lingue.

Un gruppo di lavoro composto da una rappresentanza dell'amministrazione cantonale e delle organizzazioni linguistiche ha inoltre elaborato per conto del Governo circa 80 proposte di misure concrete, finalizzate a promuovere le lingue⁵ e riguardanti diversi campi d'azione: l'*amministrazione cantonale*, nell'ambito del quale ci si occupa per esempio della presenza trilingue sui social media ed è prevista l'istituzione del servizio di coordinamento «Amministrazione plurilingue»; il *settore della formazione*, dove in futuro si dovranno concentrare maggiormente le risorse; determinati aspetti della *governance*, dello sviluppo strategico, della *situazione dei media* e della *digitalizzazione*, dell'*identità linguistica*; nonché misure *al di fuori dell'area di diffusione* delle lingue minoritarie romancio e italiano. Le misure proposte riguardano anche organizzazioni, in particolare la Lia Rumantscha, la Pro Grigioni Italiano, la Fundaziun Medias Rumantschas, l'Alta scuola pedagogica dei Grigioni e Grigioni Vacanze.

Il Governo del Cantone dei Grigioni ha preso atto delle «Proposte di misure per la promozione delle lingue nel Cantone dei Grigioni» dell'ottobre 2020 nella decisione n. 85 del 2 febbraio 2021. L'elenco va inteso come una risposta al rapporto del Centro per la democrazia di Aarau del marzo 2019 e rappresenta uno strumento di lavoro completo e ampiamente sostenuto per l'ulteriore sviluppo della promozione delle lingue. Si prevede di includere diverse misure nei contratti di prestazione stipulati con le organizzazioni linguistiche per il periodo 2021–2024. Nel contempo, i servizi cantonali sono stati incaricati di attuare le prime misure.

Sempre per il periodo 2021–2024 il Cantone dei Grigioni ha messo a punto una «Strategia per la promozione della cultura»⁶: uno dei punti centrali della promozione è la molteplicità linguistica e regionale, raggiungibile attraverso varie misure volte a rafforzare il plurilinguismo dell'offerta culturale (traduzioni di progetti ed eventi culturali, spettacoli multilingue) nonché lo scambio tra comunità linguistiche e regionali (tournée, spettacoli e progetti culturali).

30. *L'associazione Pro Grigioni italiano* è nel complesso soddisfatta del processo pragmatico e propositivo imboccato dal Cantone e ritiene che la strada intrapresa vada effettivamente nella direzione di una migliore tutela delle minoranze.

c. Insegnamento

Convenzione-quadro: art. 12.3, 13, 14

Carta: art. 7.1.f, g, h; 8.1a (i), a (iv), b (i), c (i), c (ii), d (i), d (iii), e (ii), f (i), f (iii), g, h, i

Raccomandazione del Comitato consultivo della Convenzione-quadro (Quarto parere, n. 109–111)
«Il Comitato consultivo esorta le autorità del Cantone dei Grigioni/Graubünden/Grischun ad assicurare il finanziamento necessario alla traduzione o alla produzione di materiali didattici in italiano».

31. *Scuola dell'obbligo*: l'italiano è usato come lingua d'insegnamento nei Comuni italofoeni del Cantone dei Grigioni a tutti i livelli della scuola dell'obbligo (scuola dell'infanzia, livello elementare, livello secondario I). Inoltre, il livello primario della scuola di Maloja è bilingue, in modo da offrire un'immersione parziale nelle due lingue. Il personale docente di lingua italiana alla scuola dell'infanzia e al livello primario è formato nei cicli di studio dell'Alta scuola pedagogica dei Grigioni a Coira. In relazione alle proposte di misure sulla promozione delle lingue (cfr. §29), l'Ufficio della formazione medio-superiore è stato incaricato di attuare una strategia di assunzione del personale docente di lingua romancia e italiana.

Livello secondario II: l'elenco di misure menzionato sopra (cfr. §29) rappresenta, conformemente alla decisione del Governo, uno strumento di lavoro completo e ampiamente sostenuto per l'ulteriore pianificazione nell'ambito dell'insegnamento delle lingue. Sulla base della suddetta decisione, l'Ufficio della formazione medio-superiore è stato tra le altre cose incaricato di attuare le seguenti misure nel settore della scuola media superiore:

- strategia per il reclutamento di insegnanti di lingua romancia e italiana;

5 Cfr. https://www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2021/Documents/Sprachenf%C3%B6rderung_Kanton-GR_Massnahmenvorsch%C3%A4ge_IT.pdf

6 Strategia per la promozione della cultura dei Grigioni 2021–2024

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afk/kfg/kulturfoerderung/konzept/Documents/KFK%202021%20-%202024_IT.pdf

- promozione dell'attività didattica nelle lingue cantonali quale prima e seconda lingua nelle scuole medie superiori;
- miglioramento dei mezzi didattici grazie a contributi versati a scuole medie superiori e a scuole professionali per la traduzione di offerte digitali;
- maturità bilingue nelle scuole medie superiori private;
- mandato formativo per scuole medie superiori private;
- sensibilizzazione a livello scolastico sui vantaggi del plurilinguismo.

Il *materiale* didattico viene pubblicato nelle lingue tedesco, romancio e italiano (art. 35 Legge scolastica). Il Governo decide in merito all'edizione o alla rielaborazione di materiale didattico; per gli strumenti che saranno presumibilmente utilizzati da meno di 500 allievi potrà optare per soluzioni più economiche (art. 29 Ordinanza relativa alla legge scolastica). Non sussiste il diritto ad avere a disposizione tutti i materiali didattici o tutte le parti di un materiale didattico in una data lingua. La pubblicazione del materiale didattico in italiano segue la tradizione precedente e si basa sulle risorse finanziarie messe a disposizione nel bilancio dal Gran Consiglio. Attualmente, per la prima volta nel Cantone dei Grigioni, si sta progettando una serie di materiali didattici per l'italiano come prima lingua per tutte le classi della scuola dell'obbligo.

32. *Secondo la Pro Grigioni italiano* i materiali didattici in italiano sono insufficienti: mancano testi per l'insegnamento dell'italiano, come anche un libro di testo per il ciclo di scuola elementare nel resto del Cantone. Inoltre, secondo PGI, i materiali attuali spesso non rappresentano la specificità dell'italiano a livello regionale. Si segnala da parte del Cantone dei Grigioni che attualmente si sta sviluppando una serie di materiali didattici per l'italiano come prima lingua (cfr. sopra).

d. Giustizia

Convenzione-quadro: art. 10.3

Carta: art. 7.1.d; 9.1.a (i), a (ii), a (iii), b (i), b (ii), b (iii), c (i), c (ii), d; 9.2.a; 9.3

Raccomandazione del Comitato dei Ministri in merito alla Convenzione-quadro

«Promuovere ulteriormente l'uso delle lingue minoritarie nelle attività quotidiane, nelle campagne di informazione, nell'amministrazione e nel sistema giudiziario del Cantone dei Grigioni».

33. Per sostituire il giudice italofono del Tribunale cantonale dei Grigioni dimessosi lo scorso anno, il Parlamento ha eletto un altro giudice di madrelingua italiana. Al Tribunale cantonale lavorano inoltre due attuari di madrelingua italiana a tempo pieno e, a seconda delle necessità, vengono impiegati altri attuari sempre di madrelingua italiana.

Nella giuria di cinque membri del Tribunale amministrativo dei Grigioni la situazione si presenta simile, con un giudice e due attuari di lingua italiana.

e. Autorità amministrative (federali, cantonali e comunali) e servizi pubblici

Convenzione-quadro: art. 10.2, 11.1, 11.3

Carta: art. 7.1.d; 10.1.a (i), b, c, 10.2.a, b, c, d, e, f, g, 10.3. a; 10.4.a, b, c, 10.5

Uso della lingua italiana a livello dell'amministrazione e dei servizi pubblici del Cantone dei Grigioni

Raccomandazione del Comitato dei Ministri in merito alla Convenzione-quadro (cfr. anche il Quarto parere, n. 91 e 93)

«Promuovere ulteriormente l'uso delle lingue minoritarie nelle attività quotidiane, nelle campagne di informazione, nell'amministrazione e nel sistema giudiziario del Cantone dei Grigioni».

Raccomandazione del Comitato consultivo della Convenzione-quadro (Quarto parere, n. 107 + n. 97)

«Il Comitato consultivo sollecita le autorità federali e cantonali a esaminare l'opportunità di promuovere nuove azioni di sensibilizzazione sui diritti linguistici delle persone appartenenti alle minoranze nazionali nell'amministrazione cantonale e nel sistema giudiziario dei Cantoni bilingui o trilingui».

Raccomandazione n. 2 del Comitato dei Ministri in merito alla Carta

«Il Comitato dei Ministri raccomanda alle autorità svizzere di continuare a promuovere l'uso della lingua italiana nell'amministrazione cantonale e nel settore pubblico sotto controllo cantonale nei Grigioni».

Raccomandazione del Comitato di esperti della Carta (rapporto, cap. 2.1.2)

«Il Comitato di esperti raccomanda alle autorità svizzere di promuovere l'uso dell'italiano nell'amministrazione cantonale dei Grigioni».

34. È garantito l'accesso ai documenti dell'amministrazione e del Parlamento cantonali in italiano. Gli interventi parlamentari e le relative risposte dell'Esecutivo sono tradotte in italiano e, ove possibile, sono tradotti anche altri documenti del Parlamento stilati in tedesco. La Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese è disponibile nelle tre lingue cantonali, al pari dei disegni di legge presentati con i messaggi e dei comunicati stampa.

Secondo il Cantone dei Grigioni occorre invece fare di più per quanto riguarda la traduzione in italiano di *siti web* istituzionali, tra cui quelli delle aziende parastatali, della Banca cantonale e dell'ospedale (cfr. § 81 del rapporto del Comitato di esperti della Carta).

35. *La Pro Grigioni italiano* conferma le problematiche legate alla comunicazione cantonale che avviene prevalentemente in tedesco. Esistono inoltre problemi legati ai bandi di concorso per i dipendenti cantonali, che non tengono in considerazione il panorama linguistico cantonale e che di fatto rendono l'accesso agli italofoeni più difficile. Le autorità cantonali comunicano spesso, anche nelle regioni italofone, in tedesco.
36. Per quanto riguarda l'assunzione di persone di lingua italiana per incarichi nell'amministrazione cantonale (§ 58 e 79 del rapporto del Comitato di esperti della Carta), si può affermare quanto segue:
- gli annunci di lavoro sono tradotti in tre lingue (italiano, romancio e tedesco);
 - lo strumento per presentare la propria candidatura è disponibile in tedesco e italiano;
 - negli annunci di lavoro si sottolinea che la conoscenza dell'italiano è auspicabile o costituisce un titolo preferenziale.

Nella tabella qui sotto è riportato il numero di collaboratori di lingua italiana nei quattro più alti livelli salariali dell'amministrazione cantonale:

Classe di stipendio 24	8	Collaboratori	su	55	Collaboratori	=	15 %
Classe di stipendio 25	0	Collaboratori	su	6	Collaboratori	=	0 %
Classe di stipendio 26	6	Collaboratori	su	11	Collaboratori	=	55 %
Classe di stipendio 27	0	Collaboratori	su	2	Collaboratori	=	0 %
Classe di stipendio 28	3	Collaboratori	su	5	Collaboratori	=	60 %
Totale	17	Collaboratori	su	79	Collaboratori	=	22 %

Nella tabella qui sotto è riportato il numero di collaboratori di lingua italiana nei quattro più alti livelli salariali dei tribunali cantonali (tribunali regionali, Tribunale cantonale e Tribunale amministrativo):

Classe di stipendio 24	8	Collaboratori	su	55	Collaboratori	=	15 %
Classe di stipendio 25	0	Collaboratori	su	29	Collaboratori	=	0 %
Classe di stipendio 26	6	Collaboratori	su	26	Collaboratori	=	23 %
Classe di stipendio 27	0	Collaboratori	su	2	Collaboratori	=	0 %
Classe di stipendio 28	3	Collaboratori	su	5	Collaboratori	=	60 %
Totale	17	Collaboratori	su	117	Collaboratori	=	15 %

37. *Misure di formazione in italiano per il personale delle amministrazioni cantonali e comunali*: dal 2012 il Cantone dei Grigioni offre ogni anno corsi gratuiti di lingua italiana (a vari livelli) nell'ambito del suo programma centrale di formazione continua per tutti i dipendenti dell'amministrazione cantonale, dei tribunali cantonali e delle istituzioni cantonali autonome (Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Assicurazione fabbricati Grigioni e Cassa pensioni dei Grigioni). I corsi si svolgono solitamente durante la pausa pranzo. Il Cantone dei Grigioni concede generalmente ai suoi impiegati un sostegno finanziario per i soggiorni linguistici.

Indicazioni topografiche

Raccomandazione del Comitato consultivo della Convenzione-quadro (Quarto parere, n. 96 e 94–95)
 «Il Comitato consultivo esorta le autorità federali e cantonali a promuovere l'uso di indicazioni topografiche bilingui o trilingui nei Cantoni e nei Comuni bilingui o trilingui, in particolare estendendo le possibilità giuridiche di apporre cartelli di questo tipo nelle zone tradizionalmente abitate da persone appartenenti alle minoranze linguistiche, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 della Convenzione-quadro».

38. Conformemente all'articolo 8 capoverso 1 dell'ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni «le insegne di edifici dell'Amministrazione cantonale, di altri edifici e scuole cantonali accessibili al pubblico vengono realizzate nelle lingue ufficiali del comune di ubicazione; a Coira questi edifici recano insegne in tutte e tre le lingue ufficiali». Al capoverso 2 si legge che: «su[i] cartelli di località, indicatori di direzione e cartelli segnaletici lungo strade cantonali vengono utilizzate le lingue ufficiali della rispettiva località».

Secondo quanto comunicato dal Cantone dei Grigioni, nell'ambito della prossima revisione parziale dell'ordinanza sulle lingue (data da definire) si vaglierà più in dettaglio un'estensione delle possibilità giuridiche di apporre cartelli e iscrizioni topografiche (uso di indicazioni topografiche bilingui o trilingui) nelle zone tradizionalmente abitate da persone appartenenti alle minoranze linguistiche.

f. Media nelle lingue minoritarie / tasso di rappresentanza delle minoranze in seno al «personale» dei media interessati / rappresentanza delle minoranze nei contenuti prodotti dai media

Convenzione-quadro: art. 6 e 9

Carta: art. 7.1.d; 11.1.a (i), e (i), g, 11.2, 11.3

Raccomandazione del Comitato consultivo della Convenzione-quadro (Quarto parere, n. 81, 84)

«Il Comitato consultivo invita le autorità federali e cantonali a garantire che i termini della concessione al servizio pubblico di radiotelevisione rispettino i diritti delle persone appartenenti alle minoranze linguistiche derivanti dall'articolo 9 della Convenzione-quadro, nonché a provvedere affinché questi termini siano osservati nella pratica dal servizio pubblico di radiotelevisione. Il Comitato consultivo incoraggia altresì le autorità federali e cantonali a continuare a sostenere la pubblicazione e la diffusione [...] dei media italofoni».

39. *A livello federale:* in risposta alla mozione Maissen (10.3055) del 4 marzo 2010, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di chiedere alla Società svizzera di radiotelevisione (SSR) di intensificare le misure per promuovere lo scambio interculturale e la comprensione reciproca tra le diverse regioni linguistiche della Svizzera. La SSR si è pertanto adoperata per costruire ponti tra le regioni linguistiche. Dal 2013 la SSR informa periodicamente il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), responsabile del dossier, su quanto intrapreso per soddisfare le aspettative del Consiglio federale in questo ambito. Nella nuova concessione, entrata in vigore il 1° gennaio 2019, il Consiglio federale ha descritto esplicitamente l'impegno della SSR per lo scambio linguistico e l'obbligo di presentare un rendiconto a questo proposito. L'articolo 12 della nuova concessione, del 29 agosto 2018, prevede in particolare che la SSR consideri le altre regioni linguistiche nell'offerta informativa di attualità e in altre offerte che destano grande interesse presso il pubblico. La relazione annuale della SSR dovrà inoltre indicare le misure tese a rafforzare lo scambio tra le regioni linguistiche (art. 38 cpv. 2 lett. c Concessione SSR). Va tuttavia rilevato che nella concessione SSR non figurano requisiti quantitativi.

La copertura giornalistica in lingua italiana nel Cantone dei Grigioni è assicurata dalle redazioni di Coira e Lugano. A questo scopo, la SSR impiega attualmente sei giornalisti (5,9 % ETP).

L'UFCOM segue e verifica in permanenza i programmi della SSR allo scopo di esaminare i progressi fatti nella promozione degli scambi tra le regioni linguistiche. L'UFCOM ritiene che la SSR soddisfi attualmente i requisiti sanciti nella concessione, ma auspica un impegno ancora maggiore.

40. *A livello cantonale:* sulla questione della situazione e della promozione dei media nel Cantone dei Grigioni, nel 2018 è stata depositata un'interrogazione parlamentare al Gran Consiglio dei Grigioni (Parlamento)⁷, in risposta alla quale il Governo del Cantone dei Grigioni ha previsto di elaborare un rapporto. Lo scopo del rapporto è mostrare:

- le modalità con cui sfruttare le opportunità derivanti dai cambiamenti in atto da inizio millennio e affrontare i relativi rischi;
- le modalità con cui garantire anche in futuro l'informazione e in particolare l'informazione regionale nel Cantone dei Grigioni in tutte e tre le lingue cantonali;
- i passi che il Cantone deve o può intraprendere e i settori in cui sarebbe necessario il sostegno o l'intervento della Confederazione.

⁷ Cfr. <https://www.gr.ch/IT/istituzioni/parlament/PV/Seiten/20180214Atanes06.aspx>

Dal 2017 la Confederazione e il Cantone dei Grigioni finanziano congiuntamente un servizio per i grigionesi di lingua italiana fornito dall'agenzia di stampa Keystone-ATS. Il servizio ha riscosso successo e sarà portato avanti.

41. *La Pro Grigioni italiano* è critica rispetto alla rappresentazione mediatica della regione. Il lavoro svolto dai corrispondenti ATS non ha potuto garantire la costanza necessaria per offrire un servizio orientato alle specifiche esigenze regionali. Inoltre la comunicazione di ATS è risultata simile per contenuti a quella delle altre autorità.

g. Attività e infrastrutture culturali

Convenzione-quadro: art. 5.1, 15
Carta: art. 7.1.d; 12.1.a, b, c, d, e, f, g, h, 12.2, 12.3
Nulla da segnalare.

h. Vita economica e sociale

Convenzione-quadro: art. 15
Carta: art. 7.1.d, 13.1.d, 13.2.b

Raccomandazione del Comitato di esperti della Carta (cfr. rapporto, cap. 2.1.2)

«Il Comitato di esperti della Carta raccomanda alle autorità svizzere di adottare misure nel settore pubblico per promuovere l'uso della lingua italiana nella vita economica e sociale del Cantone dei Grigioni».

42. Nell'ambito della preparazione delle già citate proposte di misure per la promozione delle lingue nel Cantone dei Grigioni (cfr. §29) sono stati sollevati anche aspetti economici e sociali. Questi devono essere presi in considerazione durante l'attuazione.

i. Scambi transfrontalieri / cooperazione internazionale

Convenzione-quadro: art. 17, 18
Carta: art. 7.1.i, 14a, b

Raccomandazione del Comitato consultivo della Convenzione-quadro (Quarto parere, n. 124–125)

«Il Comitato consultivo incoraggia le autorità federali a continuare a promuovere i diritti della minoranza italofona, in particolare proseguendo la cooperazione tra la Svizzera e l'Italia, e a garantire che le persone appartenenti alle comunità interessate siano consultate e informate».

43. A questo proposito, si rimanda al paragrafo 44 sull'italiano nel Cantone Ticino.

j. Lotta contro le discriminazioni

Convenzione-quadro: art. 4
Carta delle lingue: art. 7.2
Nulla da segnalare

k. Sensibilizzazione alla lingua e alla cultura italiana, tolleranza, istruzione e dialogo interculturale

Convenzione-quadro: art. 6.1, 12.1, 12.2
Carta delle lingue: art. 7.3
Nulla da segnalare.

l. Libertà (di riunione pacifica, associazione, espressione, pensiero, coscienza e religione)

Convenzione-quadro: art. 7 e 8
Nulla da segnalare.

m. Accesso all'istruzione

Convenzione-quadro: art. 12.3
Nulla da segnalare.

2. L'italiano nel Cantone Ticino

a. Meccanismi di partecipazione, informazione, sensibilizzazione (riguardanti la Carta e la Convenzione-quadro in generale) e consultazione

44. Come già menzionato (cfr. §4 e §7), i Cantoni italofoeni e le diverse organizzazioni di difesa degli interessi degli italofoeni sono stati *associati all'elaborazione del presente rapporto o sono stati consultati*.

Nel novembre 2020, inoltre, l'Amministrazione federale ha organizzato un evento di monitoraggio del grado di attuazione degli impegni assunti dalla Svizzera in virtù della Convenzione-quadro e della Carta *riguardo alla posizione dell'italiano e del romancio sul territorio svizzero* (cfr. §11.).

b. Politica, legislazione e pratica linguistiche

Convenzione-quadro: art. 5, 9, 10, 11, 12, 16

Carta: art. 7.1.a, b, c, d, e (scambi linguistici nazionali)

45. In virtù dell'articolo 22 della legge sulle lingue, la Confederazione versa ogni anno al Cantone Ticino circa 2,5 milioni di franchi a titolo di aiuto finanziario per la salvaguardia e la promozione della lingua e della cultura italiana. Gli aiuti federali sono destinati soprattutto al sostegno di misure di carattere generale (pubblicazioni, ricerca, programmi culturali, borse di studio ecc.), di organizzazioni e istituzioni con attività sovregionali e di eventi linguistici e culturali. La concessione e l'impiego degli aiuti finanziari sono disciplinati in un contratto di prestazione che il Cantone Ticino stipula ogni quattro anni con la Confederazione (il contratto attuale è valido per il periodo 2021–2024).

L'italiano è lingua ufficiale del Cantone Ticino; è ampiamente diffuso tra la popolazione come lingua principale, lingua parlata in famiglia; è anche lingua ampiamente usata sul posto di lavoro. A vari livelli di competenza l'italiano è integrato nel repertorio linguistico della popolazione alloglotta come lingua secondaria. L'italiano è lingua di scolarizzazione e il suo insegnamento come L2 è previsto a tutti i livelli. Il panorama mediatico della Svizzera italiana (stampa scritta, media radiotelevisivi e Internet) è ampio e variegato. Anche l'attività accademica e di ricerca nel territorio gode di buona vitalità: l'italiano è veicolo d'insegnamento disciplinare anche a livello terziario e la lingua e la cultura italiana sono oggetto di studio nei programmi di bachelor e master in lingua, letteratura e civiltà italiana dell'Università della Svizzera italiana, nella formazione dei docenti e nei programmi di ricerca sulla didattica dell'italiano del Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI e nei programmi di ricerca dell'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana.

Complessivamente la situazione e la vitalità dell'italiano nel Cantone Ticino è buona e non desta motivi di preoccupazione da nessun punto di vista (demografico, legislativo, sociale, economico e culturale).

46. Politica linguistica e culturale del Cantone Ticino

L'azione di politica e pianificazione linguistica e culturale del Cantone Ticino a sostegno e promozione della lingua e della cultura italiana è da intendersi come un'azione integrata a quella federale e che si riflette sull'italofonia e l'italianità a livello nazionale.

47. Impiego dell'Aiuto federale per la lingua e la cultura italiana

La Divisione della cultura e degli studi universitari del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha istituito nel 2020 l'Ufficio del sostegno alla cultura, che ha tra i propri compiti specifici la gestione dei progetti sostenuti con l'aiuto federale. Le attività e i rendiconti sono pubblicati all'indirizzo www.ti.ch/sostegnocultura.

I progetti sono riconducibili a tre ambiti principali:

- la promozione della lettura: attraverso il sostegno all'editoria e alle riviste, il programma «Ticino Lettura», in collaborazione con le biblioteche e la Biblioteca digitale;
- la promozione della lingua e della cultura italiana: accanto al sostegno alle iniziative culturali promosse dagli operatori sul territorio, ci sono i due programmi «Più italiano» (cfr. sotto per maggiori informazioni) e «Ponti culturali», un programma che riunisce progetti come la «Guida letteraria della Svizzera italiana»;
- il sostegno a programmi di ricerca condotti dall'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (OLSI), dal Sistema per la valorizzazione del patrimonio culturale, dall'Osservatorio culturale del Cantone Ticino, dal programma di ricerca «Onomastica ticinese» gestito dal Centro di dialettologia

e di etnografia (CDE), nonché il sostegno tramite le borse di ricerca assegnate con un bando biennale. Gli esiti di queste ricerche vengono pubblicati nelle collane degli istituti che fanno capo alla Divisione della cultura e degli studi universitari.

In particolare si segnalano le attività dell'OLSI, istituto che ha il mandato di realizzare ricerche scientifiche sulla situazione dell'italiano nel contesto del plurilinguismo in Svizzera e sulle peculiarità dell'italiano di Svizzera anche in rapporto all'italiano d'Italia e ai dialetti.

48. *Il Cantone Ticino* sostiene inoltre le attività del Forum per l'italiano in Svizzera, associazione che ha per obiettivo statutario «la corretta collocazione entro il 2020 dell'italiano nel quadro del plurilinguismo costituzionale della Svizzera». Nel 2019 il Forum ha assegnato un mandato di ricerca all'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana, al Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI e all'Alta scuola pedagogica dei Grigioni al fine di realizzare un rapporto sulla situazione dell'italiano in Svizzera e di fornire indicazioni e possibili misure di sostegno alla lingua italiana anche al di fuori della Svizzera italiana. Maggiori informazioni su questo tema si trovano al paragrafo 117.

c. Insegnamento

Convenzione-quadro: art. 12.3, 13, 14

Carta: art. 7.1.f, g, h; 8.1.a (i), a (iv), b (i), c (i), c (ii), d (i), d (iii), e (ii), f (i), f (iii), g, h, i

Nulla da segnalare.

d. Giustizia

Convenzione-quadro: art. 10.3

Carta: art. 7.1.d; 9.1.a (i), a (ii), a (iii), b (i), b (ii), b (iii), c (i), c (ii), d; 9.2.a; 9.3

Nulla da segnalare.

e. Autorità amministrative (federali, cantonali e comunali) e servizi pubblici

Convenzione-quadro: art. 10.2, 11.1, 11.3

Carta: art. 7.1.d; 10.1.a (i), b, c, 10.2.a, b, c, d, e, f, g, 10.3. a; 10.4.a, b, c, 10.5

Nulla da segnalare.

f. Media nelle lingue minoritarie / tasso di rappresentanza delle minoranze in seno al «personale» dei media interessati / rappresentanza delle minoranze nei contenuti prodotti dai media

Convenzione-quadro: art. 6, 9

Carta: art. 7.1.d; 11.1.a (i), e (i), g, 11.2, 11.3

Nulla da segnalare.

g. Attività e infrastrutture culturali

Convenzione-quadro: art. 5.1, 15

Carta: art. 7.1.d; 12.1.a, b, c, d, e, f, g, h, 12.2, 12.3

Nulla da segnalare.

h. Vita economica e sociale

Convenzione-quadro: art. 15

Carta: art. 7.1.d, 13.1.d, 13.2.b

Nulla da segnalare.

i. Scambi transfrontalieri / cooperazione internazionale

Convenzione-quadro: art. 17, 18

Carta: art. 7.1.i, 14a, b

Raccomandazione del Comitato consultivo della Convenzione-quadro (cfr. Quarto parere, n. 124–125)
«Il Comitato consultivo incoraggia le autorità federali a continuare a promuovere i diritti della minoranza italofona, in particolare proseguendo la cooperazione tra la Svizzera e l'Italia, e a garantire che le persone appartenenti alle comunità interessate siano consultate e informate».

49. Lo strumento più importante della cooperazione transfrontaliera è la Commissione culturale Consultiva (Consulta). La Consulta ha un campo di azione che copre gli scambi culturali in tutti gli ambiti (arte, teatro, danza, esposizioni, musica, musei, cooperazione cinematografica). La promozione della lingua italiana rientra anch'essa nelle sue attività. La ricerca di forti e costruttive sinergie con l'Italia trae origine dal fatto che la lingua italiana è lingua nazionale comune ai due Paesi. La promozione all'interno della Svizzera è retta tuttavia dal diritto interno e la responsabilità è delle autorità federali e cantonali. La collaborazione con l'Italia è centrata sull'offerta linguistica alla comunità italiana presente in Svizzera. Importante è anche la cooperazione in ambito accademico con le cattedre di letteratura e linguistica italiana in alcune università svizzere.

j. Lotta contro le discriminazioni

Convenzione-quadro: art. 4

Carta: art. 7.2

Nulla da segnalare.

k. Sensibilizzazione alla lingua e cultura italiana, tolleranza, istruzione e dialogo interculturale

Convenzione-quadro: art. 6.1, 12.1, 12.2

Carta: art. 7.3

Nulla da segnalare.

l. Libertà (di riunione pacifica, associazione, espressione, pensiero, coscienza e religione)

Convenzione-quadro: art. 7 e 8

Nulla da segnalare.

m. Accesso all'istruzione

Convenzione-quadro: art. 12.3

Nulla da segnalare.

3. Il romancio

a. Meccanismi di partecipazione, informazione, sensibilizzazione (riguardanti la Carta e la Convenzione-quadro in generale) e consultazione

50. Come già menzionato (cfr. §4 e §7), il Cantone dei Grigioni e le diverse organizzazioni di difesa degli interessi dei romanciofoni sono stati *associati all'elaborazione del presente rapporto o sono stati consultati*.

Nel novembre 2020, inoltre, l'Amministrazione federale ha organizzato un *evento di monitoraggio* del grado di attuazione degli impegni assunti dalla Svizzera in virtù della Convenzione-quadro e della Carta *riguardo alla posizione dell'italiano e del romancio sul territorio svizzero* (cfr. §11).

b. Politica, legislazione e pratica linguistiche

Convenzione-quadro: art. 5, 9, 10, 11, 12, 16

Carta: art. 7.1.a, b, c, d, e (scambi linguistici nazionali)

51. La Confederazione versa al Cantone dei Grigioni ogni anno aiuti finanziari per la promozione della lingua e cultura romancia (cfr. §28).

Nel 2018 la Confederazione ha commissionato una valutazione esterna allo scopo di analizzare l'impatto dell'aiuto finanziario federale a favore del Cantone dei Grigioni (cfr. *ibid.*).

La valutazione ha evidenziato che la situazione della lingua romancia è critica. Persino nel suo bacino di diffusione tradizionale, il romancio è sempre più soppiantato dal tedesco sia nella comunicazione ufficiale che nella vita quotidiana e in ambito professionale. Dalla valutazione emerge anche che la legge cantonale sulle lingue è applicata in modo piuttosto blando, nonostante contenga disposizioni a favore delle minoranze linguistiche. Il Cantone stesso, cui compete in primis la tutela e la promozione delle lingue romancia e italiana nei Grigioni, fatica ad assumersi le proprie responsabilità.

La valutazione evidenzia un punto debole anche nel campo dell'insegnamento linguistico. Il materiale didattico in lingua romancia e italiana non è di livello qualitativo equivalente a quello in lingua tedesca, e spesso è disponibile solo con un certo ritardo. Nelle scuole medie superiori, inoltre, si assiste alla riduzione, e in alcuni casi anche alla soppressione, delle ore di insegnamento del romancio e dell'italiano a causa dei costi o della scarsità di docenti. Il percorso formativo in lingua romancia e italiana è interrotto in vari punti o quantomeno risulta notevolmente ridotto.

In riferimento al romancio, la valutazione formula tre raccomandazioni (riguardo all'italiano si veda il paragrafo 28):

- impiego delle risorse finanziarie focalizzato sull'ambito formativo, ritenuto essenziale per la salvaguardia della lingua: insegnamento in lingua romancia garantito lungo tutto il percorso formativo dall'asilo all'università; estensione del modello dell'asilo e della scuola primaria bilingui (Coira, Domat/Ems) ad altri Comuni germanofoni;

- promozione del romancio al di fuori del bacino di diffusione tradizionale: anche qui è prioritaria la promozione di offerte formative, in particolare di scuole bilingui (romancio/tedesco) non soltanto nell'area germanofona del Cantone dei Grigioni, bensì anche in altri Cantoni di lingua tedesca;
- governance della Confederazione e del Cantone: il contenuto dei contratti di prestazione va formulato con maggiore concretezza e le singole misure e competenze previste devono esservi definite dettagliatamente. Nel quadro dei contratti di prestazione va inoltre previsto un monitoraggio più efficace per garantire l'attuazione coordinata delle misure.

52. *Il Cantone dei Grigioni* ha commissionato l'elaborazione di un elenco di circa 80 proposte di misure mediante le quali rispondere alle problematiche evidenziate dalla valutazione (cfr. §29). Su iniziativa della Confederazione e del Cantone, le raccomandazioni scaturite dalla valutazione sono state tenute in debita considerazione per l'elaborazione del contratto di prestazione relativo al quadriennio 2021–2024.

53. *La Lia Rumantscha critica* l'applicazione lacunosa, da parte del Cantone dei Grigioni, della *legge cantonale sulle lingue* in occasione delle fusioni di Comuni di lingua romancia con Comuni bilingui o germanofoni. Nel caso della fusione che ha portato alla creazione del Comune di «Muntogna da Schons», per esempio, «Lia Rumantscha» ritiene che il Cantone abbia interpretato la legge sulle lingue e le pertinenti disposizioni transitorie in modo troppo estensivo: i quattro Comuni di lingua romancia sono infatti diventati un Comune bilingue (romancio-tedesco) perché uno dei Comuni ha modificato la propria lingua ufficiale dal romancio al tedesco prima dell'approvazione della legge cantonale sulle lingue. Questa interpretazione è ritenuta in contraddizione con tale norma, il cui obiettivo è appunto la promozione delle lingue minoritarie (cfr. §143).

c. Insegnamento

Convenzione-quadro: art. 12.3, 13, 14

Carta: art. 7.1.f, g, h; 8.1.a (i), a (iv), b (i), c (i), c (ii), d (i), d (iii), e (ii), f (i), f (iii), g, h, i

54. Negli *asili* dei Comuni romanciofoni, le lezioni si tengono principalmente in romancio. Per quanto riguarda la *scuola elementare*, vi sono sia scuole bilingui sia scuole in cui l'insegnamento è impartito in romancio. In queste ultime, tutte le materie sono insegnate in lingua romancia, tranne il tedesco, insegnato a partire dalla terza elementare come prima lingua straniera (e l'inglese come seconda lingua straniera a partire dalla quinta elementare). Al *livello secondario I* il romancio è la prima lingua d'insegnamento ed è anche la lingua d'insegnamento per circa un terzo di materie predefinite.

Nell'estate del 2020 i tre Comuni engadinesi di Surses, Albula/Alvra e Lantsch/Lenz hanno deciso di *cambiare la lingua d'insegnamento* e di sostituire il rumantsch grischun con l'idioma surmiran. Nel Cantone dei Grigioni restano pertanto tre istituti in cui l'insegnamento avviene in rumantsch grischun, ossia le classi bilingui a Domat/Ems e Coira e la scuola bilingue di Trin.

Per quanto riguarda *il numero delle lezioni*, l'aspetto prioritario è la compatibilità della griglia delle lezioni delle tre regioni linguistiche grigionesi. Tuttavia, per garantire la permeabilità tra i livelli secondario I e II, si deroga a questo principio per quanto riguarda il romancio in quanto lingua d'insegnamento e il tedesco in quanto prima lingua straniera. Rispetto alla griglia delle lezioni delle scuole germanofone, per l'insegnamento del tedesco nelle scuole romanciofone sono previste 12 lezioni in più. Per le materie romancio (-4 lezioni) e insegnamento individuale (-1 lezione) sono previste, nel terzo ciclo, meno lezioni di quelle previste nelle scuole germanofone. Gli scolari romanciofoni hanno una lezione in più nella quarta elementare, e tre lezioni in più nella quinta e sesta elementare. Nella scuola media inferiore (livello secondario I) il totale delle ore d'insegnamento è identico.

55. *L'Alta scuola pedagogica dei Grigioni* a Coira offre cicli di studio per la *formazione di docenti d'asilo e di scuola elementare*. In questo contesto, all'istituto compete anche di assicurare la qualità dei cicli di studio. La formazione di docenti per i livelli secondario I e II è extracantonale ed è affidata ad alte scuole pedagogiche e a università. Per garantire un percorso formativo ininterrotto nelle lingue romancio e italiano dal primo all'ultimo livello, l'Ufficio della formazione medio-superiore è stato incaricato di mettere a punto una strategia di reclutamento di docenti di lingua romancia e italiana. Tutti gli altri obiettivi strategici e provvedimenti definiti per l'italiano valgono anche per il romancio.

56. *Il Cantone dei Grigioni* si adopera per preservare le cattedre di romancio delle Università di Zurigo e Friburgo e partecipa anche ai costi. L'Esecutivo cantonale ha inoltre incaricato l'Alta scuola pedagogica dei Grigioni (PHGR) di istituire una cattedra straordinaria per gli anni 2018–2024 nel campo della «didattica integrata del plurilinguismo», nell'intento di fare del plurilinguismo funzionale l'obiettivo dell'istruzione scolare e prescolare e ottimizzare così l'insegnamento linguistico.

57. *La Lia Rumantscha* invita il Cantone dei Grigioni a sfruttare appieno le opportunità offerte dalle disposizioni di legge per obbligare le scuole medie superiori dell'area linguistica romanciofona a offrire maturità bilingui (romancio-tedesco) oltre che a garantire un'offerta scolastica minima in lingua romancia. Invita inoltre le autorità ad ampliare l'offerta di materiale didattico negli idiomi romanci.
58. Anche *Pro Idioms* deplora il fatto che il materiale didattico necessario secondo il nuovo piano di studi per l'insegnamento in lingua romancia e bilingue non sia ancora interamente disponibile in tutti gli idiomi.

d. Giustizia

Convenzione-quadro: art. 10.3

Carta: art. 7.1.d; 9.1.a (i), a (ii), a (iii), b (i), b (ii), b (iii), c (i), c (ii), d; 9.2.a; 9.3

Raccomandazione del Comitato dei Ministri in merito alla Convenzione-quadro (cfr. anche Quarto parere, n. 88 e 89)

«Vagliare, qualora ritenuto pertinente e necessario, e di concerto con i rappresentanti delle minoranze interessate, la traduzione in altre lingue nazionali delle principali decisioni del Tribunale federale riguardanti i diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali».

Raccomandazione del Comitato dei Ministri sull'attuazione della Convenzione-quadro

«Il Comitato esorta le autorità del Cantone dei Grigioni/Graubünden/Grischun a promuovere ulteriormente l'uso delle lingue minoritarie nelle loro attività quotidiane, nelle campagne d'informazione, nell'amministrazione e nel sistema giudiziario» (cfr. anche § 55 e 86 del rapporto del Comitato di esperti della Carta).

59. Per attuare questa raccomandazione, nel febbraio 2019 una delegazione della *Cancelleria federale (CaF)*, incaricata del coordinamento di tutte le questioni legate al romancio in seno all'Amministrazione federale, ha incontrato il *Segretario generale del Tribunale federale*. Dall'incontro è scaturita la decisione di far tradurre in romancio, a cura della Cancelleria federale, tutti i registi – vale a dire i riassunti – delle principali decisioni del Tribunale federale riguardanti i diritti delle persone appartenenti alla minoranza linguistica romancia. La procedura da seguire è stata definita.
60. Il romancio non è praticamente utilizzato presso il *Tribunale cantonale grigionese* (né per le istanze presentate né per le sentenze). Il *Tribunale amministrativo grigionese* pronuncia in media due sentenze all'anno in lingua romancia.

e. Autorità amministrative (federali, cantonali, comunali) e servizi pubblici

Convenzione-quadro: art. 10.2, 11.1, 11.3

Carta: art. 7.1.d; 10.1.a (i), b, c, 10.2.a, b, c, d, e, f, g, 10.3. a; 10.4.a, b, c, 10.5

Uso delle lingue minoritarie a livello di amministrazione e servizi pubblici nel Cantone dei Grigioni:

Raccomandazione del Comitato dei Ministri in merito alla Convenzione-quadro (cfr. anche Quarto parere, n. 91 e 93)

«Il Comitato esorta le autorità del Cantone dei Grigioni/Graubünden/Grischun a promuovere ulteriormente l'uso delle lingue minoritarie nelle loro attività quotidiane, nelle campagne d'informazione, nell'amministrazione e nel sistema giudiziario».

Raccomandazione del Comitato consultivo della Convenzione-quadro (cfr. Quarto parere, n. 107)

«Il Comitato consultivo sollecita le autorità federali e cantonali a esaminare l'opportunità di promuovere nuove azioni di sensibilizzazione sui diritti linguistici delle persone appartenenti alle minoranze nazionali nell'amministrazione cantonale e nel sistema giudiziario dei Cantoni bilingui o trilingui».

61. È garantito l'accesso ai documenti dell'amministrazione e del Parlamento cantonali in lingua romancia. Gli interventi parlamentari e le relative risposte dell'Esecutivo sono tradotti in romancio (rumantsch grischun) e, ove possibile, sono tradotti in rumantschgrischun anche altri documenti del Parlamento stilati in tedesco.

La *Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese* è disponibile nelle tre lingue cantonali, al pari dei disegni di legge presentati con i messaggi e dei comunicati stampa. Sono tradotte in romancio anche le *campagne d'informazione* (salute, sport ecc.).

Occorre invece fare di più per quanto riguarda la traduzione in romancio di *siti web* istituzionali e delle informazioni per l'accesso ai *servizi di emergenza*.

62. Per l'uso del romancio da parte di Comuni romanciofoni e bilingui il Governo cantonale grigionese ha deciso, a inizio 2021, di istituire un nuovo servizio di coordinamento, denominato «Amministrazione plurilingue». Questo servizio ha il compito di sostenere i dipartimenti dell'amministrazione cantonale nell'attuazione dei requisiti della legislazione linguistica, ma anche di consigliare gli attori esterni al Cantone, come i Comuni, su questioni relative all'attuazione della legge sulle lingue.

Per quanto riguarda le *possibilità di formazione in romancio per il personale dell'amministrazione cantonale*, dal 2012 i Grigioni offrono ogni anno, a titolo di formazione continua, corsi gratuiti in rumantsch grischun a tutti gli impiegati dell'amministrazione cantonale, dei tribunali cantonali e degli istituti cantonali indipendenti (Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Assicurazione fabbricati Grigioni e Cassa pensioni dei Grigioni).

Per quanto attiene alle *fusioni comunali*, si vedano le considerazioni di cui al paragrafo 143f.

63. La Lia Rumantscha invita la Confederazione a impiegare sistematicamente il romancio nelle campagne d'informazione federali (p. es. coronavirus), in allocuzioni di importanza nazionale e in altre comunicazioni rivolte alla popolazione svizzera (p. es. tweet). L'Amministrazione federale dovrebbe inoltre comunicare che nella corrispondenza con la Confederazione l'uso degli idiomi romanci è benvenuto, anche se la risposta è fornita esclusivamente nella lingua standard rumantsch grischun.

Indicazioni topografiche

Raccomandazione del Comitato consultivo della Convenzione-quadro (Quarto parere, n. 96 e 94–95)
«Il Comitato consultivo esorta le autorità federali e cantonali a promuovere l'uso di indicazioni topografiche bilingui o trilingui nei Cantoni e nei Comuni bilingui o trilingui, in particolare estendendo le possibilità giuridiche di apporre cartelli di questo tipo nelle zone tradizionalmente abitate da persone appartenenti alle minoranze linguistiche, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 della Convenzione-quadro».

64. Si rinvia al riguardo alle considerazioni sull'italiano nel Cantone dei Grigioni di cui al paragrafo 38.

65. La Lia Rumantscha ritiene che vada migliorata l'applicazione dell'ordinanza sulle lingue per quanto riguarda l'uso, nei cartelli segnaletici, delle lingue ufficiali delle località lungo le strade cantonali su cui tali cartelli sono ubicati.

La Lia Rumantscha esige inoltre che per qualunque indicazione, segnaletica o pubblicazione nei Comuni bilingui, sia utilizzata per prima la lingua romancia. Nelle regioni linguistiche tradizionalmente romanciofone i toponimi dovrebbero essere riportati esclusivamente in romancio (p. es. Muntogna da Schons), mentre nelle aree in cui sono presenti anche Comuni germanofoni la denominazione romancia dovrebbe essere riportata per prima (p. es. Glion/Ilanz o Mundaun Obersaxen).

f. Media nelle lingue minoritarie / tasso di rappresentanza delle minoranze in seno al «personale» dei media interessati / rappresentanza delle minoranze nei contenuti prodotti dai media

Convenzione-quadro: art. 6, 9
Carta: art. 7.1.d; 11.1.a (i), e (i), g, 11.2, 11.3

Raccomandazione del Comitato consultivo della Convenzione-quadro (Quarto parere, n. 82, 84)
«[...] Il Comitato consultivo incoraggia altresì le autorità federali e cantonali a continuare a sostenere la pubblicazione e la diffusione dei media romanciofoni, in particolare del quotidiano La Quotidiana, e dei media italo-foni».

66. I media sono uno strumento importante per la salvaguardia delle lingue minoritarie. Visto il futuro incerto del giornale La Quotidiana, nel 2019 la Confederazione e il Cantone dei Grigioni hanno avviato, insieme alla «Lia Rumantscha», il progetto «Medias rumantschas 2019» in modo da sostenere e promuovere i media in lingua romancia e garantire così un'offerta giornalistica di base in questa lingua.

67. Attiva dal 2020, la «Fundaziun Medias Rumantschas» (FMR), che succede all'«Agentura da Novitads Rumantscha» (ANR), è una fondazione indipendente che promuove la produzione di testi giornalistici in romancio. Essa fornisce ai media romanci contenuti giornalistici nei cinque idiomi oltre che in rumantsch

grischun. Ogni anno riceve dalla Confederazione e dal Cantone circa 1,8 milioni di franchi (il sostegno all'ANR era di circa 1 mio. fr.).

Si rinvia alle considerazioni sul rapporto riguardante la situazione e promozione dei media nel Cantone dei Grigioni (cfr. §40).

68. *La Lia Rumantscha* approva l'offerta della «Radiotelevision Svizra Rumantscha» (RTR) e della «Fundaziun Medias Rumantschas» (FMR). È necessario che l'offerta attuale venga mantenuta e che la Confederazione e il Cantone dei Grigioni continuino a garantire il loro sostegno finanziario alla FMR. L'attuale offerta di media stampati in romancio va preservata, mentre va contrastata la tendenza a un'offerta bilingue.

Pro Idioms critica il fatto che, invece dei vari idiomi, la RTR utilizzi il rumantsch grischun per riferire le notizie e per il proprio sito Internet e ne auspica la pubblicazione negli idiomi.

Con il progetto «Pledarix» il *Forum Helveticum* dimostra come la digitalizzazione possa rappresentare un'opportunità per la tutela delle lingue minoritarie e la comprensione reciproca. Si tratta di un'estensione web (Chrome) che traduce, a scelta, in un idioma romancio, in francese, italiano o inglese la parola sulla quale è posizionato il cursore

g. Attività e infrastrutture culturali

Convenzione-quadro: art. 5.1, 15

Carta: art. 7.1.d; 12.1.a, b, c, d, e, f, g, h, 12.2, 12.3

69. Il 19 febbraio 2021 il DFAE, in collaborazione con il Cantone dei Grigioni, la «Radiotelevision Svizra Rumantscha» (RTR) e la «Lia Rumantscha» ha lanciato *la prima settimana internazionale della lingua romancia «Emna Rumantscha»* in Svizzera e all'estero, con lo slogan «Rumantsch: in ferm toc Svizra» (il romancio: un tassello essenziale della Svizzera). Con il sostegno delle sue rappresentanze all'estero, il DFAE intende migliorare la conoscenza della lingua e cultura romancia, essendo questa fondamentale per la coesione nazionale della Svizzera. Il 20 febbraio 1938 è una data storica per il plurilinguismo svizzero, poiché il romancio diventa ufficialmente una lingua nazionale, al pari del tedesco, del francese e dell'italiano. «Emna Rumantscha» va così ad aggiungersi – completandole – alle «Giornate del plurilinguismo» e alle attività organizzate in occasione della «Settimana della lingua italiana nel mondo» e della «Semaine de la langue française et de la francophonie».

Nell'ambito dell'iniziativa «Emna Rumantscha», il 21 giugno 2021 il consigliere federale Ignazio Cassis, capo del DFAE, ha incontrato una classe del liceo di Ilanz/Glion nella valle della Surselva. In tale occasione ha ricordato che il romancio, come le altre lingue nazionali, è «in ferm toc Svizra», un tassello essenziale della Svizzera. Il dialogo interculturale è una componente fondamentale della diplomazia svizzera e la promozione delle lingue minoritarie nel nostro Paese è una delle priorità del dialogo politico che il capo del DFAE conduce con i Cantoni dei Grigioni e Ticino.

h. Vita economica e sociale

Convenzione-quadro: art. 15

Carta: art. 7.1.d, 13.1.d, 13.2.b

70. Come per l'italiano, anche per la situazione del romancio nel Cantone dei Grigioni si rinvia al rapporto elaborato dal Centro per la democrazia di Aarau sulle misure per la salvaguardia e la promozione del romancio e dell'italiano nei Grigioni⁸, nonché alle misure ispirate a tale rapporto proposte dal Cantone (cfr. §29). Nell'elaborare le già citate proposte di misure di promozione linguistica nel territorio cantonale (cfr. §29 b) si è tenuto conto pure di aspetti economici e sociali, che vanno considerati anche in sede di attuazione di tali misure.
71. Al riguardo, *la Lia Rumantscha* sottolinea l'importanza di intensificare l'utilizzo del romancio in tutti i settori economici e sociali. Solo impiegandolo e innovandolo in tutte le situazioni del vivere quotidiano, il romancio resterà attivo, manterrà la sua attrattiva e continuerà a far parte delle realtà e necessità economiche e sociali.

i. Scambi transfrontalieri / cooperazione internazionale

Convenzione-quadro: art. 17, 18

Carta: art. 7.1.i, 14a, b

Nulla da segnalare.

⁸ <https://www.zdaarau.ch/dokumente/SB-16-R%C3%A4toromanisch.pdf> (disponibile solo in tedesco)

j. Lotta contro le discriminazioni

Convenzione-quadro: art. 4

Carta: art. 7.2

Nulla da segnalare.

k. Sensibilizzazione alla lingua e cultura romancia, tolleranza, istruzione e dialogo interculturale

Convenzione-quadro: art. 6.1, 12.1, 12.2

Carta: art. 7.3

l. Libertà (di riunione pacifica, associazione, pensiero, coscienza e religione)

Convenzione-quadro: art. 7 et 8

Nulla da segnalare.

m. Accesso all'istruzione

Convenzione-quadro: art. 12.3

Nulla da segnalare.

4. Il francese

a. Meccanismi di partecipazione, informazione, sensibilizzazione (riguardanti la Carta e la Convenzione-quadro in generale) e consultazione

72. Come precisato precedentemente (cfr. §4 e §7), i Cantoni bilingui (francese-tedesco), e alcuni Comuni nei quali il francese è lingua minoritaria, sono stati *associati all'elaborazione del presente rapporto*. Le organizzazioni a tutela del bilinguismo nei Cantoni di Berna e Friburgo e quelle dei parlanti francoprovenzale/francocontese sono stati *consultati*.

b. Politica, legislazione e pratica linguistiche

Convenzione-quadro: art. 5, 9, 10, 11, 12, 16

Carta: art. 7.1.a, b, c, d, e (scambi linguistici nazionali)

Raccomandazione n. 1 del Comitato dei Ministri in merito alla Carta

«Il Comitato dei Ministri raccomanda alle autorità svizzere di adottare una legislazione cantonale e/o locale sull'uso pubblico del francese e del tedesco nei Comuni in cui queste sono lingue minoritarie».

Raccomandazione del Comitato di esperti della Carta (Rapporto, par. 30)

«Il Comitato di esperti incoraggia le autorità svizzere ad adottare una legislazione cantonale e/o comunale sull'impiego e la promozione del francese e del tedesco nella vita pubblica locale nei Cantoni in cui, a livello locale, tali lingue sono tradizionalmente minoritarie o maggioritarie».

73. Spetta ai Cantoni interessati valutare in che misura è possibile tenere conto di questa raccomandazione, dato che, secondo la competenza attribuita loro dalla Costituzione federale (Cost.), sono chiamati a legiferare in questo ambito. Secondo l'articolo 70 Cost., i Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. Soltanto ai Cantoni di Berna, Friburgo, dei Grigioni e del Vallese è riconosciuto lo statuto di Cantoni plurilingui, grazie al quale beneficiano del sostegno della Confederazione per l'adempimento dei loro compiti speciali.

I Cantoni menzionati hanno fornito le informazioni riportate qui di seguito. In merito alla situazione del Cantone dei Grigioni si vedano i paragrafi §27-§43 e §50-§71).

Nel Cantone di Berna, è in corso di revisione la legge del 13 settembre 2004⁹ sullo statuto particolare del Giura bernese e sulla minoranza francofona del distretto bilingue di Bienne (di seguito: legge sullo statuto particolare), la cui entrata in vigore è prevista per il 2022. Una legge cantonale sulle lingue è altresì al vaglio nel contesto di un progetto di potenziamento del bilinguismo cantonale ma, alla luce di altre priorità cantonali e della crisi sanitaria, il progetto è stato differito e sarà oggetto di una nuova valutazione.

Il Consiglio di Stato *del Cantone di Friburgo* ha confermato, nel novembre 2018, di voler avviare una riflessione approfondita sulle lingue e su una possibile legislazione d'applicazione che tenga debitamente

⁹ RSB 102.1

conto dell'autonomia comunale. Questi lavori si iscrivono in una strategia più ampia riguardante il bilinguismo, in particolare in seno all'amministrazione cantonale.

Nel Cantone del Vallese, il francese e il tedesco, entrambe lingue ufficiali, sono considerate paritarie nell'ambito della legislazione, della giustizia e dell'amministrazione cantonali. Poiché la territorialità delle lingue ufficiali è ben definita, il loro uso a livello comunale non sembra comportare problemi. Va ricordato che il 4 marzo 2018 la popolazione vallesana si è pronunciata a favore di una revisione totale della Costituzione cantonale. L'assemblea costituente è stata eletta il 25 novembre 2018 e si è riunita per la prima volta il 17 dicembre 2018. Vi è la possibilità che nel nuovo testo costituzionale figuri un capitolo dettagliato sui mezzi per rafforzare la coesione cantonale e assicurare così il rispetto delle diversità e delle minoranze. La parità delle due lingue ufficiali in ambito legislativo, giudiziario e amministrativo continuerà a essere garantita.

Raccomandazione del Comitato di esperti della Carta (Rapporto, cap. 2.4.2)

*«Il comitato di esperti raccomanda alle autorità svizzere di adottare una legislazione cantonale e/o locale sull'uso del francese nei rapporti con il pubblico nel **Comune di Murten/Morat** (Cantone di Friburgo) e di elaborare, nel quadro dell'ordinanza che disciplina il sostegno alle iniziative in favore del bilinguismo, una strategia di promozione del francese a **Murten/Morat**».*

74. Ufficialmente, nel Cantone di Friburgo non ci sono Comuni bilingui. Esistono però dei Comuni in cui una minoranza linguistica più o meno importante è radicata e riconosciuta. La popolazione della città di Murten/Morat, capoluogo di un distretto bilingue, è ampiamente bilingue così come l'amministrazione comunale, che usa entrambe le lingue ufficiali per le interazioni scritte o orali con il pubblico e per la documentazione che produce. Un'attenzione particolare è riservata all'assunzione di personale bilingue, come pure al consolidamento delle conoscenze e competenze linguistiche dei collaboratori dell'amministrazione attraverso partenariati tra i Comuni, sull'esempio dello scambio di agenti della polizia comunale tra le città di Murten/Morat e Friburgo. Il bilinguismo è promosso anche mediante iniziative private, come l'organizzazione di tandem linguistici nei quartieri cittadini.

c. Insegnamento

Convenzione-quadro: art. 12.3, 13, 14

Carta: art. 7.1.f, g, h; 8.1a (i), a (iv), b (i), c (i), c (ii), d (i), d (iii), e (ii), f (i), f (iii), g, h, i

75. Nel Cantone di Friburgo, l'insegnamento pubblico è impartito nelle due lingue ufficiali nei circondari scolastici della città di Friburgo, a Courtepin e a Murten/Morat. Cressier si è unito al circondario scolastico di Murten/Morat, garantendo così ai propri abitanti la scelta della lingua di scolarizzazione.

Gli allievi germanofoni dei Comuni francofoni convenzionati (Corminboeuf, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran, Pierrafortscha e Villars-sur-Glâne) possono optare per l'insegnamento in lingua tedesca presso la «Regionalschule FOS» (FOSF). L'insegnamento è impartito in tedesco o francese a seconda della sezione linguistica. Per quanto riguarda la lingua principale d'insegnamento del livello secondario superiore, gli studenti hanno la possibilità di scegliere tra il tedesco e il francese o possono optare per un percorso di studio bilingue.

Ai genitori di allievi di madrelingua tedesca o francese è inoltre riconosciuta la possibilità di chiedere, per questioni linguistiche, il cambiamento di circoscrizione scolare, sempre che tale cambiamento non comporti problemi rilevanti di pianificazione e finanziamento scolastici.

Quanto ai *progetti di immersione*, possono essere sviluppati nelle due regioni linguistiche in modo parallelo o congiunto. Il corso di educazione fisica presso la scuola pubblica «Cycle d'orientation» (CO) di Murten/Morat, per esempio, è impartito in classi miste (con allievi delle due comunità linguistiche), alla stregua di una parte dei corsi di economia domestica. Sempre a Murten/Morat, sono proposte lezioni di immersione linguistica a livello di scuola elementare.

Per quanto riguarda *gli scambi linguistici*, ogni classe 10H del Cantone effettua uno scambio con una classe dell'altra cultura linguistica.

Nel marzo del 2021 il *Governo cantonale friborghese* ha annunciato l'avvio, a partire dal rientro scolastico 2021–2022, di un *progetto pilota con due classi primarie 1H/2H bilingui (francese-tedesco)*. Le due classi saranno composte in parti uguali da allievi francofoni e germanofoni e le lezioni e attività si svolgeranno nelle due lingue, ad eccezione di due unità separate per l'insegnamento della lingua madre. Con questo progetto il Governo attua il piano cantonale di insegnamento delle lingue del 2009. Classi bilingui sono già state introdotte nell'ambito dei cicli di orientamento (livello secondario I) e dei licei (livello secondario II).

76. *Nel Cantone di Berna* sono stati sviluppati numerosi percorsi formativi bilingui nel corso degli ultimi anni, in particolare nella scuola dell'obbligo, ma c'è ancora molto potenziale di miglioramento. L'insegnamento bilingue al termine della scuola dell'obbligo è offerto a vari livelli (secondario II, formazione duale, livello terziario), ma necessita di essere ulteriormente potenziato. Programmi di scambio scolastici sono in cantiere sia nel Cantone (con la preparazione di accordi con i Comuni) sia in collaborazione con altri Cantoni. Una panoramica dei programmi è disponibile sul sito Internet del Cantone di Berna.
77. Per quanto riguarda l'insegnamento nel *Cantone del Vallese*, si veda al §73.

d. Giustizia

Convenzione-quadro: art. 10.3

Carta: art. 7.1.d; 9.1.a (i), a (ii), a (iii), b (i), b (ii), b (iii), c (i), c (ii), d; 9.2.a; 9.3

Nulla da segnalare.

e. Autorità amministrative (federali, cantonali, comunali) e servizi pubblici

Convenzione-quadro: art. 10.2, 11.1, 11.3

Carta: art. 7.1.d; 10.1.a (i), b, c, 10.2.a, b, c, d, e, f, g, 10.3.a; 10.4.a, b, c, 10.5

A livello cantonale e comunale

Raccomandazione del Comitato consultivo della Convenzione-quadro (cfr. Quarto parere, n. 107)

*«Il Comitato consultivo sollecita le autorità federali e cantonali a esaminare l'opportunità di promuovere nuove azioni di sensibilizzazione sui diritti linguistici delle persone appartenenti alle minoranze nazionali nell'amministrazione cantonale e nel sistema giudiziario dei Cantoni **bilingui o trilingui**».*

78. In virtù dell'articolo 21 della legge sulle lingue, la Confederazione versa a ogni Cantone ufficialmente plurilingue 250 000 franchi all'anno a titolo di sostegno finanziario per misure di promozione del plurilinguismo delle autorità e amministrazioni cantonali e nell'insegnamento. Le risorse in questione servono anche a finanziare progetti di sensibilizzazione sul plurilinguismo (art. 17 cpv. 1 lett. c Ordinanza sulle lingue). Con i Cantoni di Berna, Friburgo, del Vallese e dei Grigioni esistono inoltre singoli contratti di prestazione. La Confederazione non ritiene necessari ulteriori provvedimenti.
79. La strategia 2020–2023 *del Cantone di Berna* riguardante il personale del Cantone sottolinea l'importanza di assumere collaboratori bilingui nonché collaboratori e quadri di entrambe le lingue ufficiali. Prevede inoltre un piano d'azione per migliorare le competenze linguistiche nelle due lingue ufficiali e per aumentare la proporzione di personale francofono nell'amministrazione cantonale.
80. *Nel Cantone di Friburgo*, la fusione di Murten/Morat (8639 abitanti) con i Comuni germanofoni di Clavaleyres (48 ab.), Galmiz (105 ab.) e Gempenach (29 ab.), prevista per il 1° gennaio 2022, modificherà molto leggermente (+2,1 %) la ripartizione linguistica della sua popolazione. Attualmente il 15 per cento degli abitanti di Murten/Morat è francofono. Le attuali misure di promozione del bilinguismo in seno all'amministrazione e nell'ambito dell'insegnamento restano valide. Non occorrono ulteriori provvedimenti, ma se sarà necessario, le autorità del nuovo Comune prenderanno posizione.
81. *Per quanto riguarda il Cantone del Vallese*, le due lingue ufficiali, ossia il francese e il tedesco, sono considerate paritarie nell'ambito della legislazione, della giustizia e dell'amministrazione cantonali (cfr. §73).

Indicazioni topografiche

Raccomandazione del Comitato consultivo della Convenzione-quadro (cfr. Quarto parere, n. 96 e 94–95):

*«Il Comitato consultivo esorta **le autorità federali e cantonali** a promuovere l'uso di indicazioni topografiche bilingui o trilingui nei Cantoni e nei Comuni bilingui o trilingui, in particolare estendendo le possibilità giuridiche di apporre cartelli di questo tipo nelle zone tradizionalmente abitate da persone appartenenti alle minoranze linguistiche, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 della Convenzione-quadro».*

(cfr. al riguardo anche il par. 60 del rapporto del Comitato di esperti della Carta).

82. La segnaletica stradale e gli aspetti legati alla lingua di tale segnaletica sono disciplinati nell'*ordinanza sulla segnaletica stradale* (OSStr). La frontiera linguistica non è un parametro giuridico utilizzato nell'ordinanza.

L'articolo 49 OSStr sancisce tuttavia la possibilità di installare cartelli di località bilingui se la minoranza linguistica interessata rappresenta almeno il 30 per cento degli abitanti della località. Questo criterio figura anche nelle *Istruzioni del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) concernenti la segnaletica agli svincoli e il nome delle diramazioni sulla rete delle strade nazionali*, rivedute il 12 novembre 2019. Secondo il pertinente quadro giuridico dunque, nei Comuni bilingui prevale la lingua parlata dalla maggioranza, ma se la minoranza linguistica di una località è pari ad almeno il 30 per cento degli abitanti, il toponimo e un'eventuale indicazione supplementare possono essere riportati nelle due lingue.

Al di fuori del perimetro delle strade nazionali e fatto salvo il quadro giuridico menzionato, l'USTRA non dispone della base legale e delle risorse necessarie per finanziare la realizzazione di cartelli stradali bilingui nei Comuni situati in prossimità di una frontiera linguistica. La competenza di realizzare (e finanziare) tali cartelli sulle strade cantonali e comunali spetta ai Comuni e ai Cantoni; l'articolo 49 OSStr si applica anche a queste autorità.

83. *Esempio concreto di segnaletica stradale sull'autostrada di circonvallazione di Bienne*: nel 2017, poco prima dell'inaugurazione della circonvallazione est della città di Bienne, le autorità comunali hanno chiesto che la segnaletica su detto tratto autostradale fosse sostituita da indicazioni bilingui. Dopo un intenso scambio di comunicazioni, la consigliera federale Simonetta Sommaruga, responsabile del DATEC, ha deciso di accogliere la domanda e, di riflesso, di modificare le *Istruzioni concernenti la segnaletica agli svincoli e il nome delle diramazioni sulla rete delle strade nazionali*. La sostituzione della segnaletica stradale sulla circonvallazione est della città di Bienne è avvenuta nel corso del 2020.

Nel Cantone di Berna, i nomi delle strade a Biel/Bienne sono quasi integralmente bilingui. La segnaletica sulla circonvallazione è integralmente bilingue dal 2019 grazie a un'azione congiunta della Confederazione, del Cantone di Berna, della Città di Biel/Bienne e delle istituzioni regionali. A Berna, i nomi delle strade sono esclusivamente in tedesco, anche se non mancano le richieste di un maggiore bilinguismo. Nel 2020 la Piazza federale è stata ribattezzata nelle quattro lingue nazionali.

f. Media nelle lingue minoritarie / tasso di rappresentanza delle minoranze in seno al «personale» dei media interessati / rappresentanza delle minoranze nei contenuti prodotti dai media

Convenzione-quadro: art. 6, 9

Carta: art. 7.1.d; 11.1.a (i), e (i), g, 11.2, 11.3

Nulla da segnalare.

g. Attività e infrastrutture culturali

Convenzione-quadro: art. 5.1, 15

Carta: art. 7.1.d; 12.1.a, b, c, d, e, f, g, h, 12.2, 12.3

Raccomandazione del Comitato di esperti della Carta (rapporto, par. 69 e 92)

«Il Comitato di esperti della Carta invita le autorità a rivestire un ruolo più attivo nel lancio di attività culturali in francese e in tedesco nei Comuni interessati».

84. *Cantone di Friburgo*: in base alla ripartizione delle competenze in materia di promozione culturale disposta nella legge sugli affari culturali (LAC, 1991, art. 2, 3 e 4), le attività culturali spettano innanzitutto ai privati, sostenuti dai Comuni e dallo Stato. Gli aiuti finanziari accordati dallo Stato di Friburgo riguardano in primo luogo progetti di creazione artistica professionale. Lo Stato può concedere il proprio sostegno anche ad altri progetti culturali, ma sono i Comuni che in questo ambito rivestono un ruolo prioritario.

Nella regione di Murten/Morat, lo Stato di Friburgo ha sponsorizzato recentemente progetti di creazione artistica nell'ambito del «Festival des Lumières», come pure pubblicazioni ed esposizioni al Museo di Murten/Morat per un pubblico sia francofono che germanofono. Il Conservatorio di Friburgo dal canto suo offre corsi di musica anche nella sede distaccata di Murten/Morat.

Su scala cantonale, dal 2017 lo Stato di Friburgo attribuisce ogni anno aiuti in favore del bilinguismo finanziati dall'UFC. Svariati sono i festival, i musei e le associazioni (musiche contemporanee) che hanno beneficiato di questi aiuti e il cui scopo è accorciare le distanze tra i pubblici delle diverse lingue offrendo esperienze bilingui. Nel 2018 lo Stato di Friburgo ha altresì istituito un fondo per il bilinguismo, che ha permesso di sostenere progetti culturali in favore del bilinguismo nell'intero territorio cantonale e in particolare a Murten/Morat.

85. *Cantone di Berna*: da anni ormai la cultura in lingua francese e i progetti bilingui possono contare sul supporto del Cantone di Berna in virtù, in particolare, della legge sullo statuto particolare (2004) e della creazione di consigli regionali, come il Consiglio degli affari francofoni («Conseil des affaires francophones», CAF) e il Consiglio del Giura bernese («Conseil du Jura bernois», CJB). La legge in questione è in corso di revisione per aumentare le competenze regionali. Vanno inoltre ricordati i sussidi federali ai Cantoni plurilingui e, dal 2020, le risorse cantonali per il potenziamento del bilinguismo, di cui hanno beneficiato progetti culturali quali un festival del film itinerante e bilingue («FFFH itinérant»/«FFFH auf Reisen»).
86. *Cantone del Vallese*: cfr. §107.

h. Vita economica e sociale

Convenzione-quadro: art. 15
Carta: art. 7.1.d, 13.1.d, 13.2.b

Raccomandazione del Comitato di esperti della Carta (Rapporto, cap. 2.4.2)

«Il Comitato di esperti della Carta raccomanda di istituire un organo incaricato di assistere le autorità del Cantone di Friburgo in tutte le questioni attinenti al francese in quanto lingua minoritaria».

87. Nel novembre 2018 il Consiglio di Stato friburghese ha confermato di voler avviare una riflessione approfondita sulle lingue e su una possibile legislazione d'applicazione nel rispetto dell'autonomia comunale (cfr. §73). In questo contesto sarà vagliata l'ipotesi di creare un posto di delegato al bilinguismo.

i. Scambi transfrontalieri / cooperazione internazionale

Convenzione-quadro: art. 17, 18
Carta: art. 7.1.i, 14a, b
Nulla da segnalare.

j. Lotta contro le discriminazioni

Convenzione-quadro: art. 4
Carta: art. 7.2:
Nulla da segnalare.

k. Sensibilizzazione alla lingua e cultura francese, tolleranza, istruzione e dialogo interculturale

Convenzione-quadro: art. 6.1, 12.1, 12.2
Carta: art. 7.3
Nulla da segnalare.

l. Libertà (di riunione pacifica, associazione, pensiero, coscienza e religione)

Convenzione-quadro: art. 7 et 8
Nulla da segnalare.

m. Accesso all'istruzione

Convenzione-quadro: art. 12.3
Nulla da segnalare.

5. Il tedesco

a. Meccanismi di partecipazione, informazione, sensibilizzazione (riguardanti la Carta e la Convenzione-quadro in generale) e consultazione

88. Come precisato precedentemente (cfr. §7), i Cantoni bilingui (francese-tedesco), così come il Comune di Ederswiler nel Cantone del Giura e il Comune di Bosco Gurin nel Cantone Ticino, sono stati *associati all'elaborazione del presente rapporto*. Le organizzazioni a tutela del bilinguismo nei Cantoni di Berna e Friburgo sono stati *consultati*.

Raccomandazione del Comitato di esperti della Carta (Rapporto, cap. 2.5.2)

«Il Comitato di esperti della Carta raccomanda alle autorità svizzere di istituire un organo incaricato di assistere le autorità federali e cantonali competenti in tutte le questioni attinenti al tedesco in quanto lingua minoritaria».

89. *La Confederazione* non istituisce un proprio organismo di consulenza per le questioni riguardanti le lingue minoritarie. In virtù della legge sulle lingue (art. 18 lett. b LLing), può tuttavia concedere aiuti finanziari a

organizzazioni le cui attività favoriscono la comprensione tra le comunità linguistiche e promuovono il plurilinguismo. Il Cantone dei Grigioni, inoltre, con i mezzi messi a disposizione dalla Confederazione sostiene le organizzazioni che si adoperano in favore delle rivendicazioni delle minoranze romancia e italiana del Cantone.

90. *Situazione nei Cantoni con una minoranza germanofona*

- *Friburgo*: il Consiglio di Stato friburghese vaglierà l'ipotesi di creare un posto di delegato al bilinguismo nel quadro della riflessione approfondita sull'opportunità di emanare una legislazione sulle lingue (cfr. §73).
- *Vallese*: le due lingue ufficiali del Cantone, ossia il francese e il tedesco, sono considerate paritarie nell'ambito della legislazione, della giustizia e dell'amministrazione cantonali. Non sono previsti ulteriori provvedimenti (cfr. §73).
- *Berna*: l'uso delle lingue ufficiali nel Cantone di Berna è disciplinato dalla legislazione cantonale secondo il principio della territorialità delle lingue. Nel circondario di Biel/Bienne, dal 2018 si è dato più spazio al francese. Nel Giura bernese vengono avanzate richieste affinché si tenga maggiormente conto del tedesco e del bilinguismo. Questa rivendicazione è trattata nel rispetto del principio della territorialità delle lingue, tenendo conto della volontà di potenziare il bilinguismo in tutto il Cantone di Berna. Un dialogo è in corso con un'associazione di difesa della lingua tedesca («*Bund der angestammten deutschsprachigen Minderheiten in der Schweiz*», BADEM), che si adopera per sviluppare ulteriormente il bilinguismo e chiede l'istituzione di un nuovo organo ufficiale.
- *Giura*: la repubblica del Cantone del Giura è monolingue e utilizza il francese. La legge del 17 novembre 2010¹⁰ sull'uso del francese promuove tuttavia il plurilinguismo, ovvero il rispetto delle altre lingue nazionali, e sostiene misure tese a valorizzare il patrimonio legato al dialetto (patois).
- *Vaud*: in quanto Cantone monolingue francofono, il Cantone di Vaud non ha la necessità di disporre di una legge sulle lingue. Il tedesco è presente come lingua minoritaria esclusivamente nei Comuni di Faoug, Avenches, Cudrefin e Vully-les-Lacs (distretto della Broye-Vully).

91. Per le specificità dei Comuni germanofoni di *Bosco-Gurin nel Cantone Ticino* e di *Ederswiler nel Cantone del Giura*, si vedano le considerazioni al paragrafo 93.

92. L'associazione *BADEM*, la cui missione è rappresentare e difendere gli interessi delle minoranze germanofone autoctone, saluta con favore la raccomandazione del Comitato di esperti. Plaude inoltre al fatto che la politica attiva annunciata dal Cantone di Berna in favore del bilinguismo riguarderà anche la minoranza germanofona del Giura bernese e rammenta che il Consiglio di Stato bernese si è detto disposto a discutere dell'argomento con l'associazione.

b. Politica, legislazione e pratica linguistiche

Convenzione-quadro: art. 5, 9, 10, 11, 12, 16

Carta delle lingue: art. 7.1.a, b, c, d, e (scambi linguistici nazionali)

Raccomandazione n. 1 del Comitato dei Ministri in merito alla Carta

«Il Comitato dei Ministri raccomanda alle autorità svizzere di adottare una legislazione cantonale e/o comunale sull'uso pubblico del francese e **del tedesco** nei Comuni in cui sono lingue minoritarie».

Raccomandazione del Comitato di esperti della Carta (Rapporto, par. 30)

«Il Comitato di esperti incoraggia le autorità svizzere ad adottare una legislazione cantonale e/o comunale sull'uso e la promozione del francese e **del tedesco** nella vita pubblica locale nei Cantoni in cui, a livello locale, tali lingue sono tradizionalmente minoritarie o maggioritarie».

Raccomandazione del Comitato di esperti della Carta (Rapporto, cap. 2.5.2)

«Il comitato di esperti raccomanda alle autorità svizzere di adottare una legislazione cantonale e/o locale sull'uso del **tedesco** nei rapporti con il pubblico laddove il tedesco è lingua minoritaria».

Cfr. le considerazioni di cui ai paragrafi 89-92.

¹⁰ RSJ 170.61

93. Situazione a Bosco-Gurin

Nel settimo Rapporto della Svizzera, il Cantone Ticino sottolineava come a livello demografico la tendenza nel corso degli ultimi decenni (dal 1990 in poi) sia stata quella di una progressiva riduzione della presenza germanofona. Nel 2019 a Bosco Gurin erano registrati 49 residenti (dati della Sezione enti locali del Cantone Ticino). Non sono disponibili dati recenti sulle lingue principali e le lingue parlate a livello comunale o per lo meno distrettuale. Il Cantone Ticino resta del parere che le misure strutturali debbano essere di natura economica, finalizzate in particolare a riorientare l'economia regionale verso il settore del turismo estivo e invernale.

Il regolamento del Comune di Bosco Gurin è conforme, compendia e integra la legge organica comunale del 1987 decretata dal Gran Consiglio ticinese. In detto Regolamento il Comune di Bosco Gurin (art. 2, b «Lingua e cultura») riconosce la presenza tradizionale del tedesco e del dialetto Ggurijnartitsch. Sancisce inoltre che, «Nel rispetto delle proprie competenze e del diritto superiore, il Comune salvaguarda e promuove l'uso orale e scritto della lingua tedesca (dialetto e tedesco standard) sia nell'ambito pubblico che in quello privato». A seguito del Regolamento, il 21 dicembre 2018 l'Assemblea comunale di Bosco Gurin ha adottato la «Carta per il Comune di Bosco Gurin per la promozione della lingua tedesca (Ggurijnartitsch e tedesco standard)», redatta e pubblicata nel sito del Comune in italiano e tedesco. È in fase di attuazione la denominazione delle vie di Bosco Gurin in tedesco di Gurin (Ggurijnartitsch).

Per quanto riguarda gli aspetti culturali e linguistici, si ribadisce la disponibilità del Cantone a sostenere nuovi interventi in ambito culturale a promozione della lingua e cultura walser, purché si possano identificare interlocutori locali capaci di gestire tali attività in maniera durevole. Un contatto regolare avviene già tramite il Centro di dialettologia e di etnografia (CDE), che gestisce i rapporti con i musei etnografici regionali, tra cui la Walserhaus. Il sostegno finanziario all'Associazione e Museo Walserhaus è stato confermato per il quadriennio 2019–2022 e leggermente aumentato. Nel 2019 è stata completata la ristrutturazione degli spazi museali, mirante a conferire maggiore visibilità all'idioma locale e resa possibile da un sussidio cantonale. Il Cantone Ticino continua a ritenere che il sostegno agli strumenti di documentazione della lingua e della cultura, pur non potendo incidere su aspetti di natura socio-economica, restino una misura utile per la promozione e conoscenza del territorio e della lingua e cultura walser. In quest'ottica il Cantone Ticino continua quindi nel sostegno alle pubblicazioni.

94. Situazione a Ederswiler (Cantone del Giura)

Nella Repubblica e Cantone del Giura non sono previsti progetti legislativi tesi a favorire l'uso del tedesco a Ederswiler o nei Comuni in cui tradizionalmente è presente una minoranza germanofona come a Soyhières (con la frazione di Rièdes-dessus), Val Terbi (con la frazione di Envelier), Movelier e Pleigne. La Repubblica e Cantone del Giura accorda un sostegno finanziario specifico per l'uso del tedesco a Ederswiler: un importo è concesso grazie alla perequazione finanziaria Stato-Comuni e Comuni-Comuni a titolo di sostegno generale a questa comunità germanofona. Il delegato agli affari comunali, inoltre, accorda un sussidio per ridurre i costi che il Comune sostiene per l'uso del tedesco (traduzione di documenti ufficiali).

Il fatto che Ederswiler sia un Comune germanofono non pone alcun problema nei suoi rapporti con lo Stato. Quanto alla popolazione (119 abitanti al 31.12.2019), essa è in maggioranza bilingue. Ad oggi il Comune non ha formulato alcuna rivendicazione volta a promuovere ulteriormente la lingua tedesca nei rapporti Stato-Comune.

c. Insegnamento

Convenzione-quadro: art. 12.3, 13, 14

Carta: art. 7.1.f, g, h; 8.1a (i), a (iv), b (i), c (i), c (ii), d (i), d (iii), e (ii), f (i), f (iii), g, h, i:

Raccomandazione del Comitato di esperti della Carta > (Rapporto, cap. 2.5.2)

«Il Comitato di esperti raccomanda alle autorità svizzere di assicurare l'insegnamento del tedesco nei livelli prescolastico e secondario nei Comuni ove il tedesco è lingua minoritaria».

95. *Cantoni di Berna, Friburgo e Vallese*: si vedano le considerazioni di cui ai paragrafi 75-77.

96. Da diversi anni, *nella Repubblica e Cantone del Giura* i docenti delle classi 1H e 2H dispongono di apposito materiale didattico per insegnare il tedesco. Nelle classi dalla 1P alla 8P, animatrici e animatori germanofoni itineranti organizzano attività didattiche in tedesco nel quadro di laboratori, per un totale di 4-6 lezioni, oltre a mattinate di immersione linguistica («ateliers et matinées immersives», ATMA). Complessivamente, sono circa 1000 le ore di lezione di tedesco impartite ogni anno. Sessioni bilingui sono organizzate per gli allievi provenienti da famiglie germanofone. Docenti germanofoni insegnano in tedesco sia la lingua tedesca che

la matematica. Al livello secondario, il tedesco è insegnato come materia obbligatoria. Esistono tuttavia due programmi di insegnamento bilingue immersivo in fase pilota. A queste offerte se ne aggiungono altre, principalmente sotto forma di scambi linguistici, in particolare con la regione di Basilea.

97. *Nel Cantone Ticino* da quasi vent'anni la scuola di Bosco Gurin è chiusa per mancanza di allievi. Nell'anno scolastico 2018/19 nel Comune di Bosco Gurin risiedevano in totale tre allievi facenti capo, per tutte le scuole dell'obbligo (scuole dell'infanzia, elementari e medie), agli istituti di Cevio. Nel Settimo rapporto della Svizzera si sottolineava come la prevista fusione di tre dei quattro Comuni della Val Rovana (Bosco Gurin, Campo Valle Maggia e Cerentino) con il Comune di Cevio porterebbe ad avere un Comune più popoloso nel suo complesso, anche rispetto al totale di parlanti e in particolare di allievi germanofoni: questo potrebbe indurre a una riconsiderazione della reintroduzione di corsi supplementari di tedesco e di lingua e cultura walser (che peraltro andrebbero a favore dell'intera popolazione scolastica della regione).

d. Giustizia

Convenzione-quadro: art. 10.3

Carta: art. 7.1.d; 9.1.a (i), a (ii), a (iii), b (i), b (ii), b (iii), c (i), c (ii), d; 9.2.a; 9.3

Nulla da segnalare.

e. Autorità amministrative (federali, cantonali, comunali) e servizi pubblici

Convenzione-quadro: art. 10.2, 11.1, 11.3

Carta: art. 7.1.d; 10.1.a (i), b, c, 10.2.a,b, c, d, e, f, g, 10.3. a; 10.4.a, b, c, 10.5

A livello cantonale e comunale

Raccomandazione del Comitato di esperti della Carta (Rapporto, cap. 2.5.2)

*«Nel caso di fusioni di Comuni, il Comitato di esperti raccomanda di assicurare che la regolamentazione e le pratiche locali in favore del tedesco siano preservate o che siano introdotte misure di questo tipo, come per i Comuni di **Bosco Gurin e Grand Fribourg/Grossfreiburg**».*

98. *Risposta del Cantone Ticino*: il processo di aggregazione è tutt'ora in corso ma non ha subito avanzamenti significativi dall'ultimo rapporto; recentemente il processo è stato complicato da aspetti e situazioni estranee allo stesso, sia di natura economica sia di natura sanitaria: il rinvio delle elezioni comunali (previste nel 2020) a causa dell'emergenza sanitaria ha giocato un ruolo in tal senso. Le autorità politiche cantonali e comunali sostengono l'aggregazione.
99. Il processo di aggregazione comunale è posto anche a premessa della «Carta per il Comune di Bosco Gurin per la promozione della lingua tedesca (Ggurijnartitsch e tedesco standard)» sebbene si riconosca che la promozione linguistica e culturale si possa e debba svolgere a prescindere dal processo aggregativo. Questo processo è invece ritenuto rilevante ai fini della politica scolastica quale criterio per decidere o meno dell'implementazione di corsi supplementari di tedesco (punto 5c del presente rapporto).

Risposta del Cantone di Friburgo: l'assemblea costitutiva del Comune di Grand Fribourg propone di riconoscere il tedesco quale seconda lingua ufficiale in modo da consentire ai francofoni e ai germanofoni che lo desiderano di approfondire le conoscenze dell'altra lingua e cultura. Questa proposta implica che tutte le famiglie del perimetro interessato potranno scegliere la lingua tedesca o francese per il percorso didattico dei propri figli. Un percorso bilingue è previsto per la scuola dell'obbligo. Per il gruppo di lavoro competente, il riconoscimento del tedesco non comporta alcun nuovo obbligo per il corpo docente e neppure per il personale comunale; per la denominazione del nuovo Comune, propone «Fribourg» in francese e «Freiburg» in tedesco.

Il Consiglio di Stato friburghese, dal canto suo, ritiene essenziale un centro cantonale dinamico costruito attorno a un Comune – Friburgo – che benefici di contatti e scambi interculturali e i cui abitanti si esprimano nelle due lingue ufficiali. A suo avviso, il bilinguismo è un elemento essenziale del centro cantonale, in grado di conferirgli un'identità propria e di offrirgli opportunità importanti in particolare sul piano economico. Il Consiglio di Stato si impegna inoltre a vagliare tutti i suggerimenti formulati, per esempio, dall'assemblea costitutiva e tesi a rimuovere eventuali ostacoli alla fusione, anche nel campo delle lingue ufficiali comunali.

100. *Risposta del Cantone del Giura*: attualmente, non vi è alcun progetto di fusione in cantiere che coinvolga il Comune di Ederswiler. In occasione di un precedente progetto di aggregazione del 2013–2016 riguardante Ederswiler (progetto di fusione di Delémont con 14 Comuni limitrofi, denominato «Delémont et sa couronne»), il comitato promotore ha tradotto in tedesco il materiale informativo destinato alla popolazione di Ederswiler. Nel caso di un futuro progetto di fusione, la Repubblica e Cantone del Giura raccomanderà al comitato promotore, per il tramite del delegato agli affari comunali, di procedere allo stesso modo.

101. *Risposta del Cantone del Vallese*: le comunicazioni ufficiali pubbliche sono formulate in francese e tedesco. Le comunicazioni ufficiali private avvengono in una delle due lingue ufficiali, a seconda del luogo di residenza del destinatario o della lingua in cui il destinatario ha formulato la sua richiesta.

I Comuni comunicano nella loro lingua ufficiale. In alcuni casi, i Comuni di Sierre e Sion possono utilizzare il tedesco. Tutti i Comuni sono incoraggiati ad autorizzare l'uso da parte dei loro cittadini e dei vari interessati di una lingua ufficiale della Confederazione.

102. *Risposta del Cantone di Berna*: l'uso delle lingue ufficiali nel Cantone di Berna è retto dalla legislazione cantonale secondo il principio della territorialità delle lingue. Nel circondario di Biel/Bienne, dal 2018 si è dato più spazio al francese. Domande per potenziare il tedesco nel Giura bernese sono state trattate nel 2020.

103. L'associazione *BADEM* critica il fatto che le autorità regionali francofone si rivolgano ai due Comuni germanofoni di Schelten/La Scheulte e Seehof/Elay, nel Cantone di Berna, in francese, sebbene questi ultimi utilizzino il tedesco come lingua ufficiale.

Raccomandazione del Comitato consultivo della Convenzione-quadro (cfr. Quarto parere, n. 107)
«Il Comitato consultivo sollecita **le autorità federali e cantonali** a esaminare l'opportunità di promuovere nuove azioni di sensibilizzazione sui diritti linguistici delle persone appartenenti alle minoranze nazionali nell'amministrazione cantonale e nel sistema giudiziario dei Cantoni **bilingui o trilingui**».

104. Per quanto riguarda la Confederazione e il suo sostegno ai Cantoni bilingui si veda i paragrafi 78-81.

Raccomandazione del Comitato consultivo della Convenzione-quadro (cfr. Quarto parere, n. 96 e 94-95)

«Il Comitato consultivo esorta **le autorità federali e cantonali** a promuovere l'uso di indicazioni topografiche bilingui o trilingui nei Cantoni e nei Comuni bilingui o trilingui, in particolare estendendo le possibilità giuridiche di apporre cartelli di questo tipo nelle zone tradizionalmente abitate da persone appartenenti alle minoranze linguistiche, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 della Convenzione-quadro».

105. Per quanto attiene alle indicazioni topografiche si veda il paragrafo 82f.

f. Media nelle lingue minoritarie / tasso di rappresentanza delle minoranze in seno al «personale» dei media interessati / rappresentanza delle minoranze nei contenuti prodotti dai media

Convenzione-quadro: art. 6, 9
Carta: art. 7.1.d; 11.1.a (i), e (i), g, 11.2, 11.3
Nulla da segnalare.

g. Attività e infrastrutture culturali

Convenzione-quadro: art. 5.1, 15
Carta: art. 7.1.d; 12.1.a, b, c, d, e, f, g, h, 12.2, 12.3

Raccomandazione del Comitato di esperti della Carta (Rapporto, par. 69 e 2)

«Il Comitato di esperti della Carta invita le autorità a rivestire un ruolo più attivo nel lancio di attività culturali in francese e in **tedesco** nei Comuni interessati».

106. *Cantoni di Berna e Friburgo*: cfr §84f.

107. *Cantone del Vallese*: tra il 2018 e il 2020 il Cantone si è adoperato attivamente per l'avvio di attività culturali nei Comuni con lingue minoritarie, compresi i dialetti romandi (francoprovenzale). Con il sostegno dell'UFC, nel 2019 è stato inaugurato lo strumento di aiuto finanziario «Projets culturels pour un canton bilingue». Del sostegno in questione hanno già beneficiato otto progetti bilingui, tra cui il programma di mediazione della Fondazione Rilke, con sede a Sierre, e le «Zirkuswochen» a Salgesch. Molto è stato fatto anche per organizzare attività culturali nelle lingue minoritarie in seno alle istituzioni della memoria collettiva vallesana.

108. *Cantone del Giura*: la Repubblica e Cantone del Giura sostiene le attività culturali in lingua tedesca o bilingui per le quali è richiesto un sostegno pubblico e che soddisfano i criteri per la concessione di sussidi. L'UFC assiste gli operatori culturali che ne sollecitano l'appoggio per l'elaborazione di progetti culturali di questo tipo.

h. Vita economica e sociale

Convenzione-quadro: art. 15
Carta: art. 7.1.d, 13.1.d, 13.2.b
Nulla da segnalare.

i. Scambi transfrontalieri / cooperazione internazionale

Convenzione-quadro: art. 17, 18
Carta: art. 7.1.i, 14a, b
Nulla da segnalare.

j. Lotta contro le discriminazioni

Convenzione-quadro: art. 4
Carta: art. 7.2
Nulla da segnalare.

k. Sensibilizzazione alla lingua e cultura tedesca, tolleranza, istruzione e dialogo interculturale

Convenzione-quadro: art. 6.1, 12.1, 12.2
Carta: art. 7.3
Nulla da segnalare.

l. Libertà (di riunione pacifica, associazione, pensiero, coscienza e religione)

Convenzione-quadro: art. 7 e 8
Nulla da segnalare.

m. Accesso all'istruzione

Convenzione-quadro: art. 12.3
Nulla da segnalare.

6. Altri sviluppi relativi alle minoranze linguistiche

a. Adozione del messaggio sulla cultura 2021–2024

109. La Confederazione definisce la propria politica di promozione culturale in un messaggio pluriennale nel quale precisa l'orientamento materiale della promozione e le risorse finanziarie necessarie, anche per la promozione delle lingue. Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio sulla cultura 2021–2024 e lo ha trasmesso al Parlamento il 26 febbraio 2020. Le Camere lo hanno esaminato a settembre e, a dicembre 2020, hanno deliberato i limiti di spesa per i vari ambiti di promozione.

Nel messaggio sulla cultura 2016–2020 il *Consiglio federale* ha definito per la prima volta tre assi d'azione sui quali articolare la politica di promozione culturale della Confederazione: «partecipazione culturale», «coesione sociale» e «creazione e innovazione». Il messaggio sulla cultura 2021–2024 conferma i tre assi d'azione come pure i provvedimenti introdotti per il quadriennio precedente. In ambito linguistico, dal 2021 il Consiglio federale punta in particolare sulla promozione degli scambi scolastici (cfr. §113-§116) e delle lingue italiana e romancia (cfr. §118-§123).

110. Nel quadro del Programma di legislatura (19.078), il *Parlamento* ha chiesto un piano d'azione per la promozione del plurilinguismo e delle lezioni sulla lingua e la cultura d'origine, con la collaborazione dei Cantoni. L'azione auspicata dal Parlamento è di ampio respiro. L'elaborazione del piano d'azione è affidata al DFI.

111. Il *Forum Helveticum* plaude al messaggio sulla cultura 2021–2024 adottato dal Consiglio federale il 26 febbraio 2020 e, in particolare, alle attività previste per consolidare la coesione sociale e promuovere gli scambi linguistici. Il «Forum» ritiene estremamente importante elaborare misure di sensibilizzazione in favore delle lingue e della comprensione a tutti i livelli.

112. Secondo la *Lia Rumantscha* è molto importante che nell'ambito del messaggio sulla cultura 2021–2024 la Confederazione abbia riconosciuto la necessità di promuovere il romancio anche al di fuori dell'area di diffusione tradizionale. La «Lia Rumantscha», dal canto suo, oltre a promuovere le offerte attuali sta lavorando a un progetto di insegnamento del romancio a distanza nei livelli secondario I e II.

b. Promozione degli scambi scolastici

113. Le attività di scambio sono importanti per la comprensione tra aree culturali e linguistiche diverse e promuovono l'apprendimento delle lingue. Ogni anno, diverse migliaia di allievi partecipano ad attività di scambio in Svizzera (scambi individuali o di classe), a cui si aggiungono soggiorni linguistici di studenti universitari, persone in formazione professionale e docenti. Nel novero di queste attività di scambio rientra anche la partecipazione a programmi europei di mobilità.

In virtù dell'articolo 14 LLing, la Confederazione e i Cantoni promuovono a tutti i livelli scolastici lo scambio di allievi e docenti. Dal 2016 gli strumenti di promozione della Confederazione hanno un'impostazione completamente diversa. Dettagli al riguardo figurano nel Settimo rapporto periodico della Svizzera relativo alla Carte europea delle lingue regionali o minoritarie (cfr. cap. 4.2).

Nell'ambito del *messaggio sulla cultura 2021–2024*, il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso di sostenere ulteriormente la promozione degli scambi. Alla promozione degli scambi scolastici ai sensi della «Strategia nazionale per gli scambi e la mobilità» sono destinate risorse supplementari annue per un importo medio di 2,5 milioni di franchi. Attraverso l'agenzia «Movetia», i fondi in questione finanziano progetti di scambio (individuali, di classe o di docenti), nonché l'elaborazione, a partire dal 2021, di un programma di scambio per le persone in formazione professionale. Per contribuire attivamente all'attuazione della Strategia, il 28 marzo 2019 la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione ha adottato delle raccomandazioni riguardanti il coordinamento intercantonale degli scambi e della mobilità («Recommandations d'exécution relatives à la coordination intercantonale des échanges et de la mobilité»).

114. *Da parte del Cantone Ticino* viene auspicata un'estensione esplicita del sostegno alla mobilità anche nell'ambito della formazione professionale e della transizione dalla formazione al mondo del lavoro, senza limitarsi ai docenti e agli allievi del secondario I e II.

115. *Secondo il Forum per l'italiano in Svizzera* il numero degli scambi linguistici che coinvolgono la Svizzera italiana sono limitati rispetto alle altre regioni linguistiche.

116. *La Lia Rumantscha* è favorevole alla promozione degli scambi scolastici, ma sottolinea le difficoltà legate al romancio visto il numero limitato di scuole in cui l'insegnamento è impartito in tale lingua. Ritiene pertanto necessario promuovere offerte alternative quali il progetto delle settimane della cultura e lingua romancia («Emnas da cultura e lingua rumantscha»).

c. Promozione di progetti legati al plurilinguismo nel settore della formazione professionale

117. Nel quadro della sua attività di promozione, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) accorda contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità, nonché per prestazioni particolari di interesse pubblico. L'articolo 55 della legge sulla formazione professionale (LFPr) prevede vari strumenti per incoraggiare progetti legati al plurilinguismo.

Art. 55 cpv. 1 lett. d: provvedimenti per migliorare la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche

In virtù dell'articolo 55 capoverso 1 lettera d LFPr, questi strumenti includono, tra le altre cose: «provvedimenti per migliorare la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche». Qui di seguito una panoramica dei progetti sostenuti.

– Plurilinguismo nella professione

Ogni anno studenti provenienti da diverse regioni linguistiche seguono una formazione comune sulla base di un modello sviluppato per la formazione professionale plurilingue. Il modello è applicabile a tutti i percorsi formativi che ricorrono all'insegnamento plurilingue.

– «*Swiss Mobility*»: nel quadro di questo progetto intercantonale (che coinvolge Lucerna, Vaud e Ticino), si elaborano e testano modelli empirici per inserire durevolmente gli scambi nazionali nella formazione professionale. In un primo tempo, gli apprendisti neo-diplomati hanno la possibilità di combinare uno stage in azienda con corsi di lingua per un periodo che dura da tre a nove mesi.

– «Visite»: scambi per apprendisti

Creata da Rotary Suisse/Liechtenstein, l'associazione «Visite» organizza da oltre 17 anni scambi per gli apprendisti. Scopo del progetto sostenuto dalla SEFRI è mettere a punto le strutture necessarie all'organizzazione di scambi nella Svizzera romanda, sull'esempio di quanto fatto in passato nei Cantoni germanofoni e italofoeni.

Art. 55 cpv. 1 lett. c: allestimento di materiale didattico per minoranze linguistiche

Sulla base dell'articolo 55 capoverso 1 lettera c LFPr, la SEFRI può altresì sostenere l'allestimento di materiale didattico destinato alle minoranze linguistiche.

Materiale didattico per la formazione professionale di base

L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di materiale didattico destinato alle minoranze linguistiche per la formazione professionale di base, in particolare per la trasmissione delle capacità professionali nelle scuole professionali e nei corsi interaziendali (terzo luogo di formazione).

La Confederazione si fa carico dei costi di traduzione e di revisione del materiale didattico destinato alle minoranze linguistiche in base alle raccomandazioni della «Commission romande pour l'évaluation des moyens d'enseignement» (CREME) e del Gruppo di lingua Italiana per i materiali d'insegnamento (GLIMI). Per materiale didattico si intendono gli strumenti pedagogici e metodologici per l'insegnamento nelle scuole professionali e nei corsi interaziendali. Questi strumenti sono finalizzati alla trasmissione del sapere e si basano sugli obiettivi di valutazione e sulle competenze operative di ogni professione stabiliti nell'ordinanza sulla formazione professionale di base e nel piano di formazione relativi alla professione corrispondente.

Materiale didattico per le scuole superiori

L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di materiale didattico destinato alle minoranze linguistiche nelle scuole superiori.

La Confederazione si fa carico dei costi di traduzione e di revisione del materiale didattico destinato alle minoranze linguistiche in base alle raccomandazioni della «Conférence romande des directeurs des écoles supérieures» (CRODES) e della Conferenza svizzera delle scuole specializzate superiori Ticino (Conferenza SSS Ticino). Per materiale didattico si intendono gli strumenti pedagogici e metodologici per l'insegnamento nelle scuole superiori. Questi strumenti sono finalizzati alla trasmissione del sapere e si basano sul programma quadro d'insegnamento e sulle competenze operative stabilite nei programmi del rispettivo percorso formativo.

In questi ultimi anni la SEFRI ha accordato più di 2,3 milioni di franchi per progetti volti a promuovere le competenze linguistiche e la mobilità. Ulteriori finanziamenti saranno concessi nel quadriennio 2021–2024 (periodo di finanziamento ERI).

d. Insegnamento dell'italiano e del romancio in Svizzera: promozione da parte delle autorità federali

Raccomandazione del Comitato dei Ministri in merito alla Convenzione-quadro

«Promuovere l'insegnamento e l'apprendimento dell'italiano e del romancio al di fuori delle aree in cui vivono tradizionalmente i membri di queste minoranze linguistiche, in particolare nelle grandi città; cercare il dialogo con i rappresentanti di queste minoranze e determinare le esigenze degli italofoeni e dei romanciofoeni riguardo all'insegnamento nella loro lingua nel livello secondario II».

118. *Lo studio promosso dal Forum per l'italiano in Svizzera*, dal titolo «Posizione dell'italiano in Svizzera. Uno sguardo sul periodo 2012–2020 attraverso alcuni indicatori» mette in luce come gli indicatori demografici suggeriscano un potenziale intervento di politiche linguistiche della popolazione con l'italiano come lingua secondaria. Secondo il Forum, aumentando queste competenze sarebbe possibile rafforzare l'italofonia complessiva in particolare fuori dal territorio della Svizzera italiana.
119. *Nel quadro del messaggio sulla cultura 2016–2020* il Consiglio federale aveva deciso la messa a punto di una serie di misure atte a promuovere l'italiano in Svizzera (al di fuori dell'area di insediamento tradizionale dei suoi parlanti). La priorità è stata data al sostegno di progetti di promozione dell'italiano nel contesto della formazione e dell'insegnamento, in particolare allo scopo di potenziare le misure di sensibilizzazione e i progetti culturali nelle scuole, di sviluppare materiale didattico in lingua italiana e di promuovere i programmi di maturità bilingue con l'italiano come seconda lingua.

Le nuove misure si sono dimostrate valide e saranno quindi mantenute anche nel quadriennio 2021–2024. Sarà inoltre valutata la possibilità di estendere il sostegno all'insegnamento bilingue già nell'ambito della scuola dell'obbligo e, per l'esattezza, al livello secondario I. Il sostegno dovrà riguardare tutti gli strumenti e gli sviluppi didattici d'insegnamento immersivo conformi ai programmi quadro.

Allo stesso tempo, il Consiglio federale ha deciso di sostenere provvedimenti simili per promuovere il romancio nella diaspora. Il finanziamento dei primi progetti pilota è partito nel 2020. Si tratta in particolare di offerte formative per i bambini in età scolastica e prescolastica, quali corsi di lingua e cultura romancia.

120. *Il Cantone Ticino* da parte sua è attento anche alla situazione dell'italiano al di fuori del territorio della Svizzera italiana, nella consapevolezza che la tutela dell'italiano va considerata nel quadro più ampio della promozione del plurilinguismo a livello nazionale.
121. *La Lia Rumantscha* sottolinea la centralità di un sostegno, eventualmente anche di tipo organizzativo, da parte della Confederazione e dei Cantoni affinché le scuole svizzere propongano offerte formative a distanza in lingua romancia al di fuori della regione linguistica romanciofona.
122. *Secondo il Forum per l'italiano in Svizzera*, la lingua italiana sarebbe ancora troppo spesso dimenticata nelle comunicazioni ufficiali, e in ambito scolastico non sempre offerta sufficientemente. Si segnala che l'insegnamento dell'italiano non è di fatto offerto in tutti i Cantoni ed è praticamente assente nell'ambito della formazione professionale.
123. *Secondo la Pro Grigioni italiano* sarebbe inoltre di grande importanza promuovere la creazione di scuole bilingui per permettere all'italiano di essere sostenuto al meglio al di fuori del territorio italofono.

e. Evoluzione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale

Raccomandazione del Comitato dei Ministri in merito alla Convenzione-quadro

«[...] esorta le **autorità federali** a portare avanti i loro sforzi per garantire l'effettiva uguaglianza tra le persone appartenenti alle diverse comunità linguistiche, affinché possano continuare a comunicare con l'Amministrazione federale nella propria lingua» (cfr. anche Quarto parere del Comitato consultivo, n. 87 + 89).

124. A dicembre 2019 è stato pubblicato il *rapporto del Consiglio federale «Promozione del plurilinguismo in seno all'Amministrazione federale – Rapporto di valutazione e raccomandazioni sulla politica del plurilinguismo – Evoluzione 2015–2019 e Prospettive 2020–2023»*. L'attuazione della politica del plurilinguismo figura tra le priorità del programma di legislatura 2019–2023.

Il periodo 2015–2019 è stato caratterizzato da un quadro normativo parzialmente rinnovato per quel che concerne la politica delle lingue. Oltre a disposizioni più vincolanti per i dipartimenti e la Cancelleria federale, è stata rafforzata la funzione di delegato federale al plurilinguismo. Questo contesto spiega l'ampiezza dell'azione intrapresa per aggiornare gli strumenti di governance, realizzare una serie di misure ambiziose e avviare una prima valutazione di tutte le attività di promozione.

Due specifici progetti hanno accompagnato questi lavori, tra cui in particolare il progetto di *valutazione delle competenze linguistiche ECL del personale dell'Amministrazione federale*.

In effetti, dal 2018 e per la prima volta, tutto il personale dell'Amministrazione federale ha la possibilità di registrare le proprie *competenze linguistiche*. Questi dati consentono di misurare se i requisiti riguardanti le conoscenze linguistiche del personale federale previsti all'articolo 8 capoverso 1 dell'ordinanza sulle lingue (OLing) sono stati rispettati, nonché di prevedere e pianificare l'impegno per colmare le lacune a medio termine. In generale, i quadri intermedi con funzioni dirigenziali (classi di stipendio da 24 a 29) dovranno compiere lo sforzo maggiore.

Parimenti per la prima volta, le conoscenze registrate in tal modo mostrano l'estensione del «capitale linguistico» a disposizione del datore di lavoro oltre la prima lingua e l'importanza del portafoglio linguistico esistente. Si constata che il personale fornisce un importante contributo plurilingue.

L'allegato 4 del rapporto del dicembre 2019 presenta *l'evoluzione delle comunità linguistiche dal 2008 al 2018* per dipartimento (Cancelleria federale compresa), unità amministrativa e gruppo di classe di stipendio. Nel 2018, questi dati mostrano una situazione globale in progressione e pressoché in equilibrio rispetto ai valori di riferimento dell'OLing (considerando le classi di stipendio senza distinzioni).

125. Nel giugno 2020, il Consiglio federale ha definito *gli obiettivi strategici 2020–2023 della politica in materia di plurilinguismo in seno all'Amministrazione federale*. Oltre agli obiettivi di base, ovvero l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche (a livello di unità amministrative e dei loro quadri), il rafforzamento delle competenze linguistiche del personale e lo sviluppo della formazione linguistica, l'accento è posto sul coordinamento interdipartimentale e sulla promozione del plurilinguismo attraverso nuove misure d'incentivazione e di sensibilizzazione. La pianificazione dei lavori prevede un bilancio intermedio (a fine 2021) e un rapporto quadriennale (a fine 2023).
Per informazioni più dettagliate si rinvia al sito www.plurilingua.admin.ch

126. Nel luglio 2020 la *Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale* ha presentato la *mozione 20.3920* con la quale incarica il Consiglio federale di svolgere, alla luce dei risultati del suo rapporto del dicembre 2019, un monitoraggio delle candidature ai posti vacanti sull'arco di un periodo adeguato, allo scopo di rilevare la comunità linguistica e il Cantone di provenienza dei candidati. Come proposto dal Consiglio federale, la mozione è stata accolta da entrambe le Camere.

Sempre nel luglio 2020 la stessa *Commissione* ha depositato il *postulato 20.3921* con il quale ha incaricato il Consiglio federale di elaborare un rapporto sull'osservanza delle direttive in materia di promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale. Il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato, precisando tuttavia che l'esame richiesto sarebbe stato svolto nel quadro del rapporto di valutazione quadriennale 2020–2023 sulla promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale e che un rapporto separato non sarebbe dunque stato necessario. Il Consiglio nazionale ha accolto il postulato nell'ottobre 2020.

127. A fine 2020 sono stati pubblicati i risultati dello studio «*Les langues du pouvoir*» del *Centro per la democrazia di Aarau* dai quali emerge che la situazione del plurilinguismo in seno all'Amministrazione federale è sì migliorata, ma non tutti gli obiettivi fissati sono stati raggiunti.
Per informazioni più dettagliate si rinvia al sito: <https://www.zdaarau.ch/publikationen-1>

Nel dicembre 2020, visti i risultati di questo studio, *diversi deputati alle Camere federali* hanno depositato interventi per ottenere chiarimenti dal Consiglio federale (Ip. Wehrli Laurent 20.4408; interrogazione Gysin Greta 20.1074). Nelle risposte, il Collegio governativo ha ricordato gli obiettivi strategici in materia di promozione del plurilinguismo contenuti nel programma di legislatura 2019–2023 e indicato che le misure adottate per promuovere ulteriormente il plurilinguismo si iscrivono in questo quadro.

Con la *mozione 20.4517 del 16 dicembre 2020*, il consigliere nazionale Michel Matter ha chiesto al Consiglio federale di presentare un rapporto di sintesi sulle misure attuate e sul progresso constatato a livello quantitativo (rappresentanza) e qualitativo (competenze linguistiche) nonché sulla situazione dell'italiano in seno all'Amministrazione federale. Nella sua risposta, il Consiglio federale ha rammentato le basi esistenti e gli strumenti di cui l'Amministrazione federale si è dotata in materia di rappresentanza delle comunità linguistiche. Grazie ad essi le richieste formulate dal consigliere nazionale sono già soddisfatte, ragion per cui il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione.

128. Nel marzo 2021 il *Consiglio federale* ha adottato il *Rapporto sulla gestione del personale 2020*, dal quale emerge che, per la prima volta, le proporzioni delle quattro lingue nazionali raggiungono i valori fissati come obiettivo per la fine del 2023, ossia:

tedesco:	68,5 % - 70,5 %
francese:	21,5 % - 23,5 %
italiano:	6,5 % - 8,5 %
romancio:	0,5 % - 1,0 %

129. La *Lia Rumantscha* esige un'azione di sensibilizzazione costante da parte dell'Amministrazione federale riguardo *all'uso della lingua romancia*. Propone che il «capitolato d'onori» dei presidenti delle Camere federali contempli un mandato di tutela dell'equilibrio linguistico a livello di conduzione delle Camere e di dibattiti parlamentari.

Dal 2021 la «*Lia Rumantscha*» *sensibilizza alla lingua e cultura della Svizzera romancia* in seno all'Amministrazione federale su mandato della Delegata federale al plurilinguismo, che coordina queste attività. Iniziative volte a promuovere il romancio sono state organizzate anche dal Parlamento (i contenuti e i destinatari delle iniziative in seno all'Amministrazione federale e al Parlamento sono diversi).

Dal 2015 l'Amministrazione federale organizza anche iniziative di *sensibilizzazione alla lingua e cultura della Svizzera italiana*. Si tratta di iniziative destinate al personale dell'Amministrazione federale coordinate dalla Delegata federale al plurilinguismo, che è responsabile dell'attribuzione del mandato.

f. Il ruolo della SSR nella promozione delle lingue minoritarie in Svizzera

130. Come già menzionato (cfr. §39), *la concessione SSR del 29 agosto 2018* comprende una disposizione sulla promozione degli scambi tra le diverse regioni del Paese (art. 12), secondo cui la SSR deve considerare le altre regioni linguistiche nell'offerta informativa di attualità e in altre offerte che destano grande interesse presso il pubblico. Inoltre, l'articolo 38 capoverso 2 lettera c della concessione stabilisce che nella relazione annuale della SSR devono figurare le misure tese a rafforzare lo scambio tra le regioni linguistiche. Con queste disposizioni gli obiettivi sanciti dalle autorità sono trasposti nella concessione e le prestazioni della SSR in questo ambito centrale del servizio pubblico sono precisate e ponderate di conseguenza. L'UFCOM effettua verifiche continue dei programmi per determinare quali prestazioni sono fornite dalla SSR per promuovere i contatti tra le regioni linguistiche.

Il nuovo formato di programma «Play Suisse», lanciato nel novembre 2020, è un esempio importante dell'attività svolta dalla SSR per promuovere lo scambio tra le regioni linguistiche. Questa nuova piattaforma di contenuti in streaming propone lungometraggi, serie televisive e documentari provenienti da tutta la Svizzera, diffusi in lingua originale e sottotitolati in tedesco, francese e italiano, e a volte anche in romancio.

La concessione SSR del 29 agosto 2018 contiene anche delle precisazioni riguardanti la presa in considerazione delle lingue nazionali: per quanto riguarda i principi relativi all'offerta editoriale (art. 3), la SSR è tenuta a produrre offerte equivalenti in tedesco, francese e italiano e tiene conto del romancio in modo adeguato. Secondo l'articolo 16, la SSR diffonde un programma radiofonico per la regione linguistica romancia che dedichi un ampio spazio alla cultura romancia e diffonda contributi informativi di attualità. Inoltre, l'articolo 17 prevede che la SSR diffonda due programmi televisivi per ciascuna delle regioni linguistiche tedesca, francese e italiana e che tali programmi contengano anche trasmissioni in romancio.

Un'altra evoluzione importante è rappresentata dalla *soppressione del numero massimo di caratteri per l'offerta online della SSR in lingua romancia*. Il 29 gennaio 2020 il Consiglio federale ha in effetti deciso che, dal 1° marzo 2020, i testi in romancio pubblicati sull'offerta online della SSR non sottostanno più a questa limitazione. La concessione SSR è dunque stata modificata di conseguenza (art. 18). Questo cambiamento spiana la strada a una nuova collaborazione tra la SSR e i media privati nel Cantone dei Grigioni e contribuisce ad assicurare la continuità delle offerte dei media in lingua romancia.

Per preservare il giornalismo in lingua romancia, inoltre, i media grigionesi privati e la SSR hanno lanciato il *progetto «Medias Rumantschas»*, che prevede lo scambio gratuito di contenuti testuali nel quadro di una cooperazione. «Radiotelevisiun Svizra Rumantscha» (RTR), che è un'unità aziendale della SSR, mette a disposizione dei media grigionesi privati notizie online in rumantsch grischun. La RTR, dal canto suo, attinge ai contenuti di articoli dei media privati (cfr. §66f).

131. A dicembre 2020 la consigliera agli Stati Marina Carobbio Guscetti ha depositato un'interpellanza parlamentare (20.4479) a proposito della *riorganizzazione della radio Rete Due della RSI*, che diffonde programmi di approfondimento sulla cultura italiana. Il Consiglio federale ha risposto che il previsto riorientamento di Rete Due implica innanzitutto uno spostamento dell'offerta verso altri programmi lineari (p. es. Rete Uno) e altri vettori (p. es. come offerte online su richiesta). Le disposizioni della concessione non saranno pertanto violate. Rete Due continuerà a concentrarsi su una musica di qualità, sull'arte e la cultura, sulla letteratura svizzera e l'italianità in Svizzera.

132. *La Lia Rumantscha* critica la SRG SSR per aver ripetutamente tenuto conto di una Svizzera soltanto trilingue nei programmi d'informazione. Anche l'organo di mediazione regionale SSR per la Svizzera tedesca («Ombudsstelle der SRG Deutschschweiz», fascicolo n. 6684) ha lamentato il fatto che durante una trasmissione sul plurilinguismo in Svizzera non si sia parlato del romancio, violando così il principio sancito nell'articolo 4 della legge federale sulla radiotelevisione secondo cui i programmi devono presentare correttamente gli avvenimenti. Nell'ottica della «Lia Rumantscha», la SRG SSR deve pertanto adoperarsi maggiormente affinché nei suoi programmi d'informazione la comunità linguistica romanciofona non sia marginalizzata.

133. *La Pro Grigioni italiano* è critica nei confronti della SRG SSR. L'antenna della RSI a Coira, adibita a rappresentare le valli italofone, è sottodotata rispetto agli accordi intrapresi.

g. Ricerca nel settore del plurilinguismo

134. In base all'articolo 17 LLing la Confederazione finanzia un centro scientifico di competenza per coordinare, introdurre e svolgere la ricerca applicata nel campo linguistico e del plurilinguismo. La Confederazione versa ogni anno 1,5 milioni di franchi all'Istituto di plurilinguismo dell'Università e dell'Alta scuola

pedagogica di Friburgo (IFM). Un contratto di prestazione disciplina la cooperazione. Su mandato della Confederazione, l'IFM ha già portato a termine due programmi di ricerca (2012–2014 e 2016–2020). La sua attività è periodicamente valutata da un comitato scientifico di esperti, che ha elogiato la qualità del programma e delle prestazioni fornite nonché l'importanza dei progetti di ricerca.

Il terzo programma di ricerca (2021–2024), elaborato in un processo a tappe e sulla base di un'ampia consultazione, è stato avviato a inizio 2021. Esso ingloba complessivamente dodici progetti nei settori «Plurilinguismo individuale», «Insegnamento e apprendimento delle lingue, valutazione delle competenze linguistiche». I progetti saranno guidati dal CSP (Centro scientifico di competenza per il plurilinguismo) autonomamente o in collaborazione con altri istituti di ricerca (www.centro-plurilinguismo.ch/it).

h. Insegnamento delle lingue nazionali nelle scuole

Evoluzione attuale ed elaborazione di raccomandazioni/strategie

135. La promozione delle competenze linguistiche è un presupposto importante per un percorso scolastico proficuo. Sostenere i Cantoni nell'attuazione della Strategia delle lingue del 2004 è un compito costante di coordinamento della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Un'attenzione particolare è riservata alla promozione della lingua d'insegnamento locale. Il potenziale in termini di plurilinguismo è riconosciuto e la sua promozione è tema di dibattito in seno a consessi e reti. Gli scambi e la mobilità fra regioni linguistiche sono incoraggiati mediante raccomandazioni pratiche e condizioni quadro favorevoli.

Armonizzazione dell'insegnamento delle lingue nazionali

136. In virtù dell'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS), i Cantoni sono tenuti ad armonizzare i livelli di formazione e, di riflesso, i piani di studio nonché a coordinare i materiali didattici a livello di regioni linguistiche. Poiché tra le diverse regioni linguistiche svizzere esistono importanti differenze culturali, pedagogiche e curriculari, questo compito è stato delegato alle regioni linguistiche stesse (art. 8 del Concordato HarmoS). I piani di studio di ogni regione linguistica si rifanno agli standard di formazione nazionali.

I Cantoni romandi hanno elaborato il «Plan d'études romand» (PER), che si basa su una convenzione stipulata da detti Cantoni («Convention scolaire romande»). Dall'anno scolastico 2014/2015 nella Svizzera romanda l'insegnamento nella scuola dell'obbligo avviene secondo il PER. Il «Piano di studio» del Cantone Ticino è stato progressivamente introdotto nelle scuole ticinesi a partire dall'anno scolastico 2015/2016 nel corso di una fase d'introduzione di tre anni. Nei 21 Cantoni di lingua tedesca o plurilingui è stato introdotto il «Lehrplan 21» (nella maggior parte dei casi dall'anno scolastico 2017/2018 o 2018/2019).

Parametri di riferimento per l'insegnamento delle lingue

137. Il Concordato HarmoS stabilisce che l'insegnamento di una seconda lingua nazionale inizi a partire dal quinto anno della scuola dell'obbligo e l'insegnamento dell'inglese a partire dal settimo. Al termine della scuola dell'obbligo, gli allievi devono aver conseguito nelle due lingue competenze equivalenti. Il livello richiesto è definito dagli obiettivi di formazione nazionali (standard di formazione) per l'insegnamento delle lingue.

Dall'anno scolastico 2020/2021, 24 Cantoni hanno attuato le priorità della Strategia delle lingue del 2004 e dell'articolo 4 del Concordato HarmoS. Questi rappresentano un po' più del 99 per cento della popolazione residente. Due Cantoni si sono dati altre regole e non prevedono cambiamenti.

Offerta di insegnamento facoltativo in una terza lingua nazionale

138. Nella scuola dell'obbligo le lingue nazionali godono di uno status particolare. L'insegnamento di una terza lingua nazionale non rientra tra le priorità della Strategia delle lingue, ma contribuisce nondimeno alla comprensione reciproca tra le diverse regioni linguistiche. Per questo, al livello secondario I, la maggior parte dei Cantoni offre, se richiesto, l'insegnamento facoltativo di una terza lingua nazionale.

Promozione dell'italiano nei licei svizzeri: raccomandazioni e valutazione

139. Nei licei, la prima lingua, una seconda lingua nazionale e una terza lingua sono considerate materie fondamentali. Vi è anche la possibilità di offrire un'ulteriore lingua moderna: una terza lingua nazionale, inglese, spagnolo o russo. Ogni Cantone definisce l'offerta secondo le proprie basi legali; una terza lingua nazionale non deve necessariamente essere contemplata nell'offerta.

Nel 2015 l'assemblea plenaria della CDPE ha formulato raccomandazioni per promuovere l'italiano nei licei svizzeri, dopo che nel 2013 la Commissione svizzera di maturità aveva pubblicato proposte per il miglioramento dell'offerta formativa in questa lingua nazionale e per incrementarne l'attrattiva. Nel 2020 queste raccomandazioni sono state sottoposte a una prima valutazione qualitativa e quantitativa.

i. Fusione di Comuni nei Grigioni

Raccomandazione del Comitato consultivo della Convenzione-quadro (cfr. Quarto parere, n. 122–123)

«Il Comitato consultivo esorta le autorità dei Cantoni bilingui o trilingui a provvedere affinché, in caso di fusione amministrativa, siano consultati i rappresentanti di tutte le comunità e non siano ridotti i diritti delle persone appartenenti alle minoranze linguistiche a seguito della riforma territoriale e amministrativa. Qualora fosse necessario, invita le autorità cantonali e comunali, di concerto con i rappresentanti di queste comunità, a promuovere e tutelare il plurilinguismo in tutto il comprensorio dei nuovi enti territoriali plurilingui».

141. Le basi legali sono rappresentate dalla Costituzione federale (Cost.), dalla Costituzione cantonale e dalla legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing). Nel quadro di un progetto di fusione, la questione della lingua o delle lingue (future) è tematizzata proattivamente laddove riguardi le lingue minoritarie italiano e/o romancio.

L'articolo 70 capoverso 2 Cost. fissa il quadro costituzionale per la protezione delle minoranze linguistiche autoctone.

L'articolo 3 capoverso 2 primo periodo della Costituzione cantonale impone al Cantone e ai Comuni di prendere i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Stabilendo inoltre che i Comuni sono tenuti a determinare le loro lingue ufficiali e scolastiche prestando attenzione alla composizione linguistica tradizionale del loro territorio e avendo riguardo per le minoranze linguistiche autoctone (art. 3 cpv. 3), la Costituzione cantonale fa suo il concetto di autonomia linguistica comunale e il principio di territorialità ai sensi dell'articolo 70 capoverso 2 Cost. (cfr. messaggio del Governo grigionese 2006–2007, quaderno n. 2, pag. 92).

Il principio di territorialità, iscritto nella Costituzione federale e in quella cantonale, è ripreso e ribadito anche nell'articolo 1 capoverso 2 della LCLing in quanto principio fondamentale della politica linguistica cantonale: nell'adempimento dei loro compiti, i Cantoni e i Comuni sono infatti tenuti a prestare attenzione alla composizione linguistica tradizionale delle regioni e ad avere riguardo per la comunità linguistica autoctona.

142. Lo strumento per una regolamentazione comune e concordata delle lingue nel nuovo Comune è rappresentato dal contratto di aggregazione che deve essere sottoscritto da tutti i Comuni e approvato dall'Esecutivo cantonale. Quali possibili misure, quantomeno per preservare lo status quo linguistico se non addirittura per rafforzarlo, il Governo cantonale ha definito i seguenti punti da osservare nel caso di fusioni che portano alla nascita di Comuni plurilingui:

- la lingua d'insegnamento resta il romancio nelle scuole che hanno già un'impostazione monolingue;
- i bambini del nuovo Comune devono frequentare la scuola romancia.
- le autorità e l'Amministrazione curano i contatti con gli abitanti del nuovo Comune ricorrendo in modo congruo alla loro lingua autoctona;
- il Comune nato dalla fusione si adopera affinché la lingua autoctona non scompaia gradualmente dalla vita quotidiana. A tal fine, nella Costituzione e in una legge comunale sulle lingue vanno sancite misure adeguate;
- inoltre, il nuovo Comune deve sostenere la lingua romancia, anche finanziariamente, in un'ottica di lungo termine.

143. Nel caso delle fusioni che interessano un perimetro linguistico omogeneo, non sono necessari altri provvedimenti. Ne sono un esempio la fusione di cinque Comuni italo-foni (monolingui) che nel 2010 ha portato alla nascita del Comune esclusivamente italo-fono di Bregaglia o i Comuni monolingui romancio-foni di Valsot (2013), Lumnezia (2013), Scuol (2015), Zernez (2015) o Breil/Brigels (2018).

Nel quadro della fusione da cui è nato il Comune di Ilanz/Glion (2014), per la prima volta è stato imposto a un Comune di emanare un'efficace legge sulle lingue. In virtù delle disposizioni adottate, i numerosi parlanti romancio-foni di quella che era la città germanofona di Ilanz possono continuare a fruire dei servizi nella

propria lingua. Inoltre, le scuole già romanciofone devono continuare a garantire l'insegnamento monolingue in lingua romancia ai bambini in età scolastica che risiedono nelle stesse località.

Decisioni simili sono state prese anche per la fusione che ha portato alla creazione del Comune di Albula/Alvra (2015). Formalmente anche questo nuovo Comune è plurilingue (romancio e tedesco), il che giova alla lingua minoritaria, in quanto anche gli abitanti delle località «germanofone» possono rivolgersi alle autorità comunali in romancio e fruire di servizi in tale lingua. Anche ad Albula/Alvra vige l'obbligo di garantire il percorso scolastico in romancio ai bambini degli ex Comuni romanciofoni.

Quest'obbligo vale anche per i Comuni coinvolti nella fusione da cui è nato il Comune di Obersaxen Mundaun (2016). Anche in questo Comune è stata emanata un'incisiva legge sulle lingue.

Un po' più particolare è la situazione del Comune di Bergün Filisur (fusione nel 2018). Da un sondaggio linguistico è emerso che a Bergün/Bravuogn il romancio è parlato ormai soltanto da una minoranza pari a circa un quarto della popolazione. Il nuovo Comune di Bergün Filisur è comunque bilingue (tedesco-romancio), anche se nei rapporti con le autorità la lingua romancia non è praticamente più utilizzata da diversi decenni. La fusione ha però avuto il merito di risvegliare nella popolazione la consapevolezza circa l'importanza di riservare alla lingua autoctona maggiore attenzione. Ne sono un esempio diverse pubblicazioni (p. es. nel «Greifensteiner») in dialetto bergünese.

Con la recente fusione di Muntogna da Schons (2021) un Comune bilingue e tre Comuni romanciofoni sono stati raggruppati in un unico Comune bilingue, nel quale ai bambini l'insegnamento è impartito obbligatoriamente in lingua romancia. Per la promozione del romancio, il Governo ha stanziato 250 000 franchi.

144. La *Lia Rumantscha* sottolinea che nel Comune bilingue di Ilanz/Glion l'uso del romancio non trova la dovuta applicazione pratica sebbene i romanciofoni costituiscano il gruppo linguistico maggioritario. Nel parlamento comunale, per esempio, i dibattiti si tengono prevalentemente in tedesco. Per promuovere il bilinguismo, la «Lia Rumantscha» ha dunque preparato e portato avanti un dibattito bilingue. Ritene infatti che la promozione del romancio nel quadro dei lavori parlamentari abbia un notevole impatto sul valore sociale di tale lingua in seno al Comune.

La *Lia Rumantscha* plaude al fatto che per il nuovo Comune di «Muntogna da Schons» sia stata scelta la denominazione in lingua romancia, che rispecchia la collocazione del Comune nella regione romanciofona e ribadisce quanto sancito nell'articolo sulle lingue della Costituzione comunale su questa collocazione («Igl vaschinadi satgata sen teritori rumantsch»). Gli ex Comuni di Casti-Wergenstein, Lohn e Mathon sono romanciofoni; l'ex Comune di Donat ha deciso nel 2002 di diventare bilingue (al romancio è stata aggiunta come lingua ufficiale il tedesco). L'Esecutivo del Cantone dei Grigioni ha però deciso che le disposizioni della legge sulle lingue riguardanti le lingue ufficiali non si applicano a questa fusione, dato che dall'inizio del XX secolo si è assistito a un lento ma progressivo slittamento linguistico. Secondo la «Lia Rumantscha», questa motivazione contravviene tuttavia al senso e allo scopo della legge sulle lingue e il Governo dovrebbe concentrarsi sulle possibilità per promuovere e rafforzare il romancio invece di cercare lacune ed eccezioni che non fanno che favorire la diffusione della lingua tedesca in seno alla regione romanciofona.

Per quanto riguarda i Comuni di Falera, Laax, Sagogn e Schluein, situati sulla linea di confine della regione linguistica della Surselva, la *Lia Rumantscha* sottolinea che, nel caso di una fusione, la lingua autoctona romancia deve essere sancita a livello costituzionale. Eventuali regole riguardanti l'uso del tedesco potranno essere definite in una legge comunale sulle lingue. Diversamente, il romancio in questo territorio sarà ancora più a rischio.

j. Decisioni del Tribunale federale relative all'uso delle lingue

145. Dal dicembre 2018, data del settimo e ultimo rapporto della Svizzera sull'attuazione della Carta, che ha periodicamente dedicato spazio a questo tema, il Tribunale federale svizzero (Corte suprema) non ha pronunciato alcuna decisione riguardante l'uso delle lingue in Svizzera.

V. Le altre minoranze nazionali a livello etnico, culturale o religioso (Convenzione-quadro)

1. Jenisch e Sinti e Manouche

a. Jenisch, Sinti e Manouche e Rom: piano d'azione

Raccomandazione del Comitato dei Ministri in merito alla Convenzione-quadro

«Attuare il più rapidamente possibile i provvedimenti previsti dal piano d'azione della Confederazione sugli Jenisch, i Sinti e Manouche e i Rom».

146. Il piano d'azione della Confederazione è stato pubblicato nel 2016 e include tutti gli ambiti di vita di queste minoranze: aree di stazionamento, formazione, sicurezza sociale e cultura. Nel relativo rapporto vengono illustrati i temi di maggior rilievo e menzionati i relativi provvedimenti: in tal senso esso costituisce una roadmap e una guida per le fasi ulteriori dei lavori dell'UFC e di tutti gli altri uffici federali coinvolti. Nel 2018 il Consiglio federale è stato informato per la prima volta sullo stato di attuazione.

L'attuazione degli obiettivi desunti dal piano d'azione è un compito congiunto di Confederazione, Cantoni e Comuni; la Confederazione dispone quindi di per sé di un margine di manovra limitato. Il coordinamento con i Cantoni deve in parte essere migliorato, in particolare a livello di aree di transito per i nomadi stranieri (cfr. §165). Per quanto concerne il miglioramento della situazione relativa alle aree di stazionamento, lo scadenziario delineato nel piano d'azione è molto ambizioso e richiede un adeguamento delle tempistiche nonché un impegno maggiore. È invece riuscita la riorganizzazione della fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri», che ha acquisito molta più visibilità e spessore ed è diventata un vero centro di competenza per le autorità e le minoranze. La fondazione stabilisce le priorità tematiche, elabora le basi di riferimento e cura i contatti con tutti i Cantoni, sempre con l'obiettivo di migliorare la situazione relativa alle aree di stazionamento e di rafforzare l'accettazione dello stile di vita nomade

Dalla pubblicazione del piano d'azione l'UFC ha tenuto una riunione di monitoraggio con i membri del gruppo di lavoro delle organizzazioni delle minoranze che hanno partecipato alla sua elaborazione e sta pianificando ulteriori riunioni di questo tipo. La situazione epidemiologica nel 2020 e nel 2021 ha reso impossibile il dialogo con cerchie più estese.

I principali elementi del piano d'azione sono stati inseriti anche nel messaggio sulla cultura 2021–2024 (cfr. §148). Inoltre il Consiglio federale verrà informato ogni quattro anni in merito all'attuazione del piano d'azione. La prossima informazione è prevista per il 2022.

147. Dal canto loro, le *organizzazioni degli Jenisch e dei Sinti* criticano i provvedimenti adottati, considerandoli troppo poco incisivi, nonché la lentezza con cui procedono i lavori, in particolare per quanto concerne la creazione delle aree di stazionamento. Chiedono un follow-up del piano d'azione con un maggiore coinvolgimento delle minoranze.

b. Messaggio sulla cultura 2021–2024

148. Il messaggio sulla cultura (cfr. §109) include importanti obiettivi e misure per la promozione della cultura jenisch, sinti e dello stile di vita nomade.

Aumento del numero delle aree di sosta: anche se molti Jenische Sinti non vivono in roulotte, la loro identità culturale comporta uno stile di vita nomade. Per mantenere questo aspetto fondamentale, occorre migliorare l'offerta delle aree di sosta. I Cantoni devono pertanto impegnarsi più a fondo per creare aree di sosta destinate agli Jenisch e Sinti svizzeri e la Confederazione deve stanziare i corrispondenti incentivi finanziari. In linea con il piano d'azione, la Confederazione si adopererà anche per migliorare l'offerta di aree di transito per i Rom stranieri e, a tal fine, metterà a disposizione i necessari spazi e mezzi finanziari. I dettagli in merito sono attualmente in fase di elaborazione nel quadro di una strategia ai sensi dell'articolo 13 della legge federale sulla pianificazione del territorio.

I fondi previsti nel messaggio sulla cultura per i prossimi anni sono stati notevolmente aumentati e offriranno ai Cantoni un sostegno sostanziale nella creazione di ulteriori aree di sosta. Di fatto, il Parlamento ha incrementato dell'80 per cento rispetto al periodo precedente i fondi per il periodo 2021–2024, per un totale di 5,4 milioni di franchi.

Rinuncia a usare l'espressione «nomadi»: fino a pochi anni fa questa espressione veniva applicata a tutte le persone appartenenti alle minoranze jenisch, sinti e rom, a prescindere dal loro nomadismo o dalla loro sedentarietà. Nel frattempo, è diventata obsoleta, in quanto le minoranze non vogliono più essere definite «nomadi» e chiedono l'uso del nome che le identifica, ovvero «Jenisch», «Sinti» e «Rom». La Confederazione si impegna laddove possibile a nominare le minoranze con i loro appellativi specifici. Di conseguenza, è stato adeguato anche il tenore dell'articolo 17 della legge sulla promozione della cultura (LPCu) e l'espressione «nomadi» è stata stralciata dalla legge.

149. A questo proposito la *Radgenossenschaft der Landstrasse, associazione mantello di Jenisch e Sinti e Manouche svizzeri*, chiede un uso più attento della lingua anche nelle istituzioni partner della Confederazione, quali la fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri».

c. Promozione della lingua jenisch

Convenzione-quadro: art. 5
Carta: art. 7

150. La lingua jenisch è mantenuta esclusivamente all'interno della comunità e schermata da accessi esterni. La Confederazione rispetta questo desiderio e sostiene pertanto progetti esclusivamente promossi dalle minoranze stesse, lasciando loro il compito di diffondere i propri prodotti. La Confederazione mira in questo modo a garantire che la lingua continui a essere praticata all'interno delle minoranze e che venga preservata come bene culturale importante.

L'associazione al momento più attiva nel preservare e documentare la lingua è la «Radgenossenschaft der Landstrasse». Oltre a un piccolo dizionario stampato, ha sviluppato un'app per dispositivi mobili dove possono essere apprese e condivise espressioni jenisch e in cui è possibile completare il vocabolario in modo interattivo. L'app, che sarà probabilmente disponibile nel corso del 2021, potrà essere impiegata in tutta l'area di lingua jenisch in Europa. Secondo quanto osservato dalla «Radgenossenschaft der Landstrasse», lo jenisch sta diventando sempre più importante nella comunicazione attraverso i media sociali e i servizi di messaggia. L'applicazione sfrutta tale tendenza.

I pomeriggi linguistici destinati ai bambini jenisch e organizzati dalla «Radgenossenschaft der Landstrasse» sono stati sospesi nel 2020/21 a causa della pandemia di COVID-19. Si sta vagliando la possibilità di riattivare l'offerta e di svolgere gli incontri con i bambini e le loro famiglie direttamente presso le aree di sosta.

d. Promozione delle arti e della cultura di Jenisch e Sinti e Manouche

Convenzione-quadro: art. 5

Raccomandazione del Comitato dei Ministri in merito alla Convenzione-quadro

«Destinare, attraverso procedure accessibili, imparziali e trasparenti, il necessario sostegno finanziario a progetti che abbiano per obiettivo la preservazione e lo sviluppo delle identità e delle culture delle persone con stili di vita nomade, anche garantendo alla fondazione "Un futuro per i nomadi svizzeri" risorse umane e finanziarie sufficienti a consentirle di adempiere la propria missione e di raggiungere le comunità interessate».

151. Dal 2017 l'UFC mette a disposizione 50 000 franchi all'anno, assegnati a progetti culturali delle minoranze dalla fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri», in cui sono rappresentati in modo paritetico le organizzazioni delle minoranze e l'autorità. Il fondo culturale è molto utilizzato e i contributi sono assegnati a diversi progetti. I seguenti esempi illustrano la varietà dei temi e degli attori.

- Sostegno a un progetto di una giovane jenisch che descrive sui media sociali la vita delle minoranze con stile di vita nomade (2021).
- Esposizione «Sinti Schweiz», patrocinata dall'associazione «Sinti Schweiz» (2017).
- Incontro di Jenisch e Sinti con la popolazione stanziale a Ouchy (Losanna), organizzato dall'associazione «Jenisch-Manouche-Sinti (JMS)» (2018).
- Celebrazione del 20° anniversario dell'area di sosta Berna-Buech (2018).
- Sostegno alla settimana della cultura zingara di Zurigo, organizzata dal «Zigeuner Kulturzentrum» (2018).
- «Feckermarkt» a Gersau (Ct. SZ), organizzato dalla «Feckerverein» (2019).

I fondi sono assegnati secondo criteri stabiliti e pubblici. L'elenco dei progetti sostenuti è pubblicato nel rapporto annuale della fondazione. L'esperienza ha dimostrato che i fondi a disposizione non sono sempre sufficienti, in particolare per grandi progetti.

152. Anche le *organizzazioni delle minoranze* sottolineano le difficoltà incontrate nel raccogliere fondi per i progetti.

e. Lotta contro le discriminazioni nei confronti di Jenisch e Sinti e Manouche

Convenzione-quadro: art. 4

Raccomandazioni del Comitato dei Ministri in merito alla Convenzione-quadro

«Sensibilizzare il grande pubblico agli stili di vita delle persone che conducono una vita itinerante.

Intensificare gli sforzi, a livello federale per sostenere i progetti di sensibilizzazione finalizzati a combattere i pregiudizi contro gli stili di vita itineranti degli Jenisch e dei Sinti e Manouche [...].

Facilitare alle persone appartenenti alle minoranze nazionali che sono vittime di pratiche discriminatorie la possibilità di accedere alla giustizia, in particolare riconoscendo alle organizzazioni non governative la legittimazione ad agire nell'interesse generale e la capacità di rappresentare i diritti e gli interessi delle vittime».

Sensibilizzare il pubblico allo stile di vita nomade

153. Ogni due anni, il SLR e l'UST effettuano un'indagine sulla convivenza in Svizzera (VeS) in cui vengono recensite le opinioni delle persone interpellate in merito alle diverse forme di razzismo e xenofobia.

Secondo l'indagine del 2020, il 19 per cento della popolazione si sente infastidito dalla presenza di persone con uno stile di vita non sedentario. Questo risultato sorprende rispetto a quanto constatato nei confronti di altri gruppi e non è giustificato visto il numero esiguo di persone che conducono uno stile di vita nomade. Non sono disponibili risultati che si riferiscono specificatamente ai gruppi di popolazione jenisch, sinti o rom. Nel 2019, in occasione della rilevazione intermedia Omnibus concernente l'indagine di cui sopra, sono stati esaminati più da vicino gli atteggiamenti nei confronti di persone con uno stile di vita nomade (per la rilevazione Omnibus «stile di vita nomade», cfr. §18).

154. La votazione nel 2020 sull'allestimento di un'area di transito a Wileroltigen nel Cantone di Berna per i nomadi stranieri ha dimostrato che l'atteggiamento per lo più positivo nei confronti delle popolazioni con stile di vita nomade emerso nell'ambito dell'indagine Omnibus 2019 può essere mobilitato anche in caso di campagne politicamente controverse. Ad oggi, è stata la prima votazione cantonale concernente questa tematica. Il partito dei Giovani UDC aveva lanciato un referendum contro il credito stanziato per l'area di transito. Dopo intensi dibattiti, il 9 febbraio 2020 l'oggetto è stato accettato dal 53,5 per cento dei votanti, quindi l'area verrà realizzata nei prossimi anni, così come previsto dal Cantone.

Sempre a proposito dell'area di transito di Wileroltigen, bisogna sottolineare che con una decisione del 6 dicembre 2019 la Corte suprema del Cantone di Berna (2^a istanza) ha giudicato i due copresidenti dei Giovani UDC colpevoli di *discriminazione razziale ai sensi dell'articolo 261^{bis} del Codice penale svizzero (CP)*. Questi ultimi avevano pubblicato sulla pagina Facebook del partito un testo in cui figurava una caricatura volgare, accompagnata da una scritta di opposizione alle aree di transito per «zingari stranieri» («*Wir sagen Nein zu Transitplätzen für ausländische Zigeuner!*»). La Corte ha considerato che l'espressione «*Zigeuner*» fosse un termine collettivo designante un gruppo etnico tutelato dall'articolo 261^{bis} CP ed è giunta alla conclusione che la scritta, offensiva nei confronti degli «*ausländische Zigeuner*», ne ledesse la dignità umana (art. 261^{bis} cpv. 4 CP). Ha inoltre constatato un incitamento all'odio (art. 261^{bis} cpv. 1 CP). Contro questa sentenza, i due condannati hanno presentato ricorso al Tribunale federale (Corte suprema svizzera). Il procedimento è attualmente in corso.

155. Facilitare l'accesso alla giustizia alle persone appartenenti alle minoranze jenisch e sinti e manouche
Nella sentenza del 13 febbraio 2019 (1C_188/2018) in risposta al ricorso contro la legge del 20 febbraio 2018 sullo stazionamento delle comunità nomadi («Loi sur le stationnement des communautés nomades», LSCN) del Cantone di Neuchâtel (per quanto concerne il contenuto di questa legge, cfr. lett. e sotto), il Tribunale federale svizzero ha riconosciuto *la legittimazione di agire di due persone di origine jenisch domiciliate nel Cantone di Neuchâtel, sebbene fossero sedentarie. La stessa legittimazione è stata riconosciuta all'associazione jenisch «Schäft qwant»* in quanto la LSCN poteva pregiudicare direttamente i diritti dei suoi membri. Secondo i suoi statuti, «Schäft qwant» mira a sviluppare la cultura degli Jenisch in tutta la loro diversità come popolo nomade o sedentario e a promuovere l'accettazione della cultura jenisch

nella società. Il Tribunale federale ha per contro lasciato aperta la questione della *legittimazione a interporre ricorso dell'ONG «Associazione per i popoli minacciati»* (Svizzera) dopo aver ricordato che, secondo la giurisprudenza, un'associazione con una personalità giuridica è autorizzata a presentare un ricorso in materia di diritto pubblico a proprio nome soltanto se è colpita nei suoi interessi degni di protezione. Se non è direttamente interessata dalla decisione impugnata, un'associazione può essere legittimata ad agire ricorrendo in materia di diritto pubblico a condizione che il suo scopo statutario sia la difesa di interessi degni di protezione dei suoi membri, che tali interessi siano comuni alla maggioranza o almeno a un gran numero di essi e che ogni membro possa farli valere a titolo individuale. Non può invece sostenere la causa di uno dei suoi membri o di una minoranza di essi.

156. Inoltre, nella sentenza del 29 aprile 2020 (1C_181/2019), in cui ha parzialmente accolto un ricorso contro la nuova legge sulla polizia del Cantone di Berna («Loi sur la police», LPol/BE) e ha abrogato le norme che miravano all'espulsione delle popolazioni nomadi (per quanto concerne il contenuto di questa legge, cfr. lett. e sotto), il Tribunale federale ha ammesso *la legittimazione a ricorrere delle associazioni «Schäff qwant» e «Radgenossenschaft der Landstrasse»*.
157. Nel 2020 *la «Radgenossenschaft der Landstrasse»* ha impugnato una decisione del Comune di Thal *nel Cantone di San Gallo*. Il Cantone aveva previsto di allestire un'area di transito provvisoria sul territorio di Thal e il Comune ha rifiutato. Il ricorso della «Radgenossenschaft» è stato respinto in prima istanza, adducendo il fatto che questa organizzazione mantello non disponeva del diritto di opporsi. Il tribunale amministrativo cantonale l'ha poi considerata come legittimata a ricorrere il 18 marzo 2021: infatti, sebbene la sentenza stabilisca che la decisione di principio del Comune non può essere impugnata, riconosce alla «Radgenossenschaft» *la legittimità di impugnare una decisione*, il che rappresenta un successo parziale per le organizzazioni delle minoranze.
158. In questo contesto *la Commissione federale contro il razzismo (CFR)* ha commissionato una *Perizia giuridica sulla tutela giuridica dei nomadi e delle loro organizzazioni in relazione alla garanzia giuridica di aree di stazionamento* (dic. 2020). Questo documento contiene raccomandazioni per la Confederazione, per i Cantoni, per i Comuni e per le organizzazioni delle minoranze. La perizia raccomanda a queste ultime di organizzarsi meglio per tutelare le proprie esigenze e in particolare per accrescere le proprie opzioni di protezione giuridica. Inoltre, sempre secondo la perizia, l'acquisto di proprietà o di altri diritti reali od obbligatori (locazione, affitto) direttamente da parte delle minoranze con stile di vita nomade costituirebbe un rafforzamento significativo della loro posizione giuridica. Soltanto in questo modo acquisirebbero infatti la legittimazione attiva – altrimenti molto limitata – di ricorrere.

Decisioni e sentenze emesse in applicazione dell'articolo 261^{bis} CP riguardanti Jenisch, Sinti e Manouche e Rom

159. Tra il 2017 e il 2019 la CFR ha riportato quattro casi riguardanti vittime jensch, sinti e manouche e rom nel suo registro delle decisioni e delle sentenze emesse sulla base della norma penale contro la discriminazione e l'incitamento all'odio (art. 261^{bis} CP): in tre casi l'autore è stato riconosciuto colpevole di discriminazione e in un caso non vi è stata entrata in materia (per maggiori informazioni cfr. Raccolta di casi giuridici della CFR).

Per il 2020, la CFR ha riportato un caso (stato al 30 agosto 2021) concernente vittime jensch, sinti e manouche o rom e un verdetto di colpevolezza (stato al 30 agosto 2021).

Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

160. La Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale, pubblicata dal SLR, include dal 2018 un capitolo concernente il nomadismo. Per maggiori informazioni, cfr. [Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale : Introduzione \(admin.ch\)](#).

f. Aree di stazionamento per le popolazioni itineranti o semi-itineranti

Convenzione-quadro: art. 5

Raccomandazione del Comitato dei Ministri in merito alla Convenzione-quadro

«Procedere all'allestimento di un numero sufficiente di aree di stazionamento osservando la scadenza definita nel progetto di piano d'azione» (cfr. anche Quarto parere, n. 48–54).

- **Aree pubbliche di sosta, di passaggio e di transito: situazione attuale**

Bilancio

161. Il numero di persone con stile di vita nomade facenti parte delle minoranze jenisch e sinti è relativamente basso. Si stima vivano nel nostro Paese 30 000 persone di origine jenisch e alcune centinaia sinti e manouche. Di questi, 2000–3000 persone conducono uno stile di vita nomade o semi-nomade. Nei mesi estivi si aggirano 500–600 roulotte di Rom stranieri che transitano per la Svizzera.
162. Il rapporto sulla situazione 2021, che la fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» pubblica ogni cinque anni, indica gli ultimi sviluppi rispetto alla situazione del 2015.
- Il fabbisogno di aree di stazionamento per Jenisch e Sinti rimane alto: sono necessarie 40–50 aree di sosta (per il domicilio fisso d’inverno) e 30 aree di passaggio (per il semestre estivo) in più.
 - Dal 2015 si è potuto stabilizzare o migliorare lievemente la situazione per quanto concerne il numero delle piazzole per roulotte, ma intere aree di stazionamento continuano a scomparire perché lo spazio è necessario per altri scopi. Durante questo periodo sono state aperte quattro nuove aree. Per quanto concerne le aree di stazionamento per rom stranieri, la situazione negli ultimi anni è leggermente migliorata grazie alla realizzazione di una nuova area e di diverse aree provvisorie.
 - Vari Cantoni si stanno adoperando per creare nuove aree. I processi di pianificazione, tuttavia, richiedono molto tempo e spesso avanzano molto lentamente.
 - La consapevolezza delle istanze di Jenisch, Sinti e Rom con stile di vita itinerante si riflette anche negli strumenti di pianificazione dei Cantoni. Cinque Cantoni dispongono di un piano globale in materia di nomadi.

Di seguito sono riportati esempi di Cantoni dove ci sono stati sviluppi interessanti per quanto concerne le aree di stazionamento.

163. Nel 2017 *il Cantone di Friburgo* ha aperto una nuova grande area di transito per nomadi stranieri presso il Comune di Sâles la cui gestione funziona bene e risulta sostanzialmente neutra dal punto di vista dei costi. L’area di sosta di Châtillon/Hauterive, che esiste da prima, non riesce a coprire il fabbisogno di tutti gli Jenisch friburghesi, molti dei quali sono dunque obbligati a spostarsi con le roulotte anche in inverno e ad arrangiarsi con condizioni di spazio precarie. A questo proposito, nel 2020 il Cantone ha adottato una roadmap in cui è prevista una densificazione dell’area e, se necessario, la ricerca di un sito aggiuntivo per la sosta.

Il Cantone di Neuchâtel, conformemente agli obiettivi del piano direttore cantonale e d’intesa con le autorità comunali interessate, aveva deciso nel 2019 di realizzare a Vaumarcus un’area di stazionamento permanente per le minoranze nomadi svizzere. Le organizzazioni per la protezione della fauna selvatica WWF e Pro Natura hanno presentato un ricorso ordinario contro la decisione di costruzione. Il ricorso è stato accolto dal tribunale amministrativo cantonale nel 2021 e il progetto è stato interrotto. Finché non si troverà un nuovo terreno per un’area di stazionamento permanente, per il periodo estivo il Cantone di Neuchâtel mette a disposizione delle minoranze nomadi nazionali un’area provvisoria sul sito di Perreux che può ospitare una quindicina di roulotte. L’area di Pré-Raguel è messa temporaneamente a disposizione delle popolazioni nomadi europee in transito, in attesa dell’esito dei lavori a livello federale concernenti il progetto nazionale delle aree di transito. Questo progetto disciplina le competenze e la cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni per quanto concerne le aree di transito (cfr. § 166 sotto).

Nel Cantone di Berna si stanno allestendo ulteriori aree di stazionamento per integrare l’offerta esistente. Le aree di Herzogenbuchsee, Muri ed Erlach sono ancora in fase di pianificazione o in costruzione. Grazie a misure di densificazione è stato possibile aumentare leggermente (ora 40) il numero di piazzole nell’area di sosta di Berna–Buech. Il Gran Consiglio di Berna (Legislativo) ha incaricato l’amministrazione comunale di esaminare ulteriori misure di densificazione o la creazione di un’area aggiuntiva per risolvere il problema di spazio in questa apprezzata area di sosta alla periferia della città.

La messa in esercizio *dell’area di transito di Wileroltigen* è prevista per il 2024; il terreno per l’area è messo a disposizione dall’USTRA. Fino alla costruzione di un’area di transito definitiva, nel Cantone saranno anche predisposte aree di stazionamento provvisorie per nomadi stranieri. Il Cantone di Berna ha creato un gruppo di lavoro ad hoc, che coinvolge vari soggetti attivi nell’ambito dello stile di vita nomade ed è composto, oltre che di rappresentanti del Cantone e delle associazioni dei Comuni bernesi, anche di alcuni membri delle comunità jenisch, sinti e rom.

Su richiesta del Cantone, fino a quando non potranno essere offerte delle aree permanenti, diversi Comuni mettono a disposizione ogni anno aree di passaggio provvisorie per i mesi estivi, allo scopo di soddisfare meglio la domanda di aree di stazionamento durante il periodo di nomadismo. La situazione rimane tuttavia tesa, soprattutto in relazione ai nomadi stranieri.

Nel Cantone di Basilea Città, e più precisamente nella Friedrich Miescher-Strasse a Basilea, nel mese di novembre 2018 è stata inaugurata un'area di sosta e di passaggio con dieci piazzole. L'area è stata allestita su mandato del Governo cantonale per una durata di dieci anni e può essere usata da tutte le minoranze nomadi (svizzere e straniere), in estate come area di passaggio e in inverno come area di sosta.

Con il sostegno della fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri», l'area è attualmente oggetto di valutazione insieme all'area di sosta e passaggio di Kaiseraugst (AG). Oltre che le condizioni quadro (infrastruttura, costi ecc.) la valutazione riguarda soprattutto l'impiego condiviso (Jenisch, Sinti, Rom e nomadi stranieri) e la multifunzionalità delle aree e fornirà importanti risultati anche per progetti futuri in altri Cantoni.

Nel Cantone dei Grigioni, dal 2016 la *Radgenossenschaft der Landstrasse* affitta il campeggio Rania a Zillis-Reischen. Testando un nuovo modello di gestione autonoma e a costo zero, l'associazione impiega il campeggio non solo come area di passaggio e di sosta per Jenisch e Sinti, ma anche per accogliere altri ospiti. Organizza inoltre diversi eventi finalizzati alla sensibilizzazione e all'incontro. La fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» e il Cantone dei Grigioni forniscono ciascuno una garanzia alla locatrice privata affinché il campeggio sia mantenuto a lungo termine per gli scopi delle minoranze nomadi. Sono inoltre attualmente in corso sforzi per investire nelle infrastrutture dell'area di passaggio di Bonaduz in modo da poterla tenere aperta tutto l'anno.

Il Cantone di Argovia si impegna per garantire un'offerta adeguata di aree di stazionamento ristrutturando quelle esistenti e pianificando nuove aree di passaggio e di sosta. Vi sono già sei aree di stazionamento in esercizio, tra cui un'area di sosta e un'area di transito per nomadi stranieri. Inoltre, l'area di passaggio di Merenschwand, figurante nel piano direttore, è attualmente in fase di progettazione a livello comunale. Altri siti, definiti nel piano direttore conformemente alle esigenze individuate, saranno periodicamente valutati nel quadro delle pianificazioni locali. Nelle riflessioni saranno coinvolti anche i Cantoni vicini e le organizzazioni mantello delle minoranze.

Nel Cantone di Zurigo, dopo essere stato integralmente riveduto e quindi approvato nel marzo 2014, il piano direttore cantonale dispone di un nuovo capitolo concernente le aree di sosta e di passaggio per Jenisch, Sinti e Rom. Nel capitolo figura un mandato congiunto per Cantone, regioni e Comuni per garantire e allestire nuove aree di stazionamento. Dal 2017 esiste inoltre un «Konzept für die Bereitstellung von Halteplätzen für Schweizer Fahrende im Kanton Zürich» (piano per l'approntamento di aree di stazionamento per nomadi svizzeri nel Cantone di Zurigo) e un servizio specializzato («Fachstelle für Fahrende») insediato nell'ufficio dello sviluppo territoriale della Direzione costruzioni cantonale. Secondo il piano direttore cantonale, devono essere predisposte cinque aree di sosta e 13 aree di passaggio. Il piano direttore stabilisce anche che il Cantone debba costruire le ulteriori aree di stazionamento necessarie e garantire il finanziamento dell'infrastruttura richiesta nonché coprire le eventuali perdite registrate dai Comuni alla voce costi di esercizio. Sono già operative cinque aree di sosta e quattro aree di passaggio. A livello cantonale devono essere trovati ancora nove siti destinati ad aree di passaggio, che dovranno essere definiti nei piani direttori regionali. Un'area di passaggio esistente è attualmente in fase di risanamento e riprogettazione.

Nel Cantone di Sciaffusa si sta pianificando la creazione di un'area di passaggio. La revisione del piano direttore approvata dalla Confederazione nel 2019 prevede che il Cantone si faccia carico del finanziamento di un'area di questo tipo. Nel frattempo, sono stati effettuati diversi sondaggi riguardo all'ubicazione dell'area e – grande passo in direzione dell'attuazione della misura – per il 2021 esiste una decisione di finanziamento del Consiglio di Stato cantonale.

Nel Cantone Ticino dal 2012 esiste un'area provvisoria per i nomadi svizzeri a Giubiasco (Nuova Bellinzona) che ha visto ottimi esiti soprattutto in merito alle interazioni tra gli Jenisch e la popolazione locale; esperienza dalla quale si riuscirà a realizzare un'area permanente a disposizione degli Jenisch. Le autorità cantonali stanno valutando alcune opzioni che vanno in questa direzione.

Ruolo della Confederazione

164. L'UFC sostiene finanziariamente i Cantoni nella creazione di aree di sosta e di passaggio. Tra il 2018 e il 2020 ha sovvenzionato i progetti di tre Cantoni (Vaud, Giura e Berna) con un totale di 550 000 franchi. Questi progetti si trovano attualmente in fase di pianificazione o di costruzione.

165. La situazione resta particolarmente tesa per i numerosi nomadi stranieri che durante la stagione itinerante sostano con le loro roulotte in Svizzera. Vista la penuria di piazzole a disposizione non mancano infatti occupazioni di terreno non autorizzate e conflitti con la popolazione sedentaria, ma anche con Jenisch e Sinti svizzeri. La risonanza mediatica negativa che risulta da questi conflitti danneggia anche e soprattutto le minoranze svizzere.

Su richiesta dei Cantoni e in virtù del piano d'azione, la Confederazione sta elaborando un *piano nazionale concernente le aree di transito per nomadi stranieri*, in cui saranno definiti con i Cantoni il ruolo di coordinamento della Confederazione e sarà creata la base per una partecipazione finanziaria ai costi da parte della Confederazione.

La Confederazione non dispone di alcuna base legale per poter allestire autonomamente questo tipo di aree. Secondo l'articolo 13 della legge federale sulla pianificazione del territorio, può però disciplinare sotto forma di «concezioni» compiti importanti di interesse nazionale. I lavori, già molto avanzati, sono seguiti da un gruppo di gestione politico composto di rappresentanti di cinque governi cantonali. Nel 2021 tutti i Cantoni avranno la possibilità di esprimersi in occasione della procedura di consultazione pubblica. L'adozione della «concezione» da parte del Consiglio federale è prevista per il 2022.

- **Nuova legge sulla polizia del Cantone di Berna e disposizioni concernenti l'espulsione di persone che campeggiano senza autorizzazione**

166. Nel mese di marzo 2018 il Parlamento del Cantone di Berna ha adottato la revisione totale della legge cantonale sulla polizia («Loi sur la police», LPol/BE). Il 10 febbraio 2019 la nuova LPol/BE è stata accolta in votazione popolare. Diverse organizzazioni e privati, tra cui alcune organizzazioni jenisch (cfr. lett, d sotto), hanno presentato ricorso presso il Tribunale federale chiedendo in particolare l'abrogazione degli articoli 83 capoverso 1 lettera h e 84 capoversi 1 e 4. La prima di queste disposizioni riguardava l'espulsione e il divieto di accesso di persone che campeggiano senza autorizzazione su un terreno di proprietà di un privato o di un ente pubblico. La seconda prevedeva invece una notifica in loco della decisione scritta di espulsione e l'evacuazione del terreno da parte della polizia cantonale se i destinatari della decisione di espulsione non avessero ottemperato entro 24 ore e a condizione che fosse disponibile un'area di transito. Dai dibattiti nel Parlamento cantonale e dalla genesi stessa di questi articoli risultava chiaramente che gli unici destinatari erano le comunità nomadi e lo scopo era quello di accelerarne l'espulsione.

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che le disposizioni contestate violavano in modo sproporzionato il diritto alla vita privata e familiare delle popolazioni con stile di vita itinerante. Ha quindi accolto il ricorso e abrogato le disposizioni. Nelle motivazioni, il Tribunale federale si è fondato sullo statuto di minoranza nazionale di queste comunità secondo la Convenzione-quadro: sebbene le disposizioni della Convenzione-quadro non siano direttamente applicabili e impugnabili, le Parti sono tenute a promuovere le condizioni adatte a permettere alle popolazioni con stile di vita nomade di conservare e sviluppare gli elementi essenziali della loro identità (art. 5 Convenzione-quadro), il che genera obblighi positivi a carico delle autorità, comprese quelle cantonali. Il Tribunale federale ha ricordato che, in pratica, le autorità statali sono obbligate a mettere a disposizione delle popolazioni nomadi aree di stazionamento e a tenere conto delle loro esigenze in ambito di politica di pianificazione del territorio (DTF 1C_181/2019 del 29 aprile 2020).

Il Governo del Cantone di Berna ha preso atto delle motivazioni della sentenza del Tribunale federale e ha adottato un decreto che dichiara inapplicabili le disposizioni di legge in questione (art. 83 cpv. 1 lett. h, art. 84 cpv. 1 e 4) (cfr. raccolta ufficiale delle leggi del Cantone di Berna, [ROB 20-048](#)).

- **Legge sullo stazionamento delle comunità nomadi del Cantone di Neuchâtel (LSCN/NE)**

Storia, obiettivi e contenuto della LSCN/NE

167. Il Cantone di Neuchâtel presenta la legge sullo stazionamento delle comunità nomadi («Loi sur le stationnement des communautés nomades», LSCN/NE) come segue.

Adottata dal Parlamento cantonale nel mese di febbraio 2018, la LSCN/NE è entrata in vigore il 1° aprile 2018. Scopo della legge è la gestione della sosta e del transito delle comunità nomadi, nel rispetto degli interessi della popolazione sedentaria e dello stile di vita delle comunità nomadi stesse (art. 1).

La LSCN/NE fa parte di una strategia globale concernente la gestione della sosta e del transito di convogli di comunità nomadi svizzere ed europee sul territorio cantonale. Tale strategia poggia sulla sentenza del

28 marzo 2003 del Tribunale federale (DTF 1A.205/2002), in cui viene stabilito che nell'ambito della pianificazione del territorio occorre prevedere aree e siti appropriati per tenere debitamente conto delle esigenze dei gruppi di popolazione nomade svizzeri. Il primo progetto della strategia, ossia quello di costruire un'area di passaggio per le comunità svizzere con stile di vita itinerante, è stato oggetto di ricorso presso il tribunale cantonale. Sebbene il ricorso sia stato accolto nel mese di febbraio 2021, resta intatta la volontà di creare un'area di passaggio ufficialmente riconosciuta. In attesa della sua realizzazione e in virtù della LSCN/NE (art. 12), ogni anno viene messa a disposizione un'area provvisoria per la popolazione jensch svizzera.

L'elaborazione della LSCN/NE nasce dalla constatazione secondo cui è necessario un quadro normativo che consenta il transito e la sosta di convogli di popolazioni nomadi conformemente a norme stabilite che garantiscano, in particolare, la tutela degli interessi preponderanti.

La LSCN/NE stabilisce i principi per permettere alle popolazioni nomadi di esercitare il loro stile di vita all'interno di un quadro legale, preservando gli interessi pubblici preponderanti, quali la tutela dell'ambiente, e garantendo il diritto di proprietà alla popolazione sedentaria in situazioni di insediamento non autorizzato su un terreno privato o pubblico. La LSCN/NE prevede tre categorie di area di stazionamento: le aree di sosta destinate all'accoglienza stabile delle comunità nomadi svizzere; le aree di passaggio destinate all'accoglienza temporanea delle comunità nomadi svizzere tra il 1° aprile e il 31 ottobre (periodo di nomadismo); le aree di transito destinate all'accoglienza temporanea delle altre popolazioni nomadi tra il 1° aprile e il 31 ottobre.

Secondo la LSCN/NE, la presenza di un convoglio nomade è lecita se il medesimo si trova su un'area di stazionamento ufficiale o su un terreno privato o pubblico oggetto di un contratto quadro concluso in forma scritta con il suo proprietario. In caso di illecità, l'evacuazione immediata da parte della polizia è l'ultima ratio e le modalità di esecuzione sono sancite nella legge. Il Cantone non ha mai dovuto ricorrervi da quando la legge è entrata in vigore nel 2018.

Ricorso dinanzi al Tribunale federale

168. Il 23 aprile 2018, data di entrata in vigore della LSCN/NE, due cittadini neocastellani di origine jensch e due associazioni di diritto privato (l'associazione per i popoli minacciati - Svizzera e l'associazione jensch «Schäft qwant», cfr. lett. d sotto) hanno presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Le obiezioni sollevate contro la LSCN/NE si fondavano in particolare sulle seguenti questioni: la suddivisione delle aree di stazionamento tra comunità nomadi svizzere ed europee; la necessità di stipulare un contratto scritto con il proprietario del terreno; le disposizioni generali concernenti gli stazionamenti, considerate restrittive, in particolare l'obbligo di annunciare previamente alle autorità l'arrivo di un convoglio (requisito che deriva dall'applicazione della legislazione federale sul commercio ambulante) e il requisito di una garanzia restituita il giorno della partenza se gli obblighi della comunità nomade sono adempiuti, nello specifico per quanto riguarda la pulizia del terreno; l'assenza di effetto sospensivo del ricorso contro una decisione di evacuazione.

Dopo aver esaminato il quadro convenzionale e costituzionale che tutela le comunità nomadi, il Tribunale federale ha respinto il ricorso essendo giunto alla conclusione che la LSCN/NE è conforme alla Costituzione federale svizzera, al Patto ONU II (art. 27), alla *Convenzione-quadro* e alla CEDU. Secondo questa decisione (DTF 145 I 73), le comunità con stile di vita nomade non sono assimilabili ai turisti, ai viaggiatori di commercio o ai baracconisti che si spostano e alloggiano individualmente, in particolare perché gli effetti dell'occupazione del suolo sono differenti. L'evacuazione in caso di occupazione illecita è l'ultima ratio come nel caso del diritto in materia di locazione, il quale prevede anche il versamento di una garanzia da parte del locatario. Il Tribunale federale ha considerato che l'assenza di effetto sospensivo in caso di ricorso contro una decisione di evacuazione è giustificata dalla lungaggine dei procedimenti giudiziari, nel senso che tale effetto vanificherebbe una misura di evacuazione contro persone la cui sosta è solo temporanea.

Per quanto concerne le obiezioni in materia di discriminazione, il Tribunale federale le ha ritenute infondate, sostenendo che la LSCN/NE non è discriminatoria nella suddivisione delle aree di stazionamento tra comunità nomadi svizzere e comunità straniere. Tale distinzione è ammissibile poiché persegue in modo proporzionato l'interesse pubblico di offrire uno spazio consono a ogni comunità secondo le esigenze del caso. Nel caso specifico, le esigenze delle comunità nomadi svizzere divergono da quelle delle comunità straniere: quelle straniere viaggiano per esempio in grandi convogli di diverse decine di roulotte e hanno bisogno di aree di stazionamento più ampie. Inoltre questo distinguo concretizza l'obbligo della Svizzera di preservare lo stile di vita e le tradizioni delle comunità jensch e sinti svizzere, riconosciute come minoranze nazionali secondo la *Convenzione-quadro*.

Comunicazione al Comitato dell'ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

169. In seguito alla decisione del Tribunale federale i due cittadini neocastellani di origine jensisch che avevano presentato il ricorso hanno inoltrato, nel mese di agosto 2019, *una comunicazione individuale contro la LSCN/NE presso il Comitato dell'ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale* tramite l'associazione per i popoli minacciati - Svizzera e l'associazione «Schäft kwant».

La comunicazione è stata notificata alla Svizzera nel mese di novembre 2020. La procedura è in corso.

Perizie giuridiche effettuate per conto della Commissione federale contro il razzismo (CFR)

170. La CFR ha commissionato due perizie giuridiche sulla causa di cui sopra. Nel 2018 ha incaricato il prof. dr. Rainer J. Schweizer di effettuare una perizia giuridica sulla conformità della LSCN/NE alla Costituzione federale svizzera e al diritto internazionale pubblico riguardo alle questioni giuridiche emerse in relazione a questa legge, visto che la LSCN/NE potrebbe fungere da modello per altri Cantoni che intendono disciplinare la sosta delle comunità nomadi sul loro territorio. La perizia giuridica giunge alla conclusione che la legge viola diverse norme giuridiche costituzionali e internazionali. Per maggiori dettagli, cfr. [CFR: Studi - Loi sur le stationnement des communautés nomades des Kantons Neuenburg: Rechtsgutachten \(1327-I\) \(admin.ch\)](#).

La CFR ha commissionato poi nel 2020 una perizia giuridica sulla decisione del Tribunale federale DTF 145 I 73 (prof. dr. Eva Maria Belser et Liliane Minder, MLaw). Questa nuova perizia è giunta alla conclusione che il Tribunale federale ha respinto a torto il ricorso non avendo dato sufficientemente peso agli obblighi della Svizzera di rispettare e tutelare i diritti di Rom, Sinti, Manouche e Jenisch e di promuovere la loro identità. Per maggiori dettagli, cfr.

[CFR: Studi - Kurzgutachten zum Bundesgerichtsentscheid 145 I 73 \(1349-I\) \(admin.ch\)](#).

• **Sosta spontanea**

Raccomandazione del Comitato consultivo della Convenzione-quadro concernente la tradizione della **sosta spontanea** (Quarto parere, n. 59 + 55 segg.)

«Contestualmente all'adozione di nuovi testi di legge, come quelli volti a garantire l'ordine pubblico, il Comitato consultivo invita le autorità federali e cantonali a prestare il dovuto riguardo alla preservazione delle identità e delle culture delle persone con stili di vita nomade, e a continuare a difendere il loro diritto a coltivare le proprie tradizioni. Il Comitato consultivo esorta inoltre le autorità federali a garantire che l'interpretazione e applicazione delle modifiche alla legge federale sul commercio ambulante e alla relativa ordinanza siano commisurate agli obiettivi auspicati».

171. Nell'ottica della cultura nomade, è essenziale disporre della possibilità di sostare spontaneamente e stipulare un contratto con un proprietario privato o pubblico per l'utilizzo di un'area per alcuni giorni o settimane. Di fatto, le minoranze incontrano spesso diversi ostacoli per quanto concerne la sosta spontanea e anche le autorità sono talvolta incerte nel gestirla. La fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» ha pertanto commissionato uno studio al *Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU)*, in cui viene esaminata la situazione giuridica e la prassi della sosta spontanea e sono formulate alcune raccomandazioni su come agire. La fondazione ha in seguito elaborato raccomandazioni pratiche e di facile comprensione (pubblicato sul sito web della fondazione). Grazie a questi strumenti, la fondazione sostiene i Cantoni e i Comuni nel loro lavoro, e consiglia e assiste le minoranze in caso di eventuali conflitti.

172. Per quanto concerne la **nuova legislazione federale sul commercio ambulante**, entrata in vigore nel 2018, l'autorità federale competente, ovvero la *Segreteria di Stato dell'economia (SECO)*, vigila affinché sia attuata in modo pragmatico, in particolare per quanto concerne la controversa questione dell'accordo scritto del proprietario del terreno per ottenere l'autorizzazione di esercitare il commercio ambulante, visto che questa condizione non è sempre compatibile con la sosta «spontanea». Finora la SECO non ha ricevuto alcun reclamo concernente un'applicazione arbitraria di queste nuove disposizioni da parte delle autorità cantonali che, se si fosse verificata, avrebbe ostacolato le persone nomadi nell'esercizio delle loro professioni ambulanti.

g. Libertà (di riunione pacifica, associazione, espressione, pensiero, coscienza e religione)

Convenzione-quadro: art. 7 e 8

Nulla da segnalare.

h. Accesso all'istruzione

Convenzione-quadro: art. 12 par. 3
Cfr. lett. i.

i. Scolarizzazione dei bambini di famiglie con stile di vita nomade o semi-nomade

Convenzione-quadro: art. 12

Raccomandazione del Comitato dei Ministri in merito alla Convenzione-quadro:

«Portare avanti la definizione di approcci di insegnamento e apprendimento flessibili e adeguati alle persone con uno stile di vita nomade e coinvolgere le famiglie interessate nello sviluppo di nuovi progetti per garantire e conciliare il diritto dei ragazzi all'istruzione e il diritto di scegliere uno stile di vita itinerante» (cfr. anche Quarto parere, n. 97–98).

173. I Cantoni sono competenti per l'istruzione pubblica: solo i Cantoni di Berna e Friburgo – dove, data la presenza di grandi aree di sosta sono necessarie soluzioni di ampia portata – propongono per il momento offerte specifiche istituzionali. Negli altri Cantoni sono spesso interessate solo singole famiglie e gli insegnanti cercano soluzioni ad hoc per gli allievi dallo stile di vita nomade.

Esempi ed esperienze dei Cantoni

174. *Nel Cantone di Berna* tutti i bambini e i giovani jenisch e sinti nomadi frequentano la scuola pubblica durante i mesi invernali (da ottobre a marzo). La Direzione cantonale dell'istruzione e della cultura ha definito le linee guida dell'insegnamento, le modalità di finanziamento e il sostegno agli allievi con uno stile di vita nomade. Ciascuna delle tre scuole cantonali interessate ha inoltre stilato un piano interno per integrare gli allievi nelle lezioni durante i mesi invernali, per poterli assistere e per disporre di opzioni didattiche a distanza durante i mesi estivi di nomadismo. L'informazione e la collaborazione con i genitori sono fondamentali per il successo della scolarizzazione di questi bambini e giovani.

Una delle tre scuole si trova nella *città di Berna*, dove c'è una grande area di sosta (Buech) che dispone di circa 40 piazzole destinate a coppie e famiglie. I bambini delle famiglie che si spostano nei mesi estivi e stazionano a Buech d'inverno sono scolarizzati nella scuola di quartiere. In generale, sono integrati in una classe tradizionale, ma è anche possibile che, a seconda delle loro esigenze e possibilità, una parte della loro istruzione avvenga in un atelier di apprendimento. Questa offerta, «Lernen unterwegs», esiste dal 2016. Per continuare a studiare durante la stagione itinerante i bambini hanno quindi a disposizione materiale didattico adeguato e un tablet. In questo modo si garantisce la continuità formativa dei bambini senza interferire con lo stile di vita nomade. Le esperienze maturate sinora dai dieci bambini che partecipano al progetto sono per lo più positive anche se i progressi non sono lineari. Si è constatato che i conflitti tra l'apparato scolastico e i genitori/gli allievi sono diminuiti in modo massiccio dall'inizio del progetto anche se i risentimenti che affondano le radici nel passato possono essere superati soltanto con la pazienza e senza fretta. La soluzione vincente è in ogni caso quella di disporre di un corpo docente stabile, molto motivato, formato a livello interculturale, direttamente competente per le famiglie e che funga da punto di contatto tra le autorità, le famiglie stesse e altri insegnanti.

Per quanto concerne il ricorso alla didattica a distanza, le esperienze fatte durante il confinamento dovuto alla COVID-19 hanno mostrato che le scuole hanno affrontato situazioni simili con altri gruppi di allievi e hanno constatato le difficoltà associate a questa modalità di scolarizzazione.

Nel Cantone di Friburgo il Consiglio di Stato si impegna a migliorare la scolarizzazione dei bambini jenisch nel quadro della sua roadmap per la gestione delle minoranze nomadi. Nell'ambito del progetto "Ecole en route", questi bambini potranno essere accompagnati più da vicino, da un lato attraverso una migliore supervisione durante l'inverno e dall'altro attraverso l'apprendimento a distanza durante i mesi di viaggio. La creazione di un'area di stazionamento supplementare per i mesi invernali permetterà anche di migliorare le condizioni di scolarizzazione dei bambini jenisch, visto che potranno risiedere in un luogo fisso per più tempo durante l'inverno e dunque accedere a un insegnamento più stabile, che permette a sua volta di stabilire legami di fiducia tra la scuola e le famiglie. Il progetto «Ecole en route» è nella fase di elaborazione pedagogica. Per esempio, si prevede di assumere una persona, con un ruolo di supervisione, al fine di valutare i passi da compiere per migliorare l'educazione dei bambini e delle bambine, ma soprattutto per fungere da persona di contatto per tutte le famiglie, al fine di assicurare un sostegno individuale per gli alunni e le alunne. Il progetto dovrebbe essere implementato nell'anno scolastico 2021/22. L'UFC sostiene finanziariamente lo sviluppo del progetto.

Nel Cantone di Zurigo, dopo colloqui con la «Radgenossenschaft der Landstrasse», il Dipartimento dell'istruzione ha pubblicato nel 2014 un promemoria, rivisitandolo poi leggermente nel 2020. Il documento funge da ausilio per scuole e genitori, per garantire la buona e costante scolarizzazione dei bambini con

uno stile di vita nomade. Esso disciplina l'obbligo e il diritto di frequentare la scuola e le misure di scolarizzazione durante le fasi di sedentarietà e di nomadismo.

Nel Cantone di Argovia, il Dipartimento dell'istruzione, della cultura e dello sport ha condotto un sondaggio presso le scuole e i Comuni in merito alle esperienze fatte con bambini che hanno uno stile di vita nomade. I risultati del sondaggio, realizzato nel quadro dei lavori preliminari concernenti la revisione del suo piano di gestione dei nomadi nel Cantone («Konzept Fahrende im Kanton Aargau»), sono poi stati integrati nel piano, che il Dipartimento cantonale delle costruzioni, dei trasporti e dell'ambiente ha iniziato a rielaborare a gennaio 2021.

La possibilità di studiare a casa è disciplinata in modo diverso da Cantone a Cantone. In alcuni è vietata mentre in altri è ammessa, e le famiglie nomadi ne fanno uso, istruendo i loro figli interamente a casa (ovvero mentre si spostano), alle volte con il sostegno di insegnanti privati.

175. *La CDPE* è consapevole delle difficoltà da affrontare in questo ambito. A suo avviso, a livello intercantonale il monitoraggio delle problematiche relative alla scolarizzazione di bambini di famiglie nomadi può essere incluso nel monitoraggio periodico del sistema educativo, in particolare dal punto di vista dell'equità e delle pari opportunità. Il Segretariato generale della CDPE studierà inoltre la fattibilità di allargare il mandato della sua ex commissione Educazione e Migrazione per trasformarla in una commissione Equità Oltre ai casi di allievi con un passato migratorio, questa nuova commissione si occuperebbe dell'intera gamma di tematiche legate all'equità in ambito scolastico e dunque anche di quelle inerenti alla particolare situazione dei bambini dallo stile di vita nomade.
176. Per i prossimi anni *la Confederazione* ha incaricato la fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» di concentrarsi maggiormente sulle tematiche della formazione e della sicurezza sociale. Occorre promuovere il dialogo e definire approcci innovativi per conciliare meglio il diritto a uno stile di vita nomade con quello dei bambini all'istruzione.
177. Nonostante quanto fatto sinora, la situazione resta insoddisfacente sotto diversi punti di vista. Alcuni genitori sono molto scettici sulla didattica a distanza e non collaborano come dovrebbero. Altre famiglie hanno una consapevolezza poco sviluppata dell'importanza della scolarizzazione e quindi tolgono prematuramente i propri figli dalla scuola.

j. Jenisch e Sinti e Manouche: inclusione della storia e della cultura nei programmi e nei manuali scolastici

Convenzione-quadro: art. 12

Raccomandazione del Comitato dei Ministri in merito alla Convenzione-quadro

«Includere le culture e la storia jenisch, sinti e manouche e rom nei programmi e nei manuali scolastici per promuovere tra il grande pubblico la diversità e l'integrazione sociale, sensibilizzare agli stili di vita nomade e promuoverne l'accettazione».

178. In generale, *la CDPE* nota che le tematiche concernenti gli aspetti in oggetto sono presenti nei piani di studio regionali per la scuola dell'obbligo, che stabiliscono le competenze che tutti gli allievi devono acquisire durante la loro scolarità. Nel piano di studi romando questi elementi sono in particolare presenti nel campo delle scienze umane e sociali, i cui obiettivi prioritari sono definiti come segue: scoprire diverse culture e modi di pensare attraverso lo spazio e il tempo, identificare e analizzare il sistema di relazioni che unisce ogni individuo e ogni gruppo sociale al mondo e agli altri.
179. Il ruolo della *Confederazione* al riguardo è soltanto sussidiario. Nel quadro dell'attuazione dell'obiettivo definito in questo ambito nel piano d'azione sugli Jenisch, i Sinti e Manouche e i Rom, l'UFC sostiene *un progetto della Radgenossenschaft der Landstrasse* concernente la preparazione di un supporto didattico finalizzato a integrare il materiale già esistente per il livello secondario II (edito dalla Fachhochschule Nordwestschweiz) e a presentare l'argomento a un pubblico più giovane. *Un gruppo di lavoro composto da Jenisch e Rom* sta elaborando con uno specialista in didattica alcuni contenuti per l'insegnamento nelle scuole elementari (4^a–6^a classe). Il titolo provvisorio è «Jenische, Sinti Roma – unbekannte Minderheiten» (Jenisch, Sinti, Rom – minoranze sconosciute): al momento non è ancora stato trovato un editore adatto e interessato.

Tra le altre iniziative rivolte alle scuole e sostenute dalla Confederazione va ricordata anche *l'esposizione itinerante dedicata a Sinti e Manouche svizzeri* («Sinti Schweiz»), che presenta la storia, la cultura e le tradizioni di queste comunità. Dal 2018 l'esposizione è allestita presso le aree di sosta e di transito, nelle biblioteche, nei musei e nelle scuole. Si rammenta inoltre che la «Radgenossenschaft der Landstrasse»,

l'associazione mantello di Jenisch e Sinti svizzeri sostenuta dalla Confederazione, gestisce a Zurigo un centro di documentazione sulla storia e la cultura di queste comunità aperto alle classi scolastiche e al pubblico interessato.

180. Nel Cantone di Ginevra è in corso una riflessione per includere, nel livello secondario I, la tematica del genocidio e delle persecuzioni di Rom, Sinti e popolazioni nomadi nel quadro della giornata della Memoria del 27 gennaio, in particolare sulla base del dossier pedagogico «*Dialogues des mémoires*» (Dialoghi dei ricordi, 2013), che tratta delle persecuzioni avvenute durante il periodo del nazionalsocialismo. Ciò è compatibile con il futuro strumento di insegnamento di storia intitolato «*Les crimes contre l'humanité*» (I crimini contro l'umanità), che spiega in particolare come il modus operandi dei nazisti nei confronti degli zingari/Rom sia stato lo stesso di quello adottato con gli ebrei e abbia portato allo sterminio di quasi 250 000 persone, ovvero di circa un terzo della comunità zingara europea.
181. Nel Cantone dei Grigioni il «Zigeuner-Kultur-Zentrum» (il Centro itinerante per la cultura zingara) avrà a disposizione nel 2021 aree di sosta a Coira e a San Moritz per fare conoscere alla popolazione dei Grigioni la cultura dei nomadi attraverso mostre, musica ed eventi informativi. Saranno organizzati pomeriggi di visita speciali per le classi scolastiche e altri gruppi interessati, durante i quali sarà possibile trovare risposte sulla storia e la cultura degli Jenisch, dei Sinti e dei Rom nonché sulle differenze e le affinità tra sedentari e nomadi.
182. Nel mese di dicembre 2020 al Parlamento federale è stata depositata un'interpellanza (20.4690 Trede) per «inserire la storia di Rom, Sinti e Jenisch nei programmi d'insegnamento e nel materiale didattico delle scuole». Questo intervento si fonda sulla raccomandazione del 1° luglio 2020 CM/Rec(2020)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa concernente «l'inclusione della storia dei Rom e dei nomadi nei programmi scolastici e nel materiale didattico». Nella risposta del 3 febbraio 2021 il Consiglio federale ha ricordato che la Confederazione non può imporre direttamente ai Cantoni contenuti o forme di insegnamento. Può però contribuire a sviluppare modelli di unità o progetti didattici da rendere successivamente disponibili per l'utilizzo nelle scuole. Il Consiglio federale ha anche fatto riferimento ai differenti progetti che la Confederazione sostiene in ambito scolastico (cfr. sopra). Ha poi sottolineato l'importanza di integrare questo materiale nelle lezioni scolastiche, nella formazione e nella formazione continua dei docenti. Secondo il Consiglio federale, la CDPE deve svolgere un ruolo centrale in questo senso.

k. Sensibilizzazione nei programmi scolastici alla lotta contro l'antiziganismo e alla memoria delle vittime rom, sinti e manouche e jenisch dell'Olocausto

Convenzione-quadro: art. 12

Cfr. sopra, lettera j.

l. Meccanismi di partecipazione per Jenisch e Sinti e Manouche

Convenzione-quadro: art. 15

Raccomandazione generale del Comitato dei ministri in merito alla Convenzione-quadro

«Il Comitato consultivo invita le autorità federali e cantonali a studiare, di concerto con una rappresentanza delle minoranze che rifletta la diversità esistente in seno alle rispettive comunità, la possibilità di rafforzare la partecipazione delle persone appartenenti alle minoranze nazionali agli affari pubblici affinché possano prendere parte ai processi decisionali, non solo a livello federale ma anche a livello intercantonale e in tutti i Cantoni, per esempio mediante meccanismi permanenti, organi consultivi istituzionalizzati e quote nell'amministrazione pubblica».

183. In Svizzera esistono ampie possibilità di partecipazione politica a tutti i livelli federali. A livello di Confederazione la procedura di consultazione è la fase legislativa preliminare in cui vengono esaminate la correttezza, la fattibilità e l'accettabilità di progetti federali di vasta portata. Le associazioni delle minoranze Jenisch e Sinti e Manouche, come qualsiasi altra associazione che lo desidera, possono iscriversi sull'elenco dei partecipanti alla consultazione ed essere così consultate dall'Amministrazione federale sugli oggetti che le riguardano. Inoltre chiunque può abbonarsi alla pubblicazione dei comunicati online concernenti le procedure di consultazione e dare la propria opinione anche se non è stato espressamente invitato a farlo.
184. Secondo la fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» occorre coinvolgere di più i nomadi svizzeri Jenisch e Sinti e Manouche nei processi partecipativi, per esempio per quanto riguarda i progetti relativi alla pianificazione del territorio o i progetti edilizi che li riguardano (in particolare a livello di piani d'utilizzazione dei Comuni), oppure fare in modo che possano presentare ricorso. Nel Cantone di San Gallo

(Comune di Thal) il ricorso presentato dalla «Radgenossenschaft der Landstrasse» contro una decisione dell'autorità comunale era stato respinto perché non si riteneva che l'associazione mantello fosse autorizzata a ricorrere (§ 157).

185. Il rapporto sulla situazione 2021 mostra in quali Cantoni esistono *servizi specializzati*, istituiti secondo le raccomandazioni del Comitato dei ministri. Si tratta nello specifico dei Cantoni di *Argovia, Basilea Campagna, Friburgo, Soletta e Zurigo*.

Il Cantone di Argovia dispone di un servizio specializzato per le richieste di Jenisch, Sinti e delle diverse associazioni mantello delle minoranze con stile di vita nomade. Il servizio fornisce consulenza e sostiene i gestori delle aree nell'interesse di un funzionamento ordinato e orientato ai bisogni, garantisce il pagamento dei contributi d'esercizio, partecipa ai progetti concernenti lo sviluppo delle aree di stazionamento e, se del caso, funge da mediatore per le questioni correnti. Il servizio specializzato assicura, se necessario, il coinvolgimento delle associazioni mantello di Jenisch e Sinti in progetti importanti, come per esempio nelle ristrutturazioni di aree di stazionamento esistenti.

Il Cantone di Zurigo dispone di un servizio specializzato («Fachstelle für Fahrende»), insediato nell'ufficio dello sviluppo territoriale della Direzione costruzioni cantonale. Il servizio funge da referente (interno ed esterno) per le questioni concernenti lo stile di vita nomade nel Cantone nonché da primo punto di contatto per i Comuni e i proprietari di terreni. È inoltre responsabile di monitorare la situazione nel Cantone (adempimento degli obiettivi, finanze, costi di gestione) e si adopera affinché le richieste delle minoranze siano incluse nei processi decisionali a livello cantonale. Organizzazioni come la «Radgenossenschaft der Landstrasse», l'associazione «Bewegung der Schweizer Reisenden» e la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» vengono per esempio strettamente coinvolte nella pianificazione e nell'allestimento delle aree di stazionamento.

186. Altri Cantoni hanno *modalità di partecipazione* differenti.

Nel Cantone Ticino dal 2006 è stata istituita una Cellula operativa nomadi che include il Segretario generale del Dipartimento delle istituzioni, un referente della Polizia cantonale e un mediatore; per le diverse questioni il gruppo lavora in stretta collaborazione e interazione con la minoranza nomade in modo da conoscerne i bisogni consoni al loro stile di vita.

Nel Cantone di Basilea Città si tiene ogni anno la tavola rotonda «Fahrendenplatz» con rappresentanti dei vari gruppi di interesse, in particolare quelli di Jenisch e Sinti svizzeri. Essa serve da piattaforma di scambio tra le autorità competenti e gli utenti. Se possibile vengono prese in considerazione richieste e sollecitazioni per adeguare l'infrastruttura o la gestione.

La *città di Berna*, oltre ai progetti in ambito scolastico descritti al § 174, ha avviato un ulteriore progetto nel campo del lavoro comunitario nel quadro della sua strategia per l'area di sosta di Buech. A tal fine ha incaricato un operatore specializzato di contribuire al rafforzamento delle strutture autogestite dell'area, di affiancare la collaborazione tra gli abitanti dell'area di sosta e l'amministrazione comunale nonché di fornire consulenza su richiesta a famiglie e a singoli riguardo a questioni sociali, economiche e sanitarie. L'obiettivo è fare in modo che le persone siano autonome e possano far leva sulle proprie risorse. Dato il successo ottenuto nella fase pilota, l'offerta continuerà a essere proposta.

2. La minoranza ebraica

a. Lotta contro le discriminazioni nei confronti della minoranza ebraica

Convenzione-quadro: art. 4

Studio nazionale sull'antisemitismo

187. Nel mese di luglio 2020 l'*Università di scienze applicate di Zurigo (ZHAW)*, in collaborazione con la *Fondazione contro il razzismo e l'antisemitismo (GRA)* e la *Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI)*, ha pubblicato uno studio intitolato «*Expériences et perception de l'antisémitisme par les juives et les juifs vivant en Suisse*» (Esperienze e percezione dell'antisemitismo da parte degli ebrei che vivono in Svizzera). Lo studio fornisce una panoramica completa della percezione attuale dell'antisemitismo da parte della comunità ebraica svizzera e conferma i fatti di antisemitismo constatati in altri studi e rapporti sul tema, tra cui il rapporto annuale della FSCI/GRA (cfr. sotto). Circa la metà degli ebrei intervistati ha dichiarato di essere stato vittima di discriminazioni antisemite online o offline nel corso degli ultimi cinque anni. Il più delle volte le persone di fede ebraica si trovano confrontate con l'antisemitismo in Internet o nei media sociali. Praticamente nove intervistati su dieci pensano che l'antisemitismo sia aumentato in questi

ambiti e quasi la metà è stata testimone di insulti o di minacce online. Rari sono invece i casi di violenza fisica. I più interessati da atti antisemiti sono gli ebrei ortodossi: quasi tutti i partecipanti allo studio sono stati vittime di una forma di molestia negli ultimi cinque anni. Un sesto ha anche subito danni materiali ed esperienze di violenza.

Lo studio della ZHAW evidenzia inoltre le zone grigie nelle analisi sull'antisemitismo. Ciò è dovuto alla riluttanza delle vittime di aggressioni verbali e di insulti a sporgere denuncia alla polizia o a segnalare i fatti alle organizzazioni specializzate. Secondo lo studio, anche sul luogo di lavoro e nelle istituzioni di formazione non sono rare manifestazioni di antisemitismo e si può sicuramente fare di più per migliorare la comprensione reciproca e le conoscenze interculturali. In conclusione, rispetto a uno studio simile realizzato nel 2018 dall'Agenzia europea dei diritti fondamentali, risulta che l'antisemitismo è sì presente in Svizzera, ma in misura minore rispetto ad altri Paesi europei.

Per maggiori dettagli, cfr.:

www.gra.ch/wp-content/uploads/2020/07/200702-zhaw-antisemitismus-studie.pdf

Uso della definizione di antisemitismo dell'«International Holocaust Remembrance Alliance» da parte della Svizzera

188. Nel mese di giugno 2019 è stato depositato presso il Consiglio degli Stati (la Camera alta del Parlamento federale) un postulato concernente la «definizione di antisemitismo dell'International Holocaust Remembrance Alliance» (19.3942 Paul Rechsteiner). Il postulato incaricava il Consiglio federale di illustrare in un rapporto l'opportunità di utilizzare, negli affari politici interni ed esteri della Confederazione, la definizione di antisemitismo adottata nel 2016 dall'«International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)», di cui la Svizzera è membro e che ha presieduto nel 2017.

Il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato e spiegato che il rapporto offriva anche l'opportunità di analizzare in modo approfondito la definizione e di apportare in questo modo una base fattuale al complesso dibattito politico su ciò che costituisce l'antisemitismo. Il postulato è stato accolto dal Consiglio degli Stati nel mese di settembre 2019 e il relativo rapporto è stato approvato dal Consiglio federale il 4 giugno 2021:

<https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/66989.pdf>.

Nel documento il Consiglio federale si pronuncia in modo fermo e chiaro contro qualsiasi forma di antisemitismo. Riconosce il valore e la pertinenza della definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA quale linea guida per riconoscere gli episodi antisemiti e quale punto di partenza per formulare definizioni specifiche secondo i differenti ambiti. Il rapporto del Consiglio federale indica una serie di misure che il SLR e la CFR potranno attuare conformemente ai loro rispettivi mandati, iniziando con un maggiore coordinamento e scambio a tutti i livelli dello Stato nonché con la promozione di una pianificazione strategica. Il rapporto è stato elaborato da un gruppo di lavoro dell'Amministrazione federale coadiuvato da vari specialisti e si fonda sui risultati di due studi: una [perizia giuridica \(disponibile in francese\)](#) sulla definizione dell'IHRA e una valutazione delle misure prese contro l'antisemitismo a livello federale, cantonale e comunale ([Rapporto di Interface; disponibile in francese](#)).

Indagine sulla convivenza in Svizzera

189. L'indagine dell'Ufficio federale della statistica sulla convivenza in Svizzera (VeS) è stata effettuata per la prima volta nel 2016 e viene ripetuta con cadenza biennale: essa mira a completare i dati disponibili sui fenomeni di discriminazione razziale mediante *dati sulle attitudini, le opinioni e la percezione della popolazione*. Dall'edizione del 2018 è emerso che *le opinioni nei confronti degli ebrei* sono per lo più positive. Il 95 per cento della popolazione ritiene che le persone di fede ebraica abbiano punti forti e deboli come chiunque altro, mentre il 93 per cento pensa la stessa cosa dei musulmani. I risultati dell'indagine 2018 sono contenuti nel *rapporto «Discriminazione razziale in Svizzera»* (settembre 2019). In questo documento, tra le persone che hanno dichiarato essere state discriminate negli ultimi cinque anni, il 15 per cento ha citato come causa la propria religione e il due per cento di queste era di fede ebraica. L'indagine VeS quantifica gli atteggiamenti ostili verso la popolazione ebraica in modo specifico, utilizzando un questionario standard. Nell'indagine del 2018, il nove per cento degli intervistati era d'accordo con le opinioni negative proposte nel questionario e il 12 per cento anche con gli stereotipi negativi. Rispetto all'indagine precedente (2016), le quote sono rimaste pressoché invariate.

Per quanto riguarda le *opinioni nei confronti degli ebrei espresse nel 2020*, i primi risultati dell'indagine VeS 2020, pubblicati il 25 marzo 2021, indicano che nel contesto attuale esiste una cristallizzazione delle tensioni sociali non solo per quanto riguarda le comunità musulmane e altre minoranze «visibili», come i Neri o i migranti, ma anche le comunità ebraiche. Nella maggior parte dei casi la popolazione percepisce

gli ebrei in modo positivo. La percentuale della popolazione che è d'accordo con l'affermazione secondo cui i gruppi target sono esseri umani come gli altri è stata del 96 per cento in riferimento agli ebrei. La quota della sub-popolazione che ritiene che gli stereotipi negativi attribuiti agli ebrei siano veritieri è pari al 22 per cento. La percentuale scende al 20 per cento quando gli stereotipi riguardano i musulmani e all'11 per cento quando concerne i Neri. Nel 2020 la parte di popolazione ostile agli ebrei era dell'8 per cento, un punto percentuale in meno rispetto al 2018.

Sui primi risultati dell'*indagine VeS 2020*, cfr.:

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/migrazione-integrazione/convivenza-svizzera/atteggiamento-verso-gruppi-target.html>

L'analisi approfondita dei risultati dell'*indagine VeS 2020* è stata pubblicata nel settembre 2021 contestualmente alla pubblicazione del *rapporto «Discriminazione razziale in Svizzera 2019/2020»*.

Rapporti 2019 e 2020 della Rete di consulenza per le vittime del razzismo

190. *La Rete di consulenza per le vittime del razzismo*, in collaborazione con la CFR, pubblica ogni anno un rapporto sulla base della parte anonimizzata della banca dati *DoSyRa*.

Il rapporto del 2019, pubblicato nell'aprile 2020, ha recensito sei casi di consulenza (2 %) che concernevano l'antisemitismo. 36 casi di consulenza (10 %) riguardavano l'estremismo di destra, che prende spesso di mira le persone di fede ebraica.

Il rapporto del 2020, pubblicato nell'aprile 2021, ha registrato nove casi di consulenza concernenti atti antisemiti su un totale di 572.

Secondo la CFR, il numero relativamente basso di consulenze concernenti l'antisemitismo si spiega con il fatto che le vittime tendono a rivolgersi alla *FSCI* nella Svizzera tedesca e italiana oppure al *Coordinamento intercomunitario contro l'antisemitismo e la diffamazione (CICAD)* nella Svizzera francese (riguardo ai rapporti sull'antisemitismo stilati da queste organizzazioni, cfr. sotto §192-193).

Sentenze secondo l'articolo 261^{bis} CP riguardanti persone di fede ebraica

191. Nella banca dati concernente le decisioni e le sentenze emesse in applicazione dell'articolo 261^{bis} CP, tra il 2017 e il 2019 la CFR ha censito 28 casi relativi a vittime ebraiche. In 21 casi l'imputato è stato riconosciuto colpevole di discriminazione, in tre vi è stata assoluzione, in tre vi sono state decisioni di non luogo a procedere e in una non si è entrato in materia (per maggiori informazioni cfr. [Raccolta di casi giuridici della CFR](#)).

Per il 2020, la CFR ha censito 11 casi (stato al 30 agosto 2021) riguardanti vittime di fede ebraica, di cui 7 verdetti di colpevolezza (stato al 30 agosto 2021).

Atti antisemiti segnalati dalle organizzazioni israelite e di lotta contro l'antisemitismo

192. In collaborazione con *la Fondazione contro il razzismo e l'antisemitismo (GRA)*, *la FSCI* raccoglie in *rapporti annui* gli atti antisemiti registrati nella Svizzera tedesca. A tal fine la FSCI dispone di un servizio che censisce gli atti antisemiti e sorveglia i media e Internet. Ampiamente rimaneggiato nel 2018, *il Rapport sur l'antisémitisme en Suisse alémanique* (rapporto sull'antisemitismo nella Svizzera tedesca) propone ora analisi e statistiche più dettagliate nonché spiegazioni, definizioni e metodologia più complete (rapporto completo disponibile in francese e tedesco, riassunto disponibile in italiano).

Nel 2019 sono stati registrati 38 casi di antisemitismo cosiddetto offline, tra cui nove insulti e sette scritte antisemite. Non sono state segnalate aggressioni o danni materiali. Online, ovvero nei media sociali e nelle sezioni dei commenti dei giornali, sono stati registrati 485 casi. I contenuti di questi atti erano suddivisibili in quattro categorie: antisemitismo generico (152 casi), negazione/banalizzazione della Shoah (18), antisemitismo con riferimento a Israele (163) e teorie del complotto antisemite contemporanee (190), sempre più popolari. Oltre il 90 per cento dei casi online provengono dalle piattaforme Facebook e Twitter. Solo un numero esiguo trova spazio nei commenti agli articoli sui siti web dei media svizzeri, probabilmente grazie al rafforzamento dei meccanismi di controllo in merito. In Internet in particolare, i fattori scatenanti dei commenti antisemiti sono principalmente gli eventi in Medio Oriente. Hanno scatenato molti commenti antisemiti anche un servizio sulla comunità ebraica ortodossa di Zurigo e l'attentato di Halle. Per maggiori dettagli, cfr.: www.antisemitismus.ch.

Il rapporto del 2020, pubblicato a inizio 2021, registra 47 casi offline tra cui 11 insulti, 15 scritte antisemite e un atto di vandalismo. Non sono state segnalate aggressioni. Sono stati censiti 485 casi in Internet. Le

teorie del complotto antisemite contemporanee hanno guadagnato terreno (249 casi), aumento dovuto alla pandemia di coronavirus. Il resto dei casi è distribuito secondo le categorie: antisemitismo generico (196), negazione/banalizzazione della Shoah (25) e antisemitismo con riferimento a Israele (62). I principali fattori scatenanti includono il «piano Trump» per la pace nel conflitto israelo-palestinese e un video pubblicato dal giornale online 20 Minuti sulla vita di una comunità ebraica a Zurigo. Nel 2020, tuttavia, il principale fattore è stata la pandemia di COVID-19 (cfr. anche §229 sotto). Rispetto al 2019 solo il 65 per cento dei casi online proviene da Twitter e Facebook. Questo è certamente dovuto al fatto che la pandemia ha monopolizzato la copertura mediatica, per cui ci sono stati meno articoli di stampa su argomenti che potevano scatenare commenti antisemiti (conflitto in Medio Oriente, stile di vita ebraico ecc.). Anche il numero di commenti antisemiti nelle sezioni dei commenti dei giornali è diminuito. La novità invece sono i gruppi di chat su Telegram, responsabile di quasi un terzo dei casi registrati online. Per maggiori dettagli, cfr.: www.antisemitismus.ch.

193. Gli atti antisemiti nella Svizzera francese sono censiti annualmente dal *CICAD*. Per quanto riguarda il 2020, il *CICAD* ha registrato 147 casi di antisemitismo, ovvero un aumento del 41 per cento rispetto al 2019. Il 36 per cento di essi riguardava le teorie di cospirazione ebraica in relazione alla pandemia di COVID-19 (cfr. anche §229). La maggior parte degli atti registrati è avvenuta in Internet (85 %).
194. Il 2021 è cominciato con una serie di atti antisemiti contro le sinagoghe. A fine gennaio e a febbraio, il *CICAD* ha segnalato e sporto denuncia penale contro due atti antisemiti consistenti nel deposito o lancio di carne di maiale contro la sinagoga di Losanna e la sinagoga della Comunità ebraica liberale di Ginevra. Alcuni rappresentanti politici eletti a Losanna e a Ginevra si sono immediatamente mobilitati per denunciare vigorosamente questi atti. Sempre nel febbraio 2021 la sinagoga della città di Biel/Bienne (Cantone di Berna) è stata profanata da iscrizioni antisemite sulla sua porta. Anche in questo caso è stata sporta denuncia penale. Il sindaco di Biel/Bienne e il Consiglio di Stato del Cantone di Berna hanno condannato senza indugio e con forza la profanazione della sinagoga di Biel/Bienne. Bisogna inoltre segnalare che in gennaio la comunità ebraica liberale di Zurigo è stata vittima di un caso di «zoombombing» contro uno dei suoi eventi culturali: degli individui incappucciati si sono introdotti nell'evento online, hanno mostrato simboli e immagini antisemite e hanno causato l'interruzione dell'incontro.

b. Promozione delle arti e della cultura ebraica, compresa la situazione dello yiddish

Convenzione-quadro: art. 5

195. La *FSCI* si adopera per sviluppare la conoscenza della cultura ebraica dentro e fuori la propria comunità. A questo scopo documenta la vita delle comunità israelite in Svizzera e pubblica i risultati delle sue ricerche. Dal 1992 le sue pubblicazioni sono edite nella serie «Contributions à l'histoire et à la culture des juifs en Suisse» (Contributi alla storia e alla cultura degli ebrei in Svizzera).
196. La *FSCI* si prodiga inoltre per sensibilizzare il pubblico svizzero alla cultura ebraica attraverso varie attività. Una menzione particolare merita il progetto «Likrat public», avviato cinque anni fa e che mira a promuovere la reciproca comprensione mediante l'intervento diretto sul territorio di mediatori, i «Likratinos» e le «Likratinas». In una prima fase i mediatori si sono attivati in alcune regioni turistiche caratterizzate da un numero elevato di ospiti ebrei. Nell'estate 2019 «Likrat public» è passato alla seconda fase e ha iniziato a promuovere la comprensione reciproca tra la popolazione locale e gli ospiti ebrei ricorrendo a vari strumenti e misure. In particolare, sono stati prodotti due opuscoli: uno spiega la cultura, la religione e le tradizioni ebraiche alla popolazione locale; l'altro spiega le caratteristiche e il modo di vivere degli Svizzeri ai turisti ebrei e fornisce loro consigli pratici per il soggiorno.

c. Inclusione della storia e della cultura ebraica nei programmi scolastici e nei manuali scolastici

Convenzione-quadro: art. 12

197. Dal 2002 la *FSCI* porta avanti il progetto «Likrat à l'école» nel campo del dialogo e dell'istruzione. Assumendo il ruolo di «peer educator», alcuni giovani ebrei parlano di ebraismo nelle classi scolastiche. In occasione del «Likrat» (termine ebraico che significa «venirsi incontro»), gli allievi hanno modo di porre domande ai giovani ebrei sulla loro cultura religiosa. L'ebraismo acquista così un volto. Il «Likrat» esiste nella Svizzera tedesca dal 2002 e in quella francese dal 2015. Ogni anno vengono organizzati un centinaio di questi eventi, che offrono una possibilità d'incontro con circa 1500 allievi, finora di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Vista la grande richiesta, tuttavia, il progetto sarà esteso alle scuole elementari. La fase di test è stata sviluppata in collaborazione e con la consulenza dell'Alta scuola pedagogica di Zurigo.

198. Nel Cantone di Ginevra, a livello di scuola dell'obbligo, il nuovo metodo d'insegnamento (MER) in storia «Enseignement du fait religieux» (insegnamento religioso) consente una migliore conoscenza del giudaismo attraverso le feste (*Un Monde en fête [un mondo in festa]*, dalla 1^a alla 4^a classe), alcune storie (*Récits de l'Antiquité, L'Israël ancien: Moïse et le passage de la mer [storie dall'antichità, antico Israele: Mosè e l'attraversamento del mare]*, 5^a-6^a classe) e la storia dell'ebraismo (*Récits cosmogoniques et Regards sur le judaïsme, le christianisme et l'islam [narrazioni cosmogoniche e osservazioni sul giudaismo, il cristianesimo e l'islam]*).
199. Dal 2015 Il Cantone di Argovia porta avanti il progetto «Kultur macht Schule» (la cultura fa scuola) allo scopo di valorizzare l'eredità ebraica. L'integrazione di un *sentiero culturale ebraico* nel progetto permette agli studenti di conoscere la storia e la convivenza delle popolazioni ebraica e cristiana nella regione. Alla fine del XVIII secolo, le città argoviesi di Lengnau e di Endingen erano in effetti gli unici luoghi di Svizzera dove gli ebrei potevano stabilirsi in modo permanente. Scacciati dalle altre città confederate, si erano rifugiati in questa regione (la Surbtal), dove hanno costituito il centro della vita ebraica in Svizzera per quasi 300 anni. Il sentiero culturale ebraico rende accessibile questo patrimonio culturale. La questione si riflette anche nel nuovo *piano pedagogico della scuola argoviese*. La seguente competenza è stata per esempio inclusa nell'area tematica Etica, religione e comunità (3° ciclo): «Schülerinnen und Schüler können Religionen und kulturelle Minderheiten mit ihren Anliegen nichtdiskriminierend darstellen und verschiedene Auffassungen transparent wiedergeben» (gli allievi possono illustrare le religioni e le minoranze culturali e porre le loro domande in modo non discriminatorio nonché esprimere opinioni diverse in modo trasparente).
200. Occorre inoltre segnalare che nel mese di giugno 2021 il Governo del *Cantone di Basilea Città* ha intitolato una piazza ad Anna Frank. A tal fine è stato scelto un luogo di incontro popolare per giovani e bambini. L'obiettivo è quello di inviare un segnale contro la discriminazione e l'antisemitismo.

d. Sensibilizzazione alla lotta contro l'antisemitismo e al giorno della Memoria nei programmi scolastici

Convenzione-quadro: art. 12

Progetti sostenuti dalla Confederazione

201. Il progetto espositivo «*Grenzfälle – Basel 1933–1945*» (Casi di confine – Basilea 1933–1945) incoraggia la riflessione sull'attuale messa in discussione dei valori fondamentali della democrazia e dei diritti umani volgendo il proprio sguardo su quanto successo in passato. Il progetto, finanziato dal SLR, non esplora soltanto l'atteggiamento della Svizzera rispetto al nazionalsocialismo e alla persecuzione degli ebrei europei, ma tematizza anche la politica razziale nazista nel suo complesso illustrando la persecuzione di Sinti e Rom, di omosessuali e di dissidenti politici.

Vanno poi menzionate due altre manifestazioni finanziate dal SLR:

- *la mostra «Enfances cachées – autour du Journal d'Anne Frank et de la Déclaration des Droits de l'Enfant»* (Infanzie nascoste – Diario di Anna Frank e Dichiarazione dei diritti del fanciullo). Attraverso una scenografia adattata e un programma con diverse attività, il pubblico viene messo di fronte a varie testimonianze di bambini e portato a riflettere sul meccanismo basato sui pregiudizi che sono all'origine del razzismo;
- *l'adattamento teatrale del Diario di Anna Frank*, finalizzato a sensibilizzare soprattutto gli adolescenti alla storia della shoah e permettere così la riflessione e il dibattito su razzismo, religione ed esclusione. Lo spettacolo, di cui molte rappresentazioni si sono tenute nelle scuole, è stato affiancato da azioni di mediazione, tra cui una mostra, «Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui» (Anna Frank, una storia attuale), allestita dalla «Anne Frank House» di Amsterdam. Presentata in una scuola secondaria di Friburgo, la mostra prevedeva anche visite guidate condotte da giovani appositamente formati.

Progetti realizzati dalle organizzazioni ebraiche e dalle organizzazioni di lotta contro l'antisemitismo

202. Dal 2011, la *Piattaforma degli ebrei liberali della Svizzera (PELS)* e la *FSCI* organizzano un *programma di formazione continua rivolto agli insegnanti della Svizzera tedesca* che consiste in una visita di un giorno al campo di sterminio di Auschwitz e un giorno di follow up in Svizzera. Questo corso di formazione continua viene offerto ogni due anni e suscita grande interesse. Nel 2018, il viaggio era al completo con 100 partecipanti. Il viaggio previsto per il 2020 ha dovuto essere cancellato a causa della pandemia di COVID-19. Il prossimo viaggio è previsto per il 2022.
203. La *GRA*, in collaborazione con l'«Augustin Keller Lodge (AKL)» e la *Fondazione Gamaraal*, sostiene i *viaggi di studio ad Auschwitz*. Nel 2019 le richieste di sostegno hanno raggiunto il picco massimo. Sebbene questi

viaggi siano generalmente organizzati per le classi liceali, nel 2019 è stato per la prima volta proposto un viaggio, con seminario, di una settimana alla facoltà di diritto dell'Università di Zurigo.

Nel novembre 2020 la GRA ha anche lanciato il sito web «*stopantisemitismus.ch*», in cui sono riprodotti esempi reali di affermazioni antisemite fatte in Svizzera per strada, tra conoscenti, nei media online o in lettere/commenti ai direttori dei giornali. La GRA mostra gli aspetti problematici in tali affermazioni, come reagire e a chi rivolgersi. *Una guida pedagogica fornisce inoltre agli insegnanti le istruzioni su come utilizzare il contenuto del sito web in classe.*

Progetti condotti dai Cantoni

204. *Nel Cantone di Ginevra*, a livello del ciclo di orientamento (secondario I), temi come la scoperta dell'alterità e la tutela dei diritti fondamentali sono affrontati con il manuale «*Enseignement des Grands Textes*» (insegnamento dei testi fondamentali, 11^a classe). Lo strumento didattico per il francese (9^a classe), dal canto suo, offre letture continuate sui seguenti testi: Joseph Joffo, «Un sacchetto di biglie»; «Il diario di Anna Franck»; Tahar Ben Jelloun, «Il razzismo spiegato a mia figlia».

Nel Cantone del Giura i temi della lotta contro l'antisemitismo e della Memoria possono essere affrontati durante tutto il periodo della scuola dell'obbligo, in particolare in materie come la storia delle religioni e l'educazione generale e sociale. I docenti hanno a disposizione vari libri su questi argomenti.

L'*Alta scuola pedagogica del Cantone di Lucerna*, insieme a partner austriaci e tedeschi, ha sviluppato un'applicazione web gratuita «*Fliehen vor dem Holocaust. Meine Begegnung mit Geflüchteten*» (Fuggire dall'Olocausto. I miei incontri con i profughi). Questo mezzo d'insegnamento e di apprendimento permette agli allievi di riflettere in classe sul destino delle persone che hanno dovuto fuggire dal nazionalsocialismo. L'applicazione ha vinto il Worlddidac Award 2018. L'*Alta scuola pedagogica del Cantone di Vaud* ha sviluppato una versione francese di questa applicazione web gratuita, che contiene nuove testimonianze in francese destinate ai giovani Romandi a partire dai 14 anni. L'*applicazione web «Fuir la Shoah»* (Fuggire dalla shoah) è stata lanciata ufficialmente il 27 gennaio 2021 in occasione del giorno della Memoria. Il DFAE ha sostenuto finanziariamente queste due applicazioni web.

Il DFAE ha inoltre sostenuto *due mostre destinate a classi scolastiche*. La prima, visitata da molte classi e presentata in diverse città svizzere, è stata progettata dalla Fondazione Gamaraal e consiste in ritratti fotografici, testimonianze scritte e filmate di sopravvissuti all'Olocausto che vivono in Svizzera. La seconda, anch'essa visitata da molte classi, è la *mostra itinerante «Kinder im KZ Bergen-Belsen»* (Bambini nel campo di concentramento di Bergen-Belsen), presentata a San Gallo e accompagnata da diverse conferenze.

Nel 2018 l'*Alta scuola pedagogica del Cantone di Vaud* ha inoltre organizzato delle giornate internazionali di studio sul tema «*Insegnare la shoah*» che hanno offerto un'occasione di scambio sui vari strumenti d'insegnamento, nonché sulle prassi adottate e le difficoltà incontrate. Gli atti delle giornate sono stati pubblicati nella rivista «*Didactica Historica*» 5/2019. Sono destinati principalmente agli *insegnanti*, ma anche ai *genitori* che vogliono spiegare ai loro figli le ragioni alla base dell'insegnamento della shoah.

Nel 2017, le *classi del livello secondario II della Svizzera francese* hanno partecipato alla traduzione in francese di memorie di sopravvissuti all'Olocausto che vivono in Svizzera. Le memorie erano state originariamente pubblicate in tedesco sotto forma di 15 opuscoli finanziati dal DFAE. La versione francese, compresi i testi tradotti in classe, è stata pubblicata nel 2018. Questa esperienza è riportata nel quaderno «*Passeurs de mémoires*».

La *CDPE* ha inoltre creato un dossier tematico online, disponibile in francese, tedesco e italiano, intitolato «*Giornata della Memoria dell'Olocausto e della prevenzione dei crimini contro l'umanità: contesto, fonti d'informazione per le lezioni*».

e. Libertà (di riunione pacifica, associazione, espressione, pensiero, coscienza e religione)

Convenzione-quadro: art. 7 et 8

205. Riferendosi alla domanda di informazioni del Comitato consultivo della Convenzione-quadro (cfr. Quarto parere, n. 76), si può riportare quanto segue sull'*importazione di carne halal e kosher*.

Il 19 giugno 2020 il Consiglio nazionale (Camera bassa del Parlamento federale) ha *respinto un'iniziativa parlamentare (15.499 Yannick Buttet)* che chiedeva di elaborare le basi legali necessarie per eliminare

definitivamente le incertezze esistenti in relazione alle importazioni di carne halal nella vendita di tale carne proveniente da animali che non erano stati storditi al momento della macellazione, nonché le discriminazioni in materia d'importazione di carne halal (kosher) che penalizzano la maggior parte delle aziende autorizzate a importare carne. Il Parlamento ha motivato lo stralcio dal ruolo ritenendo superflua la modifica legislativa proposta e viste le numerose reazioni negative e critiche dei Cantoni e delle organizzazioni interessate durante la procedura di consultazione. La critica principale era che la dichiarazione che si proponeva per la carne halal/kosher importata da animali non storditi prima della macellazione non informava adeguatamente i consumatori. In risposta allo stralcio, la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale ha suggerito una soluzione alternativa con la mozione 20.3005 presentata nel gennaio 2020, nella quale chiedeva al Consiglio federale di adeguare il diritto in materia di derrate alimentari in modo che l'indicazione del metodo di macellazione fosse resa obbligatoria, sia per la produzione nazionale che per quella importata. Questa soluzione era intesa a migliorare la libertà di scelta dei consumatori, a prescindere da qualsiasi considerazione religiosa. La mozione è stata tuttavia respinta dal Parlamento nel dicembre 2020.

f. Accesso all'istruzione

Convenzione-quadro: art. 12.3

206. *Nel Cantone di Zurigo* tre comunità israelite (« Cultusgemeinde Zürich ICZ », « Israelitischen Religionsgesellschaft Zürich IRGZ » e « Agudas Achim ») gestiscono nella città di Zurigo diverse scuole in cui allievi ebrei possono adempiere alla loro istruzione obbligatoria. Queste scuole hanno lo statuto di scuole private autorizzate poiché offrono una formazione equivalente alla scuola pubblica, ovvero devono offrire almeno 2/3 delle lezioni secondo la griglia ufficiale del piano di studio cantonale.

g. Meccanismi di partecipazione per la minoranza ebraica

Convenzione-quadro: art. 15

207. In occasione di votazioni e dibattiti politici a livello federale, la *FSCI* e la *PELS* si esprimono in materia di diritti dell'uomo, di libertà di religione, di razzismo e di discorsi d'incitamento all'odio nonché d'integrazione.

Il *CICAD* incontra a intervalli regolari gli attori politici della Svizzera francese nel contesto delle elezioni cantonali. L'obiettivo è soprattutto quello di discutere sulle politiche pubbliche volte a combattere la discriminazione. Il *CICAD* è anche puntualmente invitato a partecipare a workshop organizzati in Svizzera dalle diverse autorità interessate e riguardanti le tematiche del razzismo e della lotta contro i discorsi d'incitamento all'odio. Questi incontri promuovono il dialogo tra i vari attori, permettono di condividere le conoscenze e danno vita a uno scambio costruttivo sui differenti approcci adottati.

Il *CICAD*, così come la *FSCI* e la *GRA*, inviano i *loro rapporti annuali sugli atti antisemiti* alle varie autorità interessate.

Le organizzazioni ebraiche e di lotta contro l'antisemitismo sono incluse nella *lista dei partecipanti alle procedure di consultazione dell'Amministrazione federale* e sono quindi consultate su questioni che le riguardano. La *FSCI* e il *CICAD* non stati inoltre invitati nel 2020 a esprimersi sulla risposta della Svizzera al relatore speciale delle Nazioni Unite sulle questioni delle minoranze, risposta poi sfociata nel rapporto «Discours de haine véhiculé par les médias sociaux et visant les minorités: Contribution de la Suisse» (discorso di incitamento all'odio veicolato dai media sociali e che colpisce le minoranze: contributo della Svizzera).

La minoranza ebraica è stata strettamente coinvolta nei lavori del gruppo di lavoro della Confederazione svizzera che hanno portato all'adozione dell'*ordinanza sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (OMSM)*. Per maggiori dettagli, si rinvia al capitolo VI.2.

VI. Sviluppi relativi all'articolo 6 della Convenzione-quadro

1. Politiche per promuovere uno spirito di tolleranza e dialogo interculturale

Convenzione-quadro: art. 6.1

Raccomandazione del Comitato dei Ministri in merito alla Convenzione-quadro

«Condannare sistematicamente e tempestivamente qualsivoglia manifestazione d'intolleranza, di qualsiasi tipo – tra cui antiziganismo, antisemitismo o islamofobia –, in particolare nel discorso pubblico; condurre indagini sistematiche su queste dichiarazioni e avviare azioni penali contro chi le pronuncia. Intensificare gli sforzi a livello federale per sostenere i progetti di sensibilizzazione finalizzati a combattere i pregiudizi contro i modi di vita itineranti degli Jenisch e dei Sinti e Manouche, soprattutto attraverso progetti rivolti ai media e ai giornalisti».

Reazioni delle autorità alle manifestazioni di intolleranza

208. Il Governo svizzero si esprime a intervalli regolari contro i discorsi d'incitamento all'odio, sottolineando in particolare come «la lotta contro i discorsi incitanti all'odio nei confronti di persone o gruppi della popolazione costituisca un obbligo permanente» e aggiungendo inoltre che «tali discorsi superano infatti limiti della libertà di espressione». Questo è quanto si legge nella risposta dell'agosto 2019 all'interpellanza 19.3787 *Come interviene la Confederazione contro i discorsi d'odio in Internet?*, depositata dalla consigliera nazionale Seiler Graf Priska. Anche nella risposta del maggio 2019 all'interpellanza 19.3255 *Difendere la democrazia liberale dai rigurgiti di antisemitismo e dai venti di estrema destra*, depositata dal consigliere nazionale Wermuth Cédric, il Consiglio federale afferma che «l'impegno sistematico e costante contro tutte le forme di razzismo e antisemitismo, in particolare nei media digitali, è un dovere permanente».

209. La CFR, dal canto suo, ha ripetutamente condannato i commenti razzisti espressi attraverso media, comunicati stampa o prese di posizione (cfr. <https://www.ekr.admin.ch/i112.html>). Dal 2021 la CFR pubblica una newsletter per reagire ancora più rapidamente a tematiche d'attualità.

Va inoltre sottolineato che nella banca dati gestita dalla CFR sulle decisioni e le sentenze emesse in applicazione della norma penale contro la discriminazione razziale (art. 261^{bis} CP) figurano tre casi tra il 2017 e il 2019, in cui gli autori/persone accusate erano attori pubblici.

210. A livello di autorità cantonali, si menzionano le reazioni di condanna immediata espresse nei Cantoni di Vaud, Ginevra e Berna dopo gli atti antisemiti avvenuti a inizio 2021 (cfr. § 194).

Modulo «Diversità» dell'Indagine sulla convivenza in Svizzera

211. La rilevazione Omnibus concernente lo stile di vita nomade effettuata nel 2019, già citata in precedenza (cfr. §18), mirava anche a sensibilizzare la popolazione maggioritaria e a promuovere uno spirito di tolleranza verso gli Jenisch, i Sinti e Manouche e i Rom. I risultati della rilevazione costituiscono un'importante base di riferimento per le misure a sostegno dello stile di vita nomade che saranno promosse da amministrazione e gruppi politici.

Jenisch, Sinti e Manouche e Rom: progetti di mediazione e sensibilizzazione

212. Il SLR e l'UFC hanno sostenuto l'offerta di mediazione «*Fahrende Roma in der Schweiz - Mediation, Prävention und Information*» (Rom nomadi in Svizzera: mediazione, prevenzione e informazione) dell'associazione «Sinti und Roma Schweiz». Scopo del progetto era ridurre i conflitti tra gruppi nomadi di Rom stranieri, proprietari di terreni, autorità e polizia in Svizzera. Sebbene sia stato interrotto, principalmente per motivi personali del capoprogetto, esso costituisce una buona base per un dialogo professionale con le persone competenti nei Cantoni interessati. Le offerte di mediazione fornite da autorità locali risultano essere più calibrate e vengono apprezzate da tutte le parti.

Come indicato nel piano d'azione sugli Jenisch e i Sinti e Manouche, il SLR può sostenere finanziariamente progetti che contribuiscono al miglioramento della coesistenza di persone stanziali e nomadi e al sostegno della cultura di Jenisch, Sinti e Rom.

Negli scorsi anni il SLR ha inoltre sostenuto progetti di mediazione nella Svizzera tedesca e francese e nella Svizzera italiana ha finanziato la pubblicazione di un manuale per la mediazione, che si basa su dieci anni di ampie ricerche sul campo. Il SLR sostiene poi un progetto di valutazione che esamina la coesistenza dei diversi gruppi di nomadi su aree di transito nei Cantoni di Basilea e Argovia.

213. La fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» finanzia, per mezzo del fondo culturale, progetti che mirano a una migliore sensibilizzazione della maggioranza della popolazione e a un'informazione più differenziata

da parte dei media. Nel 2021, per esempio, è stato sostenuto un progetto sui media sociali di una giovane donna jenisch ed è stato dato un contributo per la realizzazione di un lungometraggio il cui protagonista è un personaggio di estrazione jenisch.

214. *In diversi Cantoni* sono in corso molte iniziative per ridurre i pregiudizi e gli stereotipi, in particolare mediante una migliore conoscenza della realtà di vita e della cultura delle minoranze. Per esempio, l'ufficio dell'integrazione degli stranieri («Bureau de l'intégration des étrangers» BIE) del *Cantone di Ginevra* sostiene progetti di prevenzione contro la discriminazione di persone che conducono uno stile di vita nomade o dei Rom. Per quanto concerne questo ultimo gruppo è stato incluso nel programma un film antirazzista. Nel *Cantone Ticino* la mediatrice cantonale ha avviato una collaborazione con giornalisti, Jenisch e Sinti svizzeri con uno stile di vita nomade per creare una migliore comprensione di minoranze poco conosciute. Gli eventi di incontro promossi dai Cantoni ospitanti, come quello del Centro itinerante per la cultura zingara, offrono anche spazi pubblici di incontro per i rappresentanti dei media, le classi scolastiche e gli interessati.

Diversi progetti sviluppati dai Cantoni per lottare contro il razzismo e l'intolleranza

215. Tra il 2017 e il 2020 il *BIE del Cantone di Ginevra* ha finanziato o cofinanziato 30 progetti riguardanti la prevenzione contro la discriminazione nei confronti di ebrei, musulmani, persone appartenenti a comunità nomadi o rom (cfr. sopra). Dal 2017 alcuni di questi progetti sono stati rinnovati di anno in anno. Si tratta in particolare del sostegno finanziario dato al «Centre Ecoute Contre le Racisme» (centro di ascolto contro il razzismo) per fornire un accompagnamento alle persone discriminate perché ebrei, musulmane o rom. Il BIE finanzia anche progetti ad hoc, quali mostre, colloqui, proiezioni di film sul razzismo contro i Rom, sull'antisemitismo o sull'ostilità verso i musulmani. Dal 2020 il Cantone di Ginevra sostiene inoltre finanziariamente il servizio giuridico del CICAD per la segnalazione di casi antisemiti (cfr. §193).

Nel *Cantone di Basilea Città* la «Koordinationsstelle für Religionsfragen» (ufficio cantonale di coordinamento delle questioni religiose) conduce una *tavola rotonda delle religioni* molto attiva, nell'ambito della quale si coltiva il dialogo interreligioso, la conoscenza reciproca e la riduzione dei pregiudizi verso e tra le comunità ebraica e musulmana. Eventi comuni periodici (p. es. un forum concernente le inumazioni o la settimana delle religioni) aiutano anche a dimostrare al pubblico che le diverse comunità religiose possono coesistere e rispettarsi reciprocamente riconoscendo e accettando le proprie differenze.

2. Misure di protezione contro atti di ostilità o di violenza

Convenzione-quadro: art. 6.2

Raccomandazione del Comitato dei Ministri in merito alla Convenzione-quadro

«Avviare il monitoraggio e l'applicazione immediati, a livello federale e cantonale, di tutti i provvedimenti volti a garantire la sicurezza delle persone appartenenti alle minoranze nazionali».

Misure per la sicurezza delle minoranze con bisogni speciali di protezione

Progetto e ordinanza

216. Nel febbraio 2017 la piattaforma politica della *Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS)* ha incaricato i propri delegati di sviluppare un progetto concernente la sicurezza delle minoranze che necessitano di una protezione speciale. L'idea era di estendere il progetto, oltre che alle minoranze religiose – tra cui i *membri delle comunità ebraiche* –, a tutte le minoranze che hanno bisogno di una protezione speciale, in particolare gli *Jenisch, i Sinti e Manouche e i Rom*.

Nel maggio 2018 la piattaforma politica della RSS ha adottato il «*Concept relatif à la sécurité des minorités nécessitant une protection particulière*» (piano relativo alla sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione) del 17 aprile 2018. Al contempo ha incaricato il DFGP di proporre al Consiglio federale che venisse elaborata un'ordinanza in questo senso.

Il Consiglio federale ha preso atto del documento nel luglio 2018 e ha incaricato il DFGP di elaborare un progetto di ordinanza sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione.

Il 30 gennaio 2019 il Consiglio federale ha deciso di avviare una procedura di consultazione sull'avamprogetto. Alla procedura, che si è conclusa nel maggio 2019, sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti politici rappresentati nel Parlamento federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città, delle regioni di montagna e dell'economia, nonché altre organizzazioni interessate, tra cui quelle che rappresentano le *comunità ebraiche, gli Jenisch, i Sinti e Manouche e i Rom*. Una larghissima maggioranza dei partecipanti ha espresso un parere particolarmente favorevole sull'avamprogetto.

L'ordinanza sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (OMSM; RS 311.039.6), entrata in vigore il 1° novembre 2019, disciplina la concessione di aiuti finanziari della Confederazione e della sua attuazione è responsabile *fedpol*. Per il sostegno sono attualmente a disposizione 500 000 franchi all'anno.

Il concetto di «bisogno di particolare protezione» implica che la minaccia terroristica o di estremismo violento alla quale una minoranza è esposta va oltre la minaccia generale.

L'*aiuto finanziario* può essere concesso per le seguenti misure:

1. protezione di natura strutturale o tecnica;
2. formazione nel settore del riconoscimento dei rischi e della prevenzione delle minacce;
3. sensibilizzazione alle minacce esistenti.

Progetti sostenuti

217. Alla fine di gennaio 2020 erano state presentate 14 domande di aiuto finanziario, 13 delle quali da *minoranze religiose* (11 da organizzazioni ebraiche e 2 da organizzazioni musulmane) e una dalla comunità LGBT. Le domande hanno superato le risorse finanziarie a disposizione ed è dunque stato necessario definire delle priorità. Secondo la valutazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), le persone e le istituzioni ebraiche e musulmane in Svizzera sono particolarmente esposte a una maggiore minaccia di azioni terroristiche o di estremismo violento (motivato dall'islamismo o dall'estremismo di destra). Su questa base e con l'importo a disposizione (500 000 fr.) sono state sostenute 11 organizzazioni che hanno presentato domanda per rafforzare le misure di protezione architettonica e tecnica in caso di attacco terroristico o di estremismo violento. Per maggiori informazioni: [Particolari esigenze di protezione: fedpol sostiene le minoranze \(admin.ch\)](#)

Finora le minoranze *jenisch*, *sinti* e *manouche* e *rom* non hanno presentato alcuna domanda.

Progetto di legge federale

218. L'ordinanza di cui sopra si basa sull'articolo 386 CP, secondo cui la Confederazione può prendere misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità. Per questo motivo, sinora è stato possibile sostenere soltanto le misure che figurano nell'ordinanza nonché quelle di sensibilizzazione e informazione della popolazione in generale.

Giungendo alla conclusione che la Confederazione dovrebbe impegnarsi di più per proteggere le minoranze a rischio, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di esaminare la possibilità di elaborare *una legge* tenendo anche conto delle esperienze fatte con la vigente ordinanza.

Misure cantonali per la sicurezza delle comunità ebraiche

219. Il Cantone di Basilea Città ha lanciato il progetto «*Jüdische Sicherheit Basel*» (Sicurezza ebraica Basilea), finalizzato ad aumentare gli investimenti cantonali a favore della sicurezza delle comunità ebraiche e a ridurre così in modo sostanziale i costi in materia delle organizzazioni ebraiche del Cantone. Nel 2018 è stata decisa e avviata una prima fase in cui sono stati stanziati 760 000 franchi all'anno per aumentare la presenza della polizia (otto assistenti di sicurezza permanenti) a difesa della comunità ebraica di Basilea e di altre istituzioni ebraiche. La seconda fase prevede ora misure di protezione edili e tecniche. I costi per l'attuazione delle misure per lo spazio pubblico a favore delle istituzioni ebraiche ammontano a 223 000 franchi. I costi per la recinzione della Sinagoga e la sicurezza meccanica degli accessi (sala di controllo compresa) saranno finanziati per la metà dal Cantone mediante un contributo di 382 500 franchi al massimo e per l'altra metà con i fondi propri della comunità ebraica di Basilea.

Cantone di Zurigo: città e Cantone sostengono congiuntamente progetti volti a migliorare la protezione e la sicurezza delle minoranze particolarmente vulnerabili. Nel mese di giugno 2020 hanno per esempio assegnato 250 000 franchi a quattro organizzazioni ebraiche della città di Zurigo per l'attuazione di misure di sicurezza. Mediante un contributo del Fondo della lotteria, il Consiglio di Stato zurighese sostiene inoltre i necessari ulteriori sistemi di sicurezza e di allarme da installare nel nuovo edificio della scuola ebraica femminile.

Nel *Cantone di Argovia* è stata introdotta la seguente disposizione nella nuova legge sulla polizia entrata in vigore il 1° luglio 2021:

§ 61a Sostegno finanziario per le minoranze con bisogni speciali di protezione

¹ Su richiesta, il Governo può sostenere finanziariamente misure a prevenzione di reati allo scopo di garantire la sicurezza delle minoranze con bisogni speciali di protezione.

² Sono considerate minoranze secondo il capoverso 1 i gruppi di persone nel Cantone che:

- a. sono in numero minoritario rispetto al resto della popolazione in Svizzera;
- b. condividono in particolare uno stile di vita, una cultura, una religione, una tradizione o un orientamento sessuale comune;
- c. hanno un forte attaccamento alla Svizzera e ai suoi valori; e
- d. hanno un bisogno speciale di protezione.

³ Sussiste un bisogno speciale di protezione quando una minoranza è esposta a una minaccia di attacco associata a terrorismo o a estremismo violento che supera la minaccia generale che colpisce il resto della popolazione.

⁴ Il sostegno finanziario può essere concesso a organizzazioni di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro e le cui attività ordinarie richiedono protezione nel Cantone di Argovia.

In seguito alla profanazione della sinagoga di Bienne/Biel (cfr. §194) nel febbraio 2021, il *Cantone di Berna* ha dichiarato di essere pronto a concedere in tempi brevi fondi a favore di misure di sicurezza di natura strutturale e tecnica. Oltre a queste misure, le comunità ebraiche del Cantone di Berna stanno valutando con le autorità bernesi l'opportunità di dispiegare delle forze di sicurezza per proteggere le istituzioni ebraiche durante, ma non solo, le manifestazioni religiose, al pari di quanto fatto dal Cantone di Basilea Città. La comunità ebraica di Bienne/Biel ricorda che negli ultimi anni ha dovuto assumere guardie di sicurezza private per proteggere la sinagoga durante le principali feste facendosi carico dei costi elevati.

3. Monitoraggio della rappresentazione delle minoranze nei media

Convenzione-quadro: art. 6.1

Raccomandazione del Comitato dei Ministri in merito alla Convenzione-quadro:

*«Intensificare gli sforzi a livello federale per sostenere i progetti di sensibilizzazione finalizzati a combattere i pregiudizi contro gli stili di vita itineranti degli **Jenisch e dei Sinti e Manouche**, soprattutto attraverso progetti rivolti ai media e ai giornalisti».*

La rappresentazione di Jenisch e Sinti e Manouche nei media

220. In generale si constatano sviluppi positivi nelle modalità con cui i media affrontano le questioni concernenti Jenisch e Sinti e Manouche svizzeri. Degno di nota è il lavoro di sensibilizzazione condotto dalle *autorità federali* per ricordare lo statuto di minoranza nazionale svizzera di queste comunità e gli obblighi del nostro Paese in materia. Va inoltre segnalata la nuova dinamica *di queste minoranze* per far conoscere la loro cultura e le loro tradizioni alla popolazione maggioritaria.

221. Anche le misure prese a favore delle comunità nomadi da *taluni Cantoni* hanno un'eco positiva nei media. *Nel Cantone di Friburgo*, per esempio, dove è stata adottata una roadmap per migliorare le condizioni di vita delle minoranze nomadi, il quotidiano locale «La Liberté» ha dedicato diversi articoli di fondo alla comunità jenisch. Tra questi, si citano per esempio l'intervista all'animatrice pastorale cattolica degli Jenisch pubblicata nel marzo 2020 e intitolata «Une place pour les Yéniches va de soi» (un posto per gli Jenisch è una cosa ovvia) e l'articolo del 19 febbraio 2021 intitolato «Un hivernage au cœur de Fribourg» (Svernare nel cuore di Friburgo), che descrive la vita quotidiana di sei famiglie friburghesi jenisch autorizzate a stazionare con le loro roulotte durante l'inverno 2020–2021 su un terreno della città. Quest'ultimo articolo ha permesso sia di dare un volto agli Jenisch integrati nella società locale, in particolare attraverso i loro figli che frequentano la scuola o seguono una formazione a Friburgo, sia di far conoscere i loro mestieri tradizionali e ricordare i loro bisogni, soprattutto per quanto concerne un'area di stazionamento per l'inverno.

Nel Cantone di Berna, la votazione concernente l'area di transito per i nomadi stranieri a Wileroltigen (cfr. anche §154), tenutasi nel 2020, ha provocato una campagna dai toni accesi. I contrari all'area si sono fortemente mobilitati facendo anche ricorso a stereotipi. In generale, i media hanno però riportato resoconti fattuali e rispettosi e i giornalisti hanno colto l'occasione di riferire su minoranze poco conosciute.

222. Un altro esempio positivo è quello del servizio sugli Jenisch, Sinti e Manouche e Rom della *televisione* locale *bernese TeleBärn*, che ha illustrato diverse opinioni (con un rappresentante dell'associazione «Sinti und Roma Schweiz» e un parlamentare federale dell'UDC) e ha sensibilizzato l'opinione pubblica in merito alla connotazione del termine «*Zigeuner*» (zingaro). Questo servizio figura anche nella raccolta «I media sotto la lente» (cfr. sotto §223).

Degno di nota è anche un articolo di fondo («Wie leben heute Jenische in der Schweiz?», come vivono oggi gli Jenisch in Svizzera?) pubblicato nell'edizione (tedesca) di Migros Magazin il 22 gennaio 2021 in cui è fatto il ritratto di due Jenisch svizzeri:

<https://www.migros.ch/de/Magazin/2021/jenische-in-der-schweiz.html>

223. La Commissione federale contro il razzismo (CFR) presta particolare attenzione alla sensibilizzazione dei media e all'importanza di un giornalismo più attento a tutti i temi relativi alla protezione contro la discriminazione razziale. Sul suo sito Internet la CFR mette a disposizione una raccolta di esempi di buone e cattive pratiche dei media e del loro impatto sulla discriminazione razziale: «I media sotto la lente»: <https://www.ekr.admin.ch/attualita/i311.html>.

La CFR segnala inoltre i seguenti esempi di articoli/programmi mediatici positivi sugli Jenisch, i Sinti e Manouche e i Rom (non inclusi nella raccolta «I media sotto la lente»):

- SRF Kultur, Passage 23.03.2018 «[Ursulina – eine Reise zu sich selbst](#)».
- Swissinfo 10.06.2020 «Les Roms dans l'objectif du photographe suisse de l'année».
- Swissinfo 23.09.2019 «Nomade en Suisse: un mode de vie semé d'embûches».

4. Politiche di lotta contro il discorso e i crimini d'incitamento all'odio

Convenzione-quadro: art. 6.2

Raccomandazione del Comitato dei Ministri in merito alla Convenzione-quadro

«Garantire alle persone appartenenti alle minoranze nazionali la possibilità di difendere i propri diritti davanti ai tribunali in qualità di vittime di discorso di incitamento all'odio, in particolare riconoscendo alle organizzazioni non governative la legittimazione ad agire nell'interesse generale e la capacità di rappresentare i diritti e gli interessi delle vittime».

224. I discorsi d'incitamento all'odio possono rientrare in diverse disposizioni del *Codice penale svizzero*, in particolare in quelle sui delitti contro l'onore (art. 173 segg.) o contro la tranquillità pubblica (art. 258 segg.) – tra cui soprattutto l'articolo 261^{bis} (discriminazione e incitamento all'odio) – o le disposizioni sulla minaccia e la coazione (art. 180 e 181). Fatta eccezione per i delitti contro l'onore e la minaccia di cui all'articolo 180 capoverso 1, questi reati sono perseguiti d'ufficio.

Secondo l'articolo 301 capoverso 1 del *Codice di procedura penale svizzero*, ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale. Di questo diritto possono avvalersi anche le associazioni/ONG. Il denunciante ha il diritto di essere informato dell'esito della denuncia (art. 301 cpv. 2). Il denunciante che non sia né danneggiato (cfr. art. 115) né accusatore privato (cfr. art. 118 segg.) non dispone di altri diritti procedurali (art. 301 cpv. 3). Una ONG che agisce nell'interesse generale della lotta contro i discorsi d'incitamento all'odio non è di solito la parte danneggiata, a meno che non sia direttamente e immediatamente oggetto di un reato. Spetta al pubblico ministero difendere l'interesse collettivo ed esercitare la giustizia penale che compete allo Stato (art. 16 cpv. 1 CPP; cfr. anche [DTF 143 IV 77, consid. 4.5](#)).

Nel 2017 il Consiglio nazionale non ha dato seguito all'iniziativa parlamentare 15.460 «Lottare contro le discriminazioni razziali, antisemite e omofobe. Introdurre un diritto di ricorso per le organizzazioni che difendono le minoranze», depositata dal consigliere nazionale Manuel Tomare. L'iniziativa proponeva di introdurre una normativa federale che accordasse alle organizzazioni per la difesa delle minoranze la legittimazione ad agire nelle cause relative all'applicazione dell'articolo 261^{bis} CP. La Commissione parlamentare incaricata dell'esame preliminare ha ritenuto che la soluzione proposta fosse inopportuna ed estranea al sistema del diritto penale e di procedura penale, in cui non è in generale previsto alcun diritto di ricorso per le organizzazioni. La Commissione non ha ammesso deroghe e ha ribadito che spetta ai pubblici ministeri e non a organizzazioni private avviare procedimenti penali.

Va sottolineato che chiunque abbia subito danni alla propria integrità fisica, psichica o sessuale a causa di un reato ha diritto all'aiuto conformemente alla *legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)*. L'aiuto alle vittime comprende per esempio l'indennizzo o la riparazione morale. Sono inoltre applicabili gli articoli 28 e seguenti (protezione della personalità) del *Codice civile svizzero*. La parte lesa può, a titolo preventivo, chiedere l'intervento del giudice per proibire, far cessare o accertare l'illiceità dell'atto. Può inoltre chiedere il risarcimento del danno e, in caso di lesioni gravi, la riparazione del torto morale. Questo dispositivo fornisce alle persone appartenenti alle minoranze nazionali la possibilità di difendere i propri diritti davanti ai tribunali in veste di vittime di discorsi d'incitamento all'odio.

225. La FSCI e il CICAD denunciano con regolarità atti antisemiti in virtù dell'articolo 261^{bis} CP, a nome dell'organizzazione o dei dirigenti. Inoltre, sebbene i dati sui denunciati siano in linea di principio anonimizzati, la Raccolta dei casi giuridici della CFR sulle decisioni e sentenze emesse in applicazione dell'articolo 261^{bis} CP indica ripetutamente come denunciati *vittime di fede ebraica*.

226. Allo stesso modo le associazioni *Jenisch, sinti e manouche e rom* nonché l'ONG *Associazione per i popoli minacciati-Svizzera* sporgono spesso denuncia contro dichiarazioni razziste rivolte a persone appartenenti a questi gruppi, sia che siano fatte dai media o da membri delle autorità. Si segnala in particolare che riguardo alla denuncia dell'associazione «*Sinti und Roma Schweiz*», i due copresidenti dei Giovani UDC sono stati riconosciuti colpevoli di discriminazione razziale secondo l'articolo 261^{bis} CP a causa del testo e della caricatura che avevano pubblicato sulla pagina Facebook del loro partito in occasione della campagna concernente la votazione sull'area di transito di Wileroltigen/Berna (cfr. anche §154).

5. Strategie/politiche di integrazione

Convenzione-quadro: art. 6

Protezione contro la discriminazione nei programmi d'integrazione cantonali PIC

227. I programmi d'integrazione cantonali PIC non concernono *Jenisch* e *Sinti* svizzeri. I *Rom* stranieri che non arrivano in Svizzera come nomadi sono trattati alla stregua di tutti gli altri stranieri. Dato che non vengono effettuate rilevazioni in base all'etnia, non è possibile dimostrare come i *Rom* siano integrati nei PIC.

Nell'ambito di questi programmi in ogni Cantone sono stati istituiti uffici di consulenza per le vittime di discriminazione razzista, a disposizione di tutte le persone che vivono in Svizzera, siano esse straniere, svizzere, *Jenisch*, *Sinti* o *rom*.

Per quanto concerne i PIC vanno ricordate le misure riportate qui di seguito.

Nel Cantone di Ginevra il programma d'integrazione cantonale 2017–2021 (PIC II) comprende vari provvedimenti per lottare contro differenti forme di discriminazione, perpetrate in particolare nei confronti di persone appartenenti a minoranze nazionali. Si cita a titolo di esempio il finanziamento del servizio giuridico del CICAD o le misure per lottare contro il razzismo antirom.

Il Cantone di Basilea Città sostiene l'offerta di primo aiuto #NetzAmbulanz dell'associazione #NetzCourage, che fornisce consulenza e sostegno alle vittime di discriminazione e violenza digitale («Hatespeech») nonché seminari per scuole, autorità, partiti e altre cerchie interessate. È stato inoltre cofinanziato per gli anni 2019–2021 il progetto pilota «Netzwerk Antirassismus Basel-Stadt» (rete antirazzismo Basilea Città), in cui persone chiave formate nel campo della discriminazione e del razzismo (islamofobia compresa) informano, seguono e sostengono in 16 lingue le vittime e i parenti delle vittime di discriminazione razziale.

Nel Cantone di Appenzello Esterno, grazie al sostegno finanziario del PIC, vengono proposti nelle classi scolastiche i moduli «Vielfalt als Chance» (Diversità come opportunità), con i quali si intendono sensibilizzare i bambini e ragazzi dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola media sui pregiudizi e stereotipi nonché offrire loro le competenze sociali per aiutarli ad affrontare la diversità.

Nel Cantone di Zurigo, il Cantone e la città hanno cofinanziato nel quadro del programma PIC dal Cantone alcuni progetti sul tema della diversità religiosa che offrono al pubblico uno scorcio delle numerose pratiche religiose presenti sul territorio, tra cui quella ebraica (Forum delle religioni). Altri progetti in questo ambito mettono in evidenza narrazioni alternative e sensibilizzano i giovani (credenti) al dialogo interreligioso («Dialogue en route»). Per i gruppi di nomadi stranieri, d'intesa con il servizio specializzato («Fachstelle Fahrende»: cfr. §185), è stato cofinanziato un progetto pilota nazionale di mediazione dell'associazione «*Sinti und Roma Schweiz*» (cfr. anche §212).

VII. Risposte alla pandemia di COVID-19 in applicazione della Convenzione-quadro e della Carta

1. Misure per affrontare le conseguenze della pandemia che concernono le popolazioni nomadi

228. Le popolazioni nomadi, in particolare gli *Jenisch* e i *Sinti* e *Manouche* che vivono in Svizzera, sono state particolarmente colpite dalla crisi scatenata dalla pandemia di COVID-19. Il loro stile di vita nomade è stato oltremodo aggravato, in particolare all'inizio della pandemia, vista la chiusura di alcune aree di

stazionamento ufficiali e del divieto di esercitare le loro attività professionali itineranti (p. es. la vendita porta a porta) e altre attività economiche. Nel marzo 2020 alcune aree di stazionamento, normalmente aperte in primavera per la stagione dei viaggi, sono rimaste inizialmente chiuse perché le autorità cantonali attendevano informazioni da quelle federali in merito al rischio di trasmissione del virus. Per questo motivo, dalla seconda metà del marzo 2020, la fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» e l'UFC hanno inviato a tutti i servizi cantonali e comunali competenti *alcune raccomandazioni* finalizzate a ridurre l'impatto della crisi sulle comunità nomadi e ad attuare misure di protezione sulle aree di stazionamento. *Nell'ordinanza 2 COVID-19 del Consiglio federale* è stato espressamente poi sancito che le aree di sosta per i nomadi avrebbero potuto aprire secondo il calendario previsto a condizione di disporre di un *piano di protezione contro il virus*. Le autorità federali hanno fornito tale piano ai Cantoni e ai gestori delle aree di stazionamento il 15 maggio 2020.

In tempi rapidi (aprile 2020) è stato istituito *un servizio di consulenza in caso di difficoltà economiche nonché di sostegno finanziario in caso di emergenza* grazie alla collaborazione tra un'organizzazione jensch (la fondazione «Naschet Jenische»), la fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» e la Caritas nonché agli aiuti finanziari da parte di opere caritative e dell'UFC. Concretamente, è stata proposta assistenza nel processo di richiesta dell'aiuto sociale o di indennità per perdita di guadagno per i lavoratori indipendenti. È stato inoltre fornito un aiuto finanziario immediato sotto forma di buoni d'acquisto e, in caso di situazioni economiche molto precarie, anche un supporto per pagare l'affitto o le assicurazioni.

La pandemia ha dimostrato che molti lavoratori indipendenti con uno stile di vita nomade hanno una copertura sociale insufficiente e la loro sussistenza può quindi essere rapidamente compromessa. Nel corso della pandemia la fondazione «Naschet Jenische» ha spostato l'accento della sua offerta dall'aiuto di emergenza alla consulenza per una migliore copertura sociale e ha mediato con le autorità competenti. In alcuni casi sono stati impugnati rimedi giuridici per far rispettare i diritti delle minoranze.

Nel mese di dicembre 2020 la consigliera nazionale Katharina Prelicz-Huber ha depositato l'*interpellanza parlamentare 20.444 Sostegno alle persone attive nel commercio ambulante* per chiedere che i lavoratori indipendenti con uno stile di vita nomade potessero beneficiare di prestazioni statali speciali (indennità di perdita di guadagno per il coronavirus o misure per i casi di rigore) anche se non erano assoggettati al sistema delle assicurazioni sociali come lavoratori indipendenti. Il Consiglio federale ha respinto l'interpellanza adducendo l'assenza di un'apposita base giuridica e ha rimandato al servizio di consulenza della fondazione «Naschet Jenische» per l'aiuto di emergenza immediato. Il Consiglio federale ha ricordato che le persone interessate possono inoltre naturalmente contare anche sull'aiuto sociale. Il Consiglio federale ha inoltre garantito che l'Ufficio federale della cultura (UFC) continuerà a promuovere il servizio della fondazione «Naschet Jenische» e a sostenere finanziariamente l'attività di consulenza.

Il 3 marzo 2021 la fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» ha aggiornato il *piano di protezione COVID-19 concernente le aree di stazionamento per Jenisch, Sinti e Rom* e, in collaborazione con l'UFC, ha emesso *nuove raccomandazioni per la stagione di nomadismo 2021*. In particolare, i Cantoni e i Comuni sono stati invitati ad aprire come previsto le aree di stazionamento, ovvero dall'inizio della primavera. È stato anche raccomandato di creare aree di stazionamento provvisorie laddove necessario allo scopo di consentire una più lunga durata di soggiorno sulle aree di transito e di ridurre fortemente le tariffe di parcheggio o addirittura sospenderle. La fondazione ha altresì richiesto di apportare migliorie sostanziali alle installazioni sanitarie per incoraggiare il rispetto delle regole igieniche e combattere così la diffusione del virus.

Grazie a queste raccomandazioni la maggior parte delle aree di stazionamento ufficiali sono state riaperte secondo il calendario ordinario (da marzo o aprile 2021) e la durata di soggiorno massima è stata prolungata. Alcuni Cantoni si sono preparati per poter reagire rapidamente nel caso in cui in un'area di stazionamento vi fosse un focolaio di COVID-19.

Le *organizzazioni jensch e sinti* associate all'elaborazione del presente rapporto, ovvero la «Radgenossenschaft der Landstrasse», la «Jenische Bewegung» e l'«Union verschiedener Vereine der Schweizer Nomaden» hanno denunciato la chiusura da parte delle autorità locali di molte aree durante il primo confinamento, cosa che ha reso la situazione ancora più precaria. Hanno inoltre sottolineato che sono state messe a loro disposizione solo poche aree di stazionamento provvisorie, come terreni destinati al circo o impianti sportivi, o addirittura neanche una. Considerando anche le chiusure, ciò ha comportato un sovraffollamento di alcune aree rimaste aperte, con conseguente rischio di propagazione del virus. Queste organizzazioni riconoscono tuttavia anche le concessioni fatte da alcuni Cantoni e Comuni in termini di riduzione o addirittura di rinuncia alla tassa di soggiorno oppure il potenziamento delle installazioni sanitarie o l'abrogazione della durata massima di soggiorno.

2. Antisemitismo e vita ebraica durante la pandemia di COVID-19

229. Come indicato nel rapporto di settembre 2021 «Discriminazione razziale in Svizzera 2019/2020» del Servizio per la lotta al razzismo (SLR), sia *la FSCI che il CICAD hanno registrato un forte aumento delle teorie del complotto antisemite, in particolare in relazione con la pandemia di coronavirus*. Secondo l'analisi della FSCI, sebbene non corrisponda ancora a un pensiero maggioritario, l'antisemitismo è presente, per quanto è dato sapere, tra i cosiddetti «ribelli del coronavirus» organizzati in chat di gruppo. La FSCI considera la pandemia di coronavirus un fattore scatenante da non sottovalutare e afferma la necessità di agire affinché i «ribelli del coronavirus» non diventino un bacino di utenza per persone antisemite o radicalizzazioni.

La GRA constata inoltre che la pandemia di coronavirus promuove le fantasie cospirative che offrono spiegazioni semplicistiche a fenomeni globali complessi e dando quindi la percezione di controllo in tempi di grande incertezza. Queste narrazioni di cospirazione seguono sovente un canovaccio antisemitico come per esempio quello dei Protocolli dei Savi di Sion. Lottare contro tali movimenti è difficile se si considera che le teorie del complotto possono persistere per decenni nella società.

230. *Per quanto concerne la vita ebraica durante la pandemia di COVID-19, la FSCI* nota che l'approvvigionamento di merci kosher e di prodotti per la Pesach non ha subito interruzioni. La comunità ha adottato approcci innovativi come lo «shmur» telefonico, l'istruzione religiosa virtuale nonché vari momenti di raccoglimento online quali l'inizio dello «Shabbat» e la recitazione della «Havdalah». La FSCI ha iniziato subito a lavorare con le autorità sanitarie competenti per cercare soluzioni in modo da rendere le funzioni religiose più flessibili e sicure. A fine aprile 2020, in collaborazione con la *PELS*, la FSCI ha elaborato e sottoposto alle autorità federali un progetto di piano protezione per la celebrazione delle funzioni religiose. A condizione di applicare e rispettare il piano, il Consiglio federale ha revocato il divieto di celebrazione giusto in tempo per permettere di festeggiare «Shavout».

3. Gestione della pandemia nelle lingue minoritarie: misure di comunicazione

231. *A livello di Confederazione*, è stato possibile accedere sin dall'inizio alle informazioni sulla pandemia di COVID-19 nelle differenti lingue: tutte le conferenze stampa del Governo svizzero sull'argomento sono state tradotte simultaneamente nelle tre lingue ufficiali (francese, tedesco e italiano) nonché nella lingua dei segni. Le informazioni e le raccomandazioni emanate dall'UFSP sono disponibili nelle lingue ufficiali e in inglese. Numerosi documenti, schede e video informativi dell'UFSP sono stati tradotti in diverse lingue migratorie e, sin dall'inizio della pandemia, la Corona-Helpline era disponibile in dieci lingue. L'attuale Infoline coronavirus e l'Infoline vaccinazione COVID-19 operano nelle tre lingue ufficiali e in inglese. L'applicazione di tracciamento SwissCovid è disponibile in francese, tedesco e italiano.

232. Anche *i Cantoni* si sono impegnati a tradurre le informazioni per agevolare la comunicazione delle misure COVID-19 nelle differenti comunità linguistiche.

Nel Cantone di Zurigo il servizio specializzato dell'integrazione si è concentrato sulla comunicazione delle misure COVID-19 ai gruppi di persone che hanno poca o nessuna conoscenza del tedesco. Finché perdurerà la situazione pandemica, le informazioni più importanti continueranno a essere comunicate nelle circa 17 lingue della popolazione migrante e spedite dal servizio ai gruppi specifici interessati. Il Cantone ha cofinanziato centri di consulenza specializzati sulla migrazione allo scopo di offrire consulenza telefonica nella lingua di origine.

Dall'inizio della pandemia *il Cantone di Neuchâtel* ha mobilitato i suoi dispositivi specifici di comunicazione per alloggiati. L'unità di emergenza cantonale ha fatto tradurre numerosi importanti documenti informativi in una decina di lingue (tedesco, inglese, italiano, portoghese, spagnolo, albanese, turco, arabo, tigrina e persiano) per raggiungere più del 95 per cento della popolazione residente. In collaborazione con il servizio della coesione multiculturale, l'unità ha garantito la diffusione di queste informazioni presso tutte le comunità aventi un passato migratorio.

4. Misure di sostegno alle radio e televisioni regionali

233. A causa della situazione straordinaria causata dal coronavirus i media hanno subito un forte calo delle entrate pubblicitarie. Per garantire il servizio pubblico regionale in tutta la Svizzera è stato accordato ai media regionali un aiuto finanziario immediato dell'ordine di 30 milioni di franchi proveniente dal canone radiotelevisivo. Sono stati versati contributi unici straordinari alle radio locali commerciali con una

concessione per la diffusione OUC, alle radio complementari senza scopo di lucro titolari di una concessione e alle emittenti televisive che possiedono una concessione nonché a quelle che offrono prestazioni di informazione regionale, hanno un ampio pubblico e i cui costi operativi superano il milione di franchi all'anno. La Confederazione ha inoltre messo a disposizione dieci milioni di franchi provenienti dal canone radiotelevisivo per coprire i costi degli abbonamenti ai servizi dell'agenzia di stampa Keystone-ATS fatturati ai media elettronici. Per aiutare gli editori della carta stampata in questa situazione difficile e per contribuire al mantenimento della diversità della stampa, lo sconto sulla distribuzione è stato esteso agli abbonamenti ai quotidiani e ai settimanali della stampa regionale per un importo di 38 milioni di franchi circa a carico delle finanze federali.

Questo sostegno rapido e sostanziale ha favorito in modo indiretto anche la diversità linguistica: tra i beneficiari si annoverano infatti anche le emittenti attive nelle piccole regioni linguistiche e le radio senza scopo di lucro che diffondono programmi destinati alle minoranze linguistiche.

VIII. Riepilogo delle raccomandazioni del Comitato dei Ministri durante gli ultimi cicli e risposte delle autorità

1. Ultime raccomandazioni del Comitato dei Ministri sull'attuazione della Convenzione-quadro e risposte delle autorità svizzere (rimandi ai capitoli pertinenti)

Nella Risoluzione del 14 maggio 2019 sull'attuazione da parte della Svizzera della Convenzione-quadro, il Comitato dei Ministri ha formulato le raccomandazioni riportate qui di seguito.

Raccomandazioni di intervento immediato:

- intensificare gli sforzi delle autorità federali per sensibilizzare il grande pubblico alla legislazione in vigore contro le discriminazioni e riesaminare la possibilità di adottare una legislazione federale generale contro le discriminazioni (cfr. §23); facilitare alle persone appartenenti alle minoranze nazionali che sono vittime di pratiche discriminatorie la possibilità di accedere alla giustizia, in particolare riconoscendo alle organizzazioni non governative la legittimazione ad agire nell'interesse generale e la capacità di rappresentare i diritti e gli interessi delle vittime (cfr. 155-157 e §224); creare il prima possibile un'istituzione nazionale per i diritti umani conforme ai Principi di Parigi, garantendone soprattutto l'autonomia istituzionale e finanziaria, la piena capacità di promuovere e proteggere i diritti umani e un ampio mandato (cfr. §24); creare istituzioni del difensore civico (ombudsperson institutions) a livello federale e cantonale (cfr. §25-26);
- destinare, attraverso procedure accessibili, imparziali e trasparenti, il necessario sostegno finanziario a progetti che abbiano per obiettivo la preservazione e lo sviluppo delle identità e delle culture delle persone con stili di vita nomade, anche garantendo alla fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» risorse umane e finanziarie sufficienti a consentirle di adempiere la propria missione e di raggiungere le comunità interessate (cfr. §151-152); adottare il prima possibile il progetto di piano d'azione della Confederazione sugli Jenisch e i Sinti e Manouche e attuarne immediatamente i provvedimenti (cfr. §146-147); sensibilizzare il grande pubblico agli stili di vita dei nomadi (cfr. §153-154); procedere all'allestimento di un numero sufficiente di aree di stazionamento osservando la scadenza definita nel progetto di piano d'azione (cfr. §161-165);
- condannare sistematicamente e tempestivamente qualsivoglia manifestazioni d'intolleranza, di qualsiasi tipo – tra cui antiziganismo, antisemitismo o islamofobia –, in particolare nel discorso pubblico; condurre indagini sistematiche su queste dichiarazioni e avviare azioni penali contro chi le pronuncia (cfr. §154, §159, §191, §208-210); garantire alle persone appartenenti alle minoranze nazionali la possibilità di difendere i propri diritti davanti ai tribunali in qualità di vittime di discorso di incitamento all'odio, in particolare riconoscendo alle organizzazioni non governative la legittimazione ad agire nell'interesse generale e la capacità di rappresentare i diritti e gli interessi delle vittime (cfr. §155-157 e §224-226); avviare il monitoraggio e l'applicazione immediati, a livello federale e cantonale, di tutti i provvedimenti volti a garantire la sicurezza delle persone appartenenti alle minoranze nazionali (cfr. §216-219).

Altre raccomandazioni:

- Contestualmente all'adozione di nuovi testi di legge, come quelli volti a garantire l'ordine pubblico, prestare il dovuto riguardo alla preservazione delle identità e delle culture delle persone appartenenti a minoranze nazionali e continuare a difendere il loro diritto a coltivare le proprie tradizioni; garantire che l'interpretazione e l'applicazione delle modifiche alla legge federale sul commercio ambulante e alla relativa ordinanza siano commisurate agli obiettivi auspicati (cfr. §172);
- intensificare gli sforzi a livello federale per sostenere i progetti di sensibilizzazione finalizzati a combattere i pregiudizi contro gli stili di vita itineranti degli Jenisch e dei Sinti e Manouche, soprattutto attraverso progetti rivolti ai media e ai giornalisti (cfr. §153, §211-213, §223);
- portare avanti gli sforzi per garantire a livello federale l'effettiva uguaglianza tra le persone appartenenti alle diverse comunità linguistiche, affinché possano continuare a comunicare con l'Amministrazione federale nella propria lingua (cfr. §124-129); vagliare, qualora ritenuto pertinente e necessario, e di concerto con i rappresentanti delle minoranze interessate, la traduzione in altre lingue nazionali delle principali decisioni del Tribunale federale riguardanti i diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali (cfr. §59 sul romancio); promuovere ulteriormente l'uso delle lingue minoritarie nelle attività quotidiane, nelle campagne di informazione, nell'amministrazione e nel sistema giudiziario del Cantone dei Grigioni (cfr. §60, §61-63 per il romancio e §33, §34-37 per l'italiano);
- portare avanti la definizione di approcci di insegnamento e apprendimento flessibili e adeguati alle persone con uno stile di vita nomade e coinvolgere le famiglie interessate nello sviluppo di nuovi progetti per garantire e conciliare il diritto dei ragazzi all'istruzione e il diritto di scegliere uno stile di vita itinerante (cfr. §173-177); includere le culture e la storia jenisch nei programmi e nei manuali scolastici per promuovere tra il grande pubblico la diversità e l'integrazione sociale; sensibilizzare agli stili di vita nomade e promuoverne l'accettazione (cfr. §178-182);
- consentire l'accesso alla didattica in italiano e in romancio e all'insegnamento di queste due lingue al di fuori delle zone tradizionalmente abitate dalle persone appartenenti alle due minoranze linguistiche, soprattutto nelle grandi città; avviare un dialogo con i rappresentanti delle minoranze interessate e valutare le esigenze dei romanciofoni e degli italofoeni in termini di insegnamento nella loro lingua minoritaria nella scuola secondaria (secondo livello) (per l'italiano nei Grigioni cfr. §31-32 ; per il romancio cfr. §54-58 ; cfr. anche § 118-123);
- studiare, di concerto con una rappresentanza delle minoranze che rifletta la diversità esistente in seno alle loro comunità, la possibilità di rafforzare la partecipazione delle persone appartenenti alle minoranze nazionali agli affari pubblici affinché possano prendere parte ai processi decisionali, non solo a livello federale ma anche a livello intercantonale e in tutti i Cantoni, per esempio mediante meccanismi permanenti, organi consultivi istituzionalizzati (per gli Jenisch e i Sinti e Manouche cfr. §183-186) e quote nell'amministrazione pubblica (cfr. §128).

2. Ultime raccomandazioni del Comitato dei Ministri sull'attuazione della Carta e risposte delle autorità svizzere

Nella Raccomandazione dell'11 dicembre 2019 sull'attuazione della Carta da parte della Svizzera, il Comitato dei Ministri ha formulato le raccomandazioni riportate qui di seguito.

Il Comitato raccomanda alla Svizzera di tenere conto di tutte le osservazioni e raccomandazioni del Comitato di esperti e, in primis, di:

1. *adottare una legislazione cantonale e/o locale sull'uso pubblico del francese e del tedesco nei Comuni in cui queste sono lingue minoritarie (cfr. §73f e §89-§92);*
2. *continuare a promuovere l'uso della lingua italiana nell'amministrazione cantonale e nel settore pubblico sotto controllo cantonale nei Grigioni (cfr. §29);*
3. *precisare se il francoprovenzale e il giurassiano possano essere considerati lingue a pieno titolo, ammissibili alla protezione sancita nell'articolo 7 paragrafi da 1 a 4 (cfr. §20);*
4. *riconsiderare la propria posizione ufficiale e, d'intesa con gli interessati, di riconoscere il romani come lingua non territoriale ai sensi della Carta (cfr. §21).*